



**UNIVERSITÀ  
DI TRENTO**

**Facoltà di  
Giurisprudenza**

**GIANLUCA CHIARIONI**

**GIURISTI D'IMPRESA.  
LA LETTURA DEL BILANCIO**

**2023**





**UNIVERSITÀ  
DI TRENTO**

**Facoltà di  
Giurisprudenza**

**QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

**72**

**2023**

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* esterno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2023*  
*by Università degli Studi di Trento*  
*Via Calepina 14 - 38122 Trento*

ISBN 978-88-5541-035-9  
ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Il presente volume è pubblicato anche in versione cartacea  
per i tipi di Editoriale Scientifica - Napoli  
con ISBN 979-12-5976-769-1

*Ottobre 2023*

GIANLUCA CHIARIONI

GIURISTI D'IMPRESA.  
LA LETTURA DEL BILANCIO

Università degli Studi di Trento 2023



# INDICE

	Pag.
<i>Introduzione</i> .....	1
<b>CAPITOLO 1</b> <b>LA TERMINOLOGIA AZIENDALE</b>	
<i>1.1. Alcuni concetti introduttivi</i> .....	3
<i>1.2. Elementi che caratterizzano l'attività aziendale</i> .....	4
<b>CAPITOLO 2</b> <b>LE ORIGINI DELLA CONTABILITÀ</b>	
<i>2.1. Prime definizioni</i> .....	7
<i>2.2 La Contabilità: funzioni e origini</i> .....	8
<i>2.3. Le prime rilevazioni contabili: il Dare e l'Avere</i> .....	8
<i>2.4. La contabilità come strumento di rilevazione dei fatti di gestione</i> .....	11
<i>2.5. Il Conto</i> .....	12
<i>2.6. I Sistemi Contabili e i Metodi</i> .....	18
<i>2.6.1. I Sistemi Principali e i Sistemi Complementari</i> .....	18
<b>CAPITOLO 3</b> <b>LE VARIAZIONI FINANZIARIE</b> <b>E LE VARIAZIONI ECONOMICHE</b>	
<i>3.1. Le Variazioni Finanziarie</i> .....	21
<i>3.2. Le Variazioni Economiche</i> .....	22
<i>3.3. La rilevazione dei fatti amministrativi: aspetto numerario e aspetto economico</i> .....	25
<i>3.4. Le Variazioni Permutative</i> .....	27
<i>3.5. Le Variazioni permutative economiche</i> .....	28

CAPITOLO 4  
LE RILEVAZIONI CONTABILI  
CON IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA

<i>4.1. Il Piano dei Conti</i> .....	31
<i>4.2. La Prima nota</i> .....	33
<i>4.3. I Registri I.V.A.</i> .....	33
<i>4.4. Il Libro Mastro (o mastri contabili)</i> .....	35
<i>4.5. Il Libro Giornale</i> .....	36
<i>4.6. Altri registri</i> .....	37

CAPITOLO 5  
IL SISTEMA CONTABILE

<i>5.1. Cenni sul sistema contabile</i> .....	39
<i>5.2. I criteri da seguire per la redazione del Bilancio</i> .....	41
<i>5.3. I Postulati</i> .....	42
<i>5.3.1. Principio della Prudenza</i> .....	43
<i>5.3.2. Principio della Continuità aziendale</i> .....	44
<i>5.3.3. Principio della Rappresentazione sostanziale</i> .....	45
<i>5.3.4. Principio della Chiarezza</i> .....	46
<i>5.3.5. Principio della Neutralità</i> .....	47
<i>5.3.6. Principio della Periodicità</i> .....	47
<i>5.3.7. Principio della Comparabilità</i> .....	47
<i>5.3.8. Principio della Costanza</i> .....	48
<i>5.3.9. Principio della Competenza</i> .....	48
<i>5.3.10. Principio della Rilevanza</i> .....	49
<i>5.3.11. Il criterio del Costo</i> .....	49

CAPITOLO 6  
IL BILANCIO DI ESERCIZIO

<i>6.1. Cos'è il Bilancio d'Esercizio</i> .....	51
<i>6.2. Dalla contabilità al Bilancio d'Esercizio</i> .....	52
<i>6.3. Le scritture di assestamento</i> .....	55
<i>6.4. Le scritture di completamento</i> .....	57



INDICE

	Pag.
6.5. <i>Le scritture di integrazione</i> .....	59
6.6. <i>Le scritture di rettifica</i> .....	60
6.7. <i>L'Ammortamento</i> .....	64
6.8. <i>Il Riepilogo dei saldi contabili e la formazione del bilancio</i> .....	66
6.9. <i>Le scritture di riepilogo</i> .....	67
6.10. <i>L'obbligatorietà del Bilancio</i> .....	72

CAPITOLO 7

IL BILANCIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

7.1. <i>Il fascicolo di bilancio delle società di capitali</i> .....	75
7.2. <i>Lo Stato Patrimoniale</i> .....	76
7.3. <i>Le caratteristiche dello Stato Patrimoniale</i> .....	77
7.4. <i>Lo Stato Patrimoniale Attivo</i> .....	80
7.4.1. <i>Crediti in bilancio verso soci</i> .....	80
7.4.2. <i>Le Immobilizzazioni Immateriali</i> .....	81
7.4.3. <i>Immobilizzazioni Materiali</i> .....	88
7.4.4. <i>L'Ammortamento, un criterio di ripartizione</i> .....	93
7.4.5. <i>Il libro cespiti, la carta di identità delle Immobilizzazioni</i> .....	98
7.4.6. <i>Le Immobilizzazioni finanziarie</i> .....	99
7.4.7. <i>I criteri di valutazione delle Immobilizzazioni Finanziarie</i> ...	100
7.4.8. <i>L'Attivo Circolante</i> .....	104
7.4.9. <i>Ratei e Risconti</i> .....	114
7.5. <i>Lo Stato Patrimoniale Passivo</i> .....	116
7.5.1. <i>Fondi per Rischi ed Oneri</i> .....	116
7.5.2. <i>Trattamento Fine Rapporto</i> .....	119
7.5.3. <i>I Debiti</i> .....	119
7.6. <i>Il Patrimonio Netto</i> .....	123
7.7. <i>Il Conto Economico</i> .....	136
7.8. <i>Le caratteristiche del Conto Economico</i> .....	139
7.9. <i>Le voci del Conto Economico</i> .....	142
7.9.1. <i>Il Valore della Produzione</i> .....	143
7.9.2. <i>I Costi della Produzione</i> .....	146
7.9.3. <i>I Proventi e gli Oneri finanziari</i> .....	150

## INDICE

	Pag.
<i>7.9.4. Le Rettifiche di valore.....</i>	152
<i>7.9.5. Le Imposte sul reddito.....</i>	153
<i>7.10. Il Rendiconto Finanziario.....</i>	154
<i>7.11. La Nota Integrativa.....</i>	156
<i>7.12. La Relazione sulla Gestione.....</i>	157
<i>7.13. Le deroghe e le semplificazioni.....</i>	158

## CAPITOLO 8 LA FISCALITÀ

<i>8.1. Reddito di esercizio ed imposte.....</i>	159
<i>8.2. Le imposte – La classificazione in bilancio.....</i>	160
<i>8.3. Le Imposte correnti.....</i>	163
<i>8.4. Le Imposte differite.....</i>	164
<i>8.5. Classificazione in bilancio di imposte e conti correlati alle imposte.....</i>	166
<i>Appendice. Alcuni esempi di scritture contabili.....</i>	167

## INTRODUZIONE

L'obiettivo che ci prefiggiamo leggendo questo testo non è quello di insegnare ai Giuristi come effettuare le registrazioni di contabilità bensì saper inquadrare in termini contabili le operazioni sulle quali sono chiamati a dare il proprio parere o su cui sono chiamati a fare indagini, verifiche, ecc.

Conoscere la Partita doppia non serve ai Giuristi per effettuare materialmente registrazioni contabili bensì a capire quali conseguenze abbia sul bilancio (e, quindi, sull'utile civilistico e sul reddito imponibile) una certa operazione o una certa valutazione di fine esercizio.

Per esprimere un parere i "Giuristi d'impresa" devono perciò essere in grado di inquadrare l'operazione in termini contabili.

Per capire come una certa operazione influenzerà il bilancio, e nell'eventualità l'utile, la perdita o il reddito imponibile, infatti, non è necessario saper tenere materialmente una contabilità basta conoscere la logica della Partita Doppia

Per questi fini abbiamo comunque necessità di conoscere preliminarmente alcuni aspetti che riguardano l'Economia Aziendale e la Ragioneria.

L'economia aziendale è una branca delle scienze economiche che studia gli aspetti amministrativi, organizzativi e gestionali di tutte le aziende, sia private che pubbliche. Essa ne fornisce le conoscenze fondamentali e gli elementi compositivi (soggetti e beni) ed indica le metodologie di studio e di ricerca sui comportamenti per identificarne le uniformità e successivamente addivenire a generalizzazioni estese.

L'economia aziendale studia, pertanto, il sistema-impresa e per fare questo deve anche porre giuste relazioni tra gli elementi materiali, immateriali e personali che lo compongono ed analizzare e misurare le combinazioni produttive che si attuano nel suo ambito attraverso le operazioni economiche ed i processi attraverso i quali si producono i redditi ed i capitali. A tale scopo uno degli strumenti utilizzati è la *Ragioneria* ovvero la tecnica quantitativa per eccellenza che fornisce gli *strumenti ed i connessi apprezzamenti contabili* per avere una rappresentazione fedele

della dinamica realtà aziendale. In pratica la ragioneria è la disciplina che si occupa della rilevazione dei fenomeni aziendali e della loro traduzione in scritture contabili, allo scopo di fornire informazioni necessarie per comprendere le dinamiche aziendali, esercitare le funzioni di controllo e di decisione.

## CAPITOLO 1

# LA TERMINOLOGIA AZIENDALE

SOMMARIO: *1.1. Alcuni concetti introduttivi. 1.2. Elementi che caratterizzano l'attività aziendale.*

### *1.1. Alcuni concetti introduttivi*

La materia presuppone la conoscenza di alcuni Termini Particolari facilmente comprensibili nel linguaggio corrente (es.: ammortamento) che, poi, nel linguaggio aziendalistico assumono significati diversi e diventano di difficile comprensione da parte di quanti sono estranei ad un'impresa.

L'art. 2555 c.c. definisce l'AZIENDA il «complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa».

Il Dizionario economico aziendale TRECCANI la definisce un «istituto economico che sviluppa nell'ambiente con cui interagisce processi di produzione e/o di consumo a favore dei soggetti economici che vi cooperano».

Dal punto di vista giuridico, quindi l'Azienda è lo *strumento attraverso cui l'imprenditore svolge l'attività di impresa, nonché la proiezione patrimoniale di quest'ultima.*

Fanno parte dell'azienda:

- beni immateriali (avviamento, brevetti, marchi, ecc.)
- beni materiali (attrezzature, macchinari, materie prime, ecc.)

tutti accomunati dalla medesima destinazione economica.

Il titolo giuridico che legittima l'imprenditore a utilizzare questi beni nel processo produttivo è irrilevante potendo disporne sia a titolo di proprietà sia di godimento personale o reale.

La complessa realtà aziendale è formata da elementi di varia natura che indicano la consistenza, l'evoluzione e le prospettive di sviluppo dell'attività aziendale e del patrimonio impiegato per il suo svolgimento.

## 1.2. Elementi che caratterizzano l'attività aziendale

Questi elementi possono essere distinti in alcune categorie:

### A) Valori economici:

- Ricavi: valore dei beni e/o dei servizi che l'impresa produce e vende
- Costi: valore dei beni (materiali o immateriali) da destinare alla produzione di beni e/ o servizi che generano i ricavi

Sono componenti di reddito *oggettive* costituite dai costi e dai ricavi misurati da variazioni finanziarie e relative ad operazioni che hanno trovato completo compimento nell'esercizio

La differenza tra ricavi e costi esprime un valore differenziale essenziale:

- Ricavi > Costi = UTILE
- Ricavi < Costi = PERDITA

Tra i costi e gli oneri assumono particolare rilevanza quelli PLURIENNALI, cioè valori economici che fanno riferimento a beni (materiali o immateriali) o servizi acquisiti nel patrimonio aziendale la cui utilità non si esaurisce in un unico esercizio. Sono definiti come BENI STRUMENTALI all'attività produttiva, vengono utilizzati come strumenti di lavoro per la produzione dei beni e/o dei servizi oggetto dell'attività aziendale. Sono, quindi, beni e servizi utilizzati per più esercizi:

- *Beni Materiali ad utilità pluriennale*: Fabbricati, Impianti, Mobili e Arredi, Macchinari, Attrezzature, ecc.
- *Beni Immateriali ad utilità pluriennale*: Marchi, Brevetti, Royalties, Avviamento, Softwares, Diritti all'utilizzazione delle opere dell'ingegno, ecc.

Per questi beni si parla di AMMORTAMENTO: i beni e servizi suscettibili di essere ammortizzati concorrono alla formazione del risultato di esercizio secondo quote del costo sostenuto e non per l'intero importo. Questa ripartizione avviene attraverso le QUOTE di AMMORTAMENTO che sono calcolate in base a procedimenti che danno la possibilità di prevedere per quanto tempo il bene o servizio dal quale è derivato il costo pluriennale sarà utilizzato nella vita aziendale (vita utile del bene, obsolescenza tecnologica, tipo di attività, grado di utilizzo, ecc.).

Quando si parla di Valori Economici non si può prescindere dall'introdurre uno dei principi fondamentali su cui si basa l'economia aziendale: il PRINCIPIO DI COMPETENZA.

È un criterio molto importante che definisce il momento in cui i ricavi si intendono realizzati ed i costi si intendono sostenuti. Seguendo questo principio, nel rilevare un ricavo o un costo in bilancio:

- *si prescinde dalla loro data di incasso e di pagamento*
- *si correlano al periodo di tempo da prendere in considerazione: periodo di 12 mesi, di solito anno solare, periodo inferiore all'anno o periodo ultrannuale*
- *si valutano i costi che sono stati sostenuti per contribuire alla realizzazione dei ricavi posto che il ricavo è tale nel momento in cui giuridicamente il bene si considera ceduto (in base alle clausole commerciali inserite nel contratto di vendita) o il servizio si considera fornito (sulla base delle caratteristiche della prestazione: mediazione, agenzia, trasporto, appalto, obbligazioni generiche, ecc.)*

### **B) Valori finanziari**

Sono identificabili con gli aspetti finanziari delle operazioni aziendali poste in essere dato che non sempre ad un ricavo conseguito o ad un costo sostenuto corrisponde un'entrata o un'uscita di denaro.

Infatti:

l'Aspetto finanziario della gestione	misura	la situazione di liquidità
l'Aspetto economico della gestione	misura	l'utile o perdita

I valori finanziari si distinguono in:

- Liquidità: somme di cui l'azienda dispone (cassa o banca)
- Attività finanziarie: valori rappresentativi di investimenti in titoli, azioni e quote di capitale effettuati dalle imprese aventi finalità di stabile investimento o per dare una proficua destinazione a temporanee eccedenze di liquidità
- Crediti e Debiti: i termini utilizzati in contabilità si basano sul concetto civilistico di obbligazione per cui i Crediti rappresentano il valore degli obblighi assunti da Terzi nei confronti dell'azienda e i Debiti quelli assunti dall'azienda nei confronti dei Terzi

### C) *Valori patrimoniali*

Sono valori che trovano la loro ideale allocazione tra le poste del Patrimonio Netto destinato all'azienda (capitale e riserve, utili e perdite pregresse).

Si distinguono in:

- Capitale: è il valore dei mezzi materiali e (a volte) immateriali che vengono messi a disposizione dell'impresa per poter avviare l'attività. Nelle società è indicato come Capitale Sociale e corrisponde a quanto i soci hanno deciso di destinare all'inizio dell'attività ed eventualmente anche con successivi versamenti integrativi (aumenti capitale).
- Riserve: valori rappresentativi di utili o quote di capitale accantonate per assolvere a varie funzioni. La destinazione di utili precedentemente realizzati a futuri impieghi concorre a rafforzare la consistenza patrimoniale della società ed ha anche lo scopo di coprire eventuali perdite future. Sono tali la riserva legale e la riserva statutaria. Le riserve di capitale sono prodotte mediante effettivi apporti dei soci. Le riserve di rivalutazione derivano invece da rivalutazioni di elementi attivi del capitale.
- Utili e Perdite pregresse: con tali termini si indicano i valori totali dei risultati economici conseguiti che andranno ad incrementare o diminuire il capitale destinato all'attività aziendale.



## CAPITOLO 2

# LE ORIGINI DELLA CONTABILITÀ

SOMMARIO: 2.1. *Prime definizioni.* 2.2. *La Contabilità: funzioni e origini.* 2.3. *Le prime rilevazioni contabili: il Dare e l'Avere.* 2.4. *La contabilità come strumento di rilevazione dei fatti di gestione.* 2.5. *Il Conto.* 2.6. *I Sistemi Contabili e i Metodi.* 2.6.1. *I Sistemi Principali e i Sistemi Complementari.* 2.6.2. *I Metodi: la Partita Doppia.*

### 2.1. *Prime definizioni*

I valori Economici, Finanziari e Patrimoniali sopra esaminati confluiscono in un documento che si chiama Bilancio, un documento che riassume la situazione contabile di un'impresa ad un determinato momento misurandone la consistenza patrimoniale così come si determina per effetto della evoluzione economica e finanziaria della gestione.

Il bilancio è un documento di derivazione contabile che pone in evidenza il risultato conseguito con la gestione dell'impresa. In esso confluiscono tutte le rilevazioni effettuate attraverso la contabilità generale. Il bilancio è pertanto un importante strumento di informazione per tutti coloro che, a vario titolo, esterni o interni all'impresa, sono interessati a conoscere le vicende di una determinata realtà aziendale. Questi soggetti sono definiti *stakeholders*, termine inglese con il quale si intende tutti coloro che sono "portatori di interessi" ovvero destinatari delle funzioni informative e/o di controllo che lo strumento bilancio può fornire loro.

I bilanci delle imprese rispettano regole e principi che li rendono comparabili nel tempo e nello spazio tra diverse realtà. Questo presuppone necessariamente una conoscenza di base ed una condivisione delle tecniche contabili almeno per quello che riguarda la comprensione dei prospetti che compongono il bilancio, delle sue sezioni e delle voci che popolano tali sezioni. Dall'analisi contabile, attraverso una serie di riclassificazioni, sarà poi possibile arrivare ad un'analisi economico-finanziaria-patrimoniale dalla quale desumere elementi per conoscere la

redditività aziendale, i suoi equilibri patrimoniali e finanziari e, se del caso, correggere la gestione aziendale soprattutto al fine di prevenire il più possibile disequilibri e stati di dissesto.

È uno strumento che, selezionando le aree di specifico interesse, fornisce le informazioni utili a chiunque ne abbia interesse permettendogli di indirizzare l'analisi in maniera mirata.

La redazione del bilancio non può pertanto prescindere da una corretta tenuta della contabilità cioè da un sistema informativo di rilevazione continua di valori che originano da operazioni aziendali.

## *2.2. La Contabilità: funzioni e origini*

La Contabilità fornisce le informazioni sull'andamento della gestione. Per questo motivo vengono identificati tre principali obiettivi:

- a) Rilevare i fatti della gestione
- b) Determinare i risultati che da essi conseguono
- c) Interpretare gli accadimenti amministrativi ed i loro risultati

La Contabilità è, quindi, lo strumento tecnico attraverso il quale cogliere l'essenza della realtà aziendale. Non interessa la conoscenza del metodo specifico di rilevazione dei fatti aziendali nelle scritture contabili, importante è comprendere le connessioni fra le varie voci di natura economica, finanziaria e patrimoniale.

## *2.3. Le prime rilevazioni contabili: il Dare e l'Avere*

La contabilità ha origini molto antiche, i contabili (ragionieri) esistevano già nell'antico Impero Romano ed in quell'epoca esisteva già, ad esempio, la distinzione tra BENI CORPORALI (BENI MATERIALI) e BENI INCORPORALI (BENI IMMATERIALI).

Una nuova Ragioneria nasce nel Medioevo con i manuali d'abaco nei quali vengono descritte le trattative commerciali. Notevole invenzione del periodo sono poi i numeri arabi che sostituiscono i ben più complessi numeri romani e, con la loro relativa maggior semplicità, contribuiscono ad un deciso impulso e diffusione delle applicazioni di ragioneria.

All'epoca Medioevale si fanno risalire le prime registrazioni in COLONNA, nate per prendere nota in maniera ordinata dei Crediti e dei Debiti che derivavano dalle più elementari operazioni commerciali. Si trattava, in sostanza, di distinguere tra ciò che i Clienti acquirenti dei beni prodotti dovevano DARE, e ciò che i fornitori delle materie prime occorse per produrre quei beni dovevano AVERE.

Le applicazioni contabili nel tempo perfezionate hanno via via sempre massivamente fatto uso delle locuzioni “dare” e “avere” che sono diventate il modo in cui oggi chiamiamo, rispettivamente:

<b>DARE</b>	<b><u>colonna di sinistra</u></b>
<b>AVERE</b>	<b><u>colonna di destra</u></b>
<b>DARE</b>	<b>AVERE</b>

L'evoluzione si completa alla fine del secolo XIV quando appaiono i primi Libri-Giornale e l'uso sistematico della partita doppia. Il più antico Libro Mastro giunto fino a noi tenuto in Partita Doppia è il QUADERNO (che in veneziano significa Mastro) della *Fraterna Soranzo*<sup>1</sup> risalente al 1406.

A Venezia e nei territori ad essa aggregati si riscontrano già da quell'epoca:

- Il MEMORIALE o BROGLIACCIO, per le scritture elementari;
- Il QUADERNO (Libro Mastro) e il GIORNALE, per le scritture complesse.

I QUADERNI veneziani erano tenuti a due sezioni disposte lateralmente su due fogli : *dalla man sinistra il Dare e dalla man destra l'Avere*.

Questa forma dei conti, che fu detta “alla veneziana”, in tutta Italia era conosciuta come il metodo della Partita Doppia e venne ripresa e divulgata da Fra' Luca PACIOLI nel *Tractatus XI* incluso nel 1494 nella sua *Summa de Arithmetica*<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> La *Fraterna Soranzo* (1406-1434) era un'associazione fondata e composta da quattro fratelli veneziani mercanti di cotone che commerciavano tra Venezia e la Siria. Negli archivi di questa associazione sono stati trovati i primi libri contabili di prima nota e pare che siano loro i primi nella storia ad averli utilizzati.

<sup>2</sup> La *Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita* (Riassun-

Fra' Luca PACIOLI nel proprio *Tractatus XI*<sup>3</sup> scrive:

*Riepilogo ovvero riassunto di tutto il presente Trattato affinché con poca fatica si possano ricordare le cose dette:*

- 1) *Tutti i creditori si devono mettere al libro dalla tua mano destra e tutti i debitori dalla mano sinistra;*
- 2) *Tutte le partite che si mettono al Libro debbono essere doppie, cioè se tu fai uno creditore, devi farne uno debitore;*
- 3) *Ciascuna partita, a debito o a credito, deve comprendere tre cose: il giorno dell'operazione, la somma, la causa;*
- 4) *Il giorno in cui è scritto il debito deve essere il medesimo in cui è scritto il credito;*
- 5) *Occorre che il Libro sia sempre tenuto con una stessa moneta, ma dentro le partite, si possono indicare tutte le monete che si presentano: ducati, fiorini, scudi, ecc.;*
- 6) *Con la moneta con cui hai cominciato il Libro, così bisogna terminarlo.*

Occorre ricordare che i Ragionieri medievali erano oppressi dalla facilità con cui commettevano errori di registrazione e dalla mancanza di ogni mezzo di controllo. L'idea geniale fu quella di pensare che si dovesse giungere all'ottenimento di una perfetta uguaglianza tra la *summa summarum* del Dare e quella dell'Avere per essere certi che non vi fossero errori.

La doppia registrazione:

---

to dell'aritmetica, geometria, proporzioni e proporzionalità) è un libro di matematica scritto da Luca Pacioli (1445-1517) pubblicato per la prima volta a Venezia nel 1494. Il testo contiene un riassunto completo della matematica del Rinascimento, compreso l'aritmetica pratica, l'algebra di base, la geometria di base e contabilità.

<sup>3</sup> Nella Parte prima della *Summa de Arithmètica*, denominata *Distinctio Nona - Tractatus XI*, è contenuto il *Tractatus de computis et scripturis* che è un insieme delle norme che regolano la tecnica delle scritture doppie. All'interno del capitolo sugli affari, una sezione dal titolo *Particularis de computis et scripturis* (Dettagli di calcolo e registrazione) descrive i metodi di contabilità allora in uso tra i commercianti del nord Italia, tra cui contabilità a partita doppia, bilanci di prova, bilanci e altri strumenti ancora impiegati da contabili professionisti. Queste tecniche non hanno avuto origine da Pacioli, che si limitava a registrare e spiegare le migliori pratiche consolidate degli uomini d'affari contemporanei nella sua regione, tuttavia il ruolo di *Summa* nella standardizzazione e diffusione dei metodi di contabilità professionale ha fatto guadagnare a Pacioli la reputazione di "padre della contabilità".

## Addebiti = Accrediti

nasce come mezzo di verifica e di correzione degli errori, ed è come strumento di verifica che è nato il metodo della Partita Doppia.

I primi Libri Giornale non riportavano ancora le aperture e chiusure dei conti che rispondevano a esigenze di natura tecnica contabile affinate in seguito. La loro funzione era invece quella di dare, attraverso le scritture contabili, una data certa e una descrizione esatta ed incontrovertibile ai fatti di esterna gestione utilizzabili in eventuali controversie con Terzi.

Fra' Luca PACIOLI, nel suo trattato, dettò norme rigorose in materia: «il mercante non deve sostituire o stracciare fogli, fare cancellature, alterare in alcun modo quanto già scritto». Questo monito è stato precursore delle modalità essenziali e delle regole con cui oggi devono essere tenute le scritture contabili.

#### 2.4. La contabilità come strumento di rilevazione dei fatti di gestione

La Contabilità è lo strumento attraverso il quale l'azienda rileva un fatto di gestione in una o più scritture contabili. Il Fatto di gestione è sempre comprovato da un documento originario.

Il documento originario (cd. *pezza giustificativa*) viene rilevato come sistema di scritture elementari:

- nella prima nota
- in uno o più registri elementari

(es.: la fattura di vendita viene registrata sul registro IVA vendite, sul partitario Clienti e sullo scadenziario).

Qualora l'operazione sia riferita ad un fatto di esterna gestione il documento originario (cd. *pezza giustificativa*), nell'ambito di un sistema di scritture che viene definito complesso, viene rilevato anche:

- Nel libro giornale
- Nel libro mastro

Questi registri (tutti) formano la contabilità generale.

I dati presenti nelle scritture complesse, opportunamente adeguati, consentono la redazione del bilancio d'esercizio, cioè il documento che mette in evidenza il reddito conseguito nel periodo ed il capitale netto esistente ad una determinata data.

Le scritture elementari non sono collegate tra loro mentre le scritture

complesse sono collegate in modo da formare un sistema, ovvero un insieme ordinato di scritture relativo ad un oggetto complesso.

### 2.5. Il Conto

Si chiamano scritture contabili tutte quelle scritture che usano come strumento il conto intendendo, con ciò, una serie ordinata di scritture relativa ad un dato oggetto:

Conto	Oggetto
Cassa	Denaro
Merci c/vendite	Merci vendute
Crediti vs Clienti	Crediti vantati dall'azienda nei confronti dei Clienti
Fondo TFR	Debiti dell'azienda nei confronti dei dipendenti relativo al TFR

Scopo di queste scritture è evidenziare l'aspetto quantitativo e qualitativo dell'oggetto in esame riferito ad un certo istante e ad un certo lasso temporale.

Il conto cassa, per esempio, evidenzia:

- Ammontare del denaro in un certo istante (aspetto quantitativo);
- Le Entrate e le Uscite che hanno determinato quell'ammontare (aspetto qualitativo);
- Se l'ammontare è aumentato o diminuito rispetto ad una certa data (aspetto quantitativo);
- Quali sono le ragioni di tali variazioni, quali pagamenti o incassi lo hanno determinato (aspetto qualitativo);

Il nome CONTO deriva dal latino COMPUTARE ed è lo strumento tipico attraverso il quale si accolgono le rilevazioni contabili. Il conto funziona a valori ed in gergo viene chiamato anche mastrino o scheda contabile.

I conti costituiscono un insieme di scritture che fanno parte di un sistema contabile avente lo scopo di porre in evidenza la varianza e la commensurabile grandezza di un oggetto complesso.

Poiché tale valore può subire sia variazioni in aumento sia variazioni in diminuzione, il conto deve essere formato da due sezioni.

La sezione di sinistra prende il nome *Dare*, mentre la sezione di destra prende il nome di *Avere*.

La forma grafica più comune del Conto è la seguente:

<b>“OGGETTO”</b>	
<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
...	...

In base al *funzionamento* distinguiamo tra:

- conti bilaterali o bifase: quando il conto può accogliere valori in ambedue le sezioni;
- conti unilaterali o unifase: quando il conto può accogliere valori soltanto in una delle due sezioni (nell'altra sezione può accogliere unicamente “rettifiche di valori” precedentemente iscritti).

In base alle *informazioni relative all'oggetto* i conti possono essere distinti in:

- conti sinottici: si limitano all'indicazione dei valori nelle due sezioni, senza ulteriore precisazione relativa all'operazione da cui hanno origine;
- conti descrittivi: oltre a contenere i valori monetari, presentano alcune indicazioni complementari, quali la data dell'operazione, la relativa descrizione, ecc.

In base al *grado di analisi dell'oggetto* distinguiamo tra:

- conti analitici: hanno un oggetto di limitata estensione, normalmente non ulteriormente divisibile. Sono esempi di conti analitici: Crediti V/cliente Tizio, XYZ Banca c/c, Debiti v/fornitore Caio, ecc.;
- conti sintetici: hanno un oggetto di maggiore estensione, che risulta ulteriormente divisibile. Un conto sintetico si può scomporre in più conti analitici. Ad esempio il conto Crediti v/clienti è un conto sintetico che accoglie i Crediti dell'azienda nei confronti dei vari clienti.

Secondo la *forma grafica del prospetto* in cui vengono effettuate le scritture, i conti si possono distinguere in:

- conti a due sezioni, che hanno due colonne per accogliere le quantità, mentre le altre colonne riguardano la data, la descrizione, eventuali altre annotazioni ritenute significative;

I **conti a due sezioni** possono a loro volta distinguersi in:

- conti a sezioni divise o contrapposte.

CONTO N. XX.XX			TITOLO DEL CONTO		
DARE			AVERE		
<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi</i>

nei quali è prevista la separazione non solo delle colonne delle quantità, oggetto del conto, ma anche di quelle della data delle operazioni e della descrizione.

- conti a sezioni riunite o accostate

CONTO N. XX.XX		TITOLO DEL CONTO	
<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi</i>	
		DARE	AVERE

nei quali è invece prevista la sola separazione delle colonne della quantità, mentre le colonne della data e della descrizione delle operazioni sono comuni.

**Conti a una sezione** o forma scalare:

CONTO N. XX.XX		TITOLO DEL CONTO	
<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Segno</i>	<i>Importo</i>




che hanno una sola colonna per accogliere le quantità oggetto del conto, mentre le altre colonne riguardano la data delle operazioni, la descrizione, eventuali altre annotazioni ritenute significative. In tale caso, per conoscere la consistenza dell'oggetto del conto dopo ogni operazione si effettua il saldo. Il conto assume così una forma a gradini, detta forma scalare.

In contabilità:

- intestare (o *istituire*) un conto: significa attribuire una denominazione ed un codice:

### INTESTARE UN CONTO

DARE	01.02.01 Denaro in cassa	AVERE




Inserire nel conto il numero di codice (01.02.01) e la sua denominazione (Denaro in cassa)

- accendere (o *aprire*) un conto: significa annotare in esso il primo valore:

### ACCENDERE O APRIRE UN CONTO

DARE	01.02.01 Denaro in cassa	AVERE
01/01/20xx Saldo iniziale € 1.000		



Annotare nel conto la prima registrazione contabile

- tenere un conto: significa rilevare in modo continuativo tutte le scritture che lo riguardano:

### TENERE UN CONTO

DARE	01.02.01 Denaro in cassa	AVERE
01/01/20xx Saldo iniziale € 1.000		01/03/20xx versato banca € 600
01/10/20xx incasso fattura € 500		15/11/20xx pagato fattura € 300

Rilevare in esso in modo continuativo le registrazioni contabili che riguardano il conto

- addebitare un conto: significa rilevare in esso un'operazione nella sezione di sinistra, cioè in Dare:

### ADDEBITARE UN CONTO

DARE	01.02.01 Denaro in cassa	AVERE
01/01/20xx Saldo iniziale € 1.000		
01/10/20xx incasso fattura € 500		

Rilevare in esso un valore nella sezione DARE

- accreditare un conto: significa rilevare in esso un'operazione nella sezione di destra, cioè in Avere:

### ACCREDITARE UN CONTO

DARE	01.02.01 Denaro in cassa	AVERE
		01/03/20xx versato banca € 600
		15/11/20xx pagato fattura € 300

Rilevare in esso un valore nella sezione AVERE

- chiudere un conto: significa determinare il suo saldo finale (che prende il nome di “saldo Dare” ovvero di “saldo Avere” a seconda della sezione il cui totale ha un importo maggiore) e iscriverlo, a pareggio, nella sezione di minore valore;

### SPEGNERE O CHIUDERE UN CONTO

DARE	01.02.01 Denaro in cassa	AVERE
01/01/20xx Saldo iniziale € 1.000		01/03/20xx versato banca € 600
01/10/20xx incasso fattura € 500		15/11/20xx pagato fattura € 300
totale _____		totale _____
€ 1.500		€ 900
		<b>€ 600</b>
		_____
		€ 1.500

Calcolare il saldo del conto e fare bilanciare le sezioni DARE e AVERE annotando la differenza tra le due sezioni in quella inferiore in modo che il saldo del conto sia ZERO.

Un conto si dice spento quando l’oggetto del conto è esaurito, cioè quando il conto presenta un saldo uguale a zero.

## 2.6. I Sistemi Contabili e i Metodi

### 2.6.1. I Sistemi Principali e i Sistemi Complementari

Un Sistema Contabile è un sistema di conti tra loro collegati; le rilevazioni che lo formano possono essere tenute con vari metodi. Il Metodo è sostanzialmente un insieme di regole che riguardano:

- La forma
- L'ordine
- Le modalità

con le quali sono composte le scritture contabili.

In materia si distinguono i Sistemi Principali (per la tenuta della contabilità generale) dai Sistemi Complementari (sistemi minori).

I Sistemi principali noti sono:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| - Sistema patrimoniale                           | - Fabio Besta (in disuso) |
| - Sistema del reddito                            | - Gino Zappa              |
| - Sistema del capitale e del risultato economico | - Aldo Amaduzzi           |
| - Sistema reddituale rettificato                 | - Carlo Caramiello        |

Tra questi, il sistema oggi più utilizzato è quello del capitale e del risultato economico di Amaduzzi quale risultanza ed evoluzione di quello del reddito di Zappa

I Sistemi Complementari sono gruppi di scritture (pseudosistemi) che non hanno una propria autonomia. Servono per memorizzare alcune operazioni aziendali e costituiscono supporto per i sistemi principali.

### 2.6.2. I Metodi: la Partita Doppia

Per quanto riguarda invece i Metodi, sono diversi quelli che si sono susseguiti nel tempo. Attualmente il più impiegato è quello della Partita Doppia che si basa sulle seguenti regole:

- vengono rilevati solo i fatti esterni di gestione
- ogni fatto di gestione è esaminato sotto due aspetti:


aspetto **ORIGINARIO** o Finanziario  
 aspetto **DERIVATO** o Economico

Il metodo della partita doppia consiste, quindi, nel far funzionare in modo simultaneo ed antitetico due serie di conti riferite ai due aspetti di osservazione dei fatti amministrativi oggetto di rilevazione.

Le due serie di conti sono denominate:

- Conti finanziari (numerari): utilizzati per rilevare i dati nell'aspetto monetario-finanziario (cassa, Debiti, Crediti)
- Conti economici: utilizzati per classificare i dati sotto l'aspetto economico necessario per il calcolo del reddito (costi e ricavi) e per misurare le variazioni del capitale

## Conti Numerari e Conti Economici





## CAPITOLO 3

# LE VARIAZIONI FINANZIARIE E LE VARIAZIONI ECONOMICHE

SOMMARIO: 3.1. *Le Variazioni Finanziarie*. 3.2. *Le Variazioni Economiche*. 3.3. *La rilevazione dei fatti amministrativi: aspetto numerario e aspetto economico*. 3.4. *Le Variazioni Permutative*. 3.5. *Le Variazioni permutative economiche*.

### 3.1. *Le Variazioni Finanziarie*

Partendo, quindi, dai movimenti originari ovvero dalle variazioni finanziarie, la ricostruzione “storica” e la prassi portano a dire che:

- la *nascita di un credito* viene registrata in “dare” (cioè a sinistra), mentre la *nascita di un debito* verrà registrata in “avere” (cioè a destra).

Di conseguenza:

- *l'estinzione di un credito* viene registrata in “avere” (cioè a destra), mentre *l'estinzione di un debito* sarà registrata in “dare” (cioè a sinistra).

Quindi, poiché è logico affermare che il sorgere di un credito sia una variazione finanziaria attiva, mentre il sorgere di un debito è una variazione finanziaria passiva, la conclusione è che, sotto l'aspetto originario:

- le variazioni finanziarie attive (V.F.+) si registrano in “dare”
- le variazioni finanziarie passive (V.F.-) si registrano in “avere”

Danno luogo a variazioni finanziarie attive VF+ “dare” tutte le operazioni che, in generale, rappresentano Variazioni in Aumento di elementi Attivi o in Diminuzione di elementi Passivi (aumento di ricchezza), quali ad esempio:


- le entrate di moneta e, in genere, gli aumenti delle disponibilità liquide,

- gli aumenti dei Crediti,
- le diminuzioni dei Debiti.

Danno luogo a variazioni finanziarie passive VF- “avere” tutte le operazioni che, in generale, rappresentano Variazioni in Aumento di elementi Passivi o in Diminuzione di elementi Attivi (diminuzione di ricchezza), quali ad esempio:

- le uscite di moneta e, in genere, le diminuzioni delle disponibilità liquide,
- le diminuzioni dei Crediti,
- gli aumenti dei Debiti.

## VARIAZIONI FINANZIARIE



### 3.2. Le Variazioni Economiche

Sotto l’aspetto derivato (o economico) le variazioni numerarie misurano:

- 1) se Attive
  - a) componenti positivi di reddito (ricavi e storni di costo)
  - b) variazioni attive di capitale netto (o Patrimonio Netto)
- 2) se Passive
  - a) componenti negativi di reddito (costi e storni di ricavo)
  - b) variazioni passive di capitale netto (o Patrimonio Netto)



Per quanto riguarda le **Variazioni Economiche**, tipicamente rappresentate da Costi e Ricavi, la logica porta ad affermare che i:

- RICAVI sono variazioni economiche positive (VE+)
- COSTI sono variazioni economiche negative (VE-)


Affinché il metodo della Partita Doppia funzioni è necessario che i Conti Economici abbiano regole di funzionamento opposte rispetto a quelli finanziari.

Quindi:

- RICAVI (VE+) devono essere registrati in “Avere”, cioè a destra
- COSTI (VE-) devono essere registrati in “Dare”, cioè a sinistra

## VARIAZIONI ECONOMICHE

Le Variazioni Economiche non consistono soltanto in variazioni di reddito (cioè Costi e Ricavi) ma anche in Variazioni (aumenti o diminuzioni) di Patrimonio Netto



*La distinzione fra conti di reddito e conti di capitale si fonda sulla definizione del reddito in quanto inteso come incremento o riduzione del capitale netto aziendale per effetto della gestione*

Le Variazioni Economiche ordinarie o straordinarie negative<sup>4</sup> VE - “Dare” possono consistere in:

---


<sup>4</sup> Le Variazioni economiche di reddito straordinarie negative, derivanti da operazioni di carattere straordinario o eccezionale, che non rientrano nella normale gestione aziendale, sono rappresentate da: Minusvalenze patrimoniali: minor valore conseguito dalla vendita di una immobilizzazione rispetto al suo valore contabile (es.: vendita di un impianto al prezzo di euro 2.000,00# mentre il suo valore contabile è di euro 5.000,00#. La differenza tra il valore contabile e il valore di vendita, pari a euro 3.000,00# è una minusvalenza); Sopravvenienze passive: nuove passività o nuovi costi che si aggiungono ai

- COSTI
- diminuzioni di Patrimonio Netto

Le Variazioni Economiche ordinarie o straordinarie positive<sup>5</sup> VE + “Avere” possono consistere in:

- RICAVI
- aumenti di Patrimonio Netto

## VARIAZIONI ECONOMICHE



precedenti in seguito ad operazioni estranee alla gestione ordinaria dovute ad eventi imprevisti o occasionali (es.: risarcimento danno non coperto da assicurazione, pagamento di un debito sopravvenuto); Insussistenze passive: diminuzioni di attività o annullamento di ricavi dovuti a eventi straordinari o imprevedibili (es.: furto di denaro o di altri beni , distruzione merci).

<sup>5</sup> Le Variazioni economiche di reddito straordinarie positive, derivanti da operazioni di carattere straordinario o eccezionale, che non rientrano nella normale gestione aziendale, sono rappresentate da: Plusvalenze patrimoniali: maggior valore conseguito dalla vendita di una immobilizzazione rispetto al suo valore contabile (es.: vendita di un impianto al prezzo di euro 8.000,00# mentre il suo valore contabile è di euro 5.000,00#. La differenza tra il valore contabile e il valore di vendita, pari a euro 3.000,00# è una plusvalenza); Sopravvenienze attive: nuove attività o nuovi ricavi che si aggiungono ai precedenti in seguito ad operazioni estranee alla gestione ordinaria dovute ad eventi imprevisti o occasionali (es.: ricezione di un contributo a fondo perduto, vincita di un premio, incasso credito precedentemente stralciato perché considerato inesigibile); Insussistenze attive: diminuzioni di passività o annullamento di costi dovuti ad eventi straordinari o imprevedibili (es.: annullamento di imposte già contabilizzate per effetto di una sentenza tributaria favorevole, condono di un debito ottenuto da un fornitore).


### 3.3. La rilevazione dei fatti amministrativi: aspetto numerario e aspetto economico

Le scritture contabili vengono composte sulla base del seguente ragionamento:

- a) In primo luogo si ricerca l'aspetto originario (o numerario) di osservazione e la collegata variazione viene registrata in "dare" o in "avere" di un conto numerario;
- b) Successivamente il medesimo fatto amministrativo viene riclassificato nell'aspetto derivato (o economico) come componente di reddito o come variazione di capitale netto e viene rilevato in un Conto Economico il cui titolo ricordi la causa che ha dato origine alla variazione numeraria.

## Funzionamento dei Conti

Il **funzionamento antitetico** dei conti è regolato come segue:




Regola essenziale della Partita Doppia è che il Valore Totale delle operazioni scritte in DARE deve sempre essere uguale al Valore Totale delle operazioni scritte in AVERE.

Esempio di scrittura relativa ad Azienda che vende merci con incasso per contanti:

Sotto l'aspetto originario (o numerario) l'azienda ha un'entrata di cassa (variazione numeraria attiva) che, secondo la convenzione originaria, deve essere registrata in "dare" di un conto numerario (es.: Cassa).

Sotto l'aspetto derivato (o economico) si rileva il sorgere di un componente positivo di reddito (ricavo) che, per convenzione, viene rilevato in "avere" di un conto di reddito la cui denominazione ricordi l'origine della collegata variazione numeraria (es.: Prodotti c/ vendite)

**Vendita di 100 Kg di pane per complessivi € 150, regolamento in contanti**



Esempio di scrittura relativa ad Azienda che acquista merci con pagamento dilazionato:

Sotto l'aspetto originario (o numerario) si rileva l'insorgere di un debito verso fornitori (variazione numeraria passiva) che, secondo la convenzione originaria, deve essere registrata in "avere" di un conto numerario (es.: Debito vs Fornitore XYZ)

Sotto l'aspetto derivato (o economico) si rileva il sorgere di un componente negativo di reddito (costo) che, per convenzione, viene rilevato in "dare" di un conto di reddito la cui denominazione ricordi l'origine della collegata variazione numeraria (es.: Merci c/acquisti).

Acquisto di 500 Kg di grano per complessivi  
€ 700, pagamento in sospeso

Merci c/acquisti		Debiti Vs Fornitore XYZ	
Dare	Avere	Dare	Avere
700			700
↑			↑

### 3.4. Le Variazioni Permutative

Quando una variazione finanziaria è “bilanciata” da un’altra variazione finanziaria, il metodo della Partita Doppia appare improprio dato che i fatti amministrativi non presentano un duplice aspetto di osservazione diversificato (aspetto numerario e aspetto economico).

Le **permutazioni numerarie** possono essere osservate soltanto nell’aspetto numerario: controllo della cassa, dei Crediti, dei Debiti.

Il controllo dei movimenti monetari-finanziari non può essere perseguito solo attraverso la rilevazione dei fatti amministrativi osservabili simultaneamente nell’aspetto numerario e in quello economico:

- si osserva l’**aspetto originario** del fatto amministrativo rappresentato dalla variazione di cassa o dalla variazione numeraria che temporaneamente sostituisce la variazione di cassa;
- per **derivazione**, lo stesso fatto amministrativo viene riclassificato attraverso un’altra variazione numeraria dello stesso importo ma di segno contrario

Quando una **variazione finanziaria** è “bilanciata” da un’altra variazione finanziaria, abbiamo sempre:

$$(VF+ \text{“dare”}) = (VF- \text{“avere”})$$

che, nella registrazione, si compensano da sole.

Esempio di scrittura relativa ad Azienda che paga il proprio fornitore con bonifico bancario:

L'azienda paga il proprio fornitore per complessivi € 700 con bonifico bancario

Debiti Vs		Banca	
FORNITORE XYZ		c/c n°123456	
Dare	Avere	Dare	Avere
700			700
↑			↑

### 3.5. Le Variazioni permutative economiche

Esistono anche variazioni permutative con matrice prettamente economica ma sono più specifiche e molto più circostanziate rispetto alle variazioni permutative di matrice finanziaria esaminate in precedenza.

I fatti amministrativi osservabili soltanto sotto l'aspetto economico riguardano, infatti, prevalentemente:

- a) fatti amministrativi che originano **variazioni nei componenti di reddito** (es.: storni e rettifiche in sede di chiusura dell'esercizio)
- b) fatti amministrativi che comportano **variazioni fra i componenti del reddito e le parti ideali del capitale netto** (es.: rivalutazioni e svalutazioni di elementi patrimoniali)
- c) fatti amministrativi che generano **variazioni tra le parti ideali del capitale netto** (es.: trasferimento di riserve a capitale, di riserve ad altre riserve, riduzione capitale per perdite o per altre ragioni)

A conclusione di quanto sopra esposto, di seguito si fornisce un semplice riepilogo del funzionamento dei conti:

SERIE DI CONTI	<b>DARE</b>	<b>AVERE</b>
CONTI NUMERARI	Entrate	Uscite
CONTI DI REDDITO	Costi	Ricavi
CONTI DI CAPITALE	Decrementi di capitale	Incrementi di capitale

Abbiamo visto, pertanto, che attraverso il metodo della **Partita Doppia** possiamo ottenere in modo simultaneo la rappresentazione del Reddito (utili o perdite) e quella del Patrimonio, ovvero la situazione dei Crediti, dei Debiti, degli Investimenti, dei Disinvestimenti, ecc. e, più in generale, la variazione delle Attività e delle Passività cioè della “ricchezza”.

Le rilevazioni contabili in **Partita Doppia** consentendo:

- La determinazione del RISULTATO ECONOMICO (utile/perdita)
- La determinazione del PATRIMONIO DI FUNZIONAMENTO (attività/passività)

permettono la predisposizione di un vero e proprio **Bilancio di Esercizio** corredato di:

- STATO PATRIMONIALE (attività, passività e Patrimonio Netto)
- Conto Economico (costi e ricavi)

Dare una connotazione numerica agli eventi aziendali serve per comprendere la loro essenza e la dinamica aziendale e, dall’interpretazione, misurazione e analisi di questi numeri, arrivare a comprendere le performance aziendali per il miglior “governo” dell’azienda e per conoscerne gli aspetti che la caratterizzano.

Si parte dalla semplice rilevazione contabile, attraverso l’utilizzo di vari strumenti, a volte suggeriti dalla miglior prassi a volte anche obbligatori per Legge, per addivenire allo strumento Bilancio, frutto della elaborazione e della tecnica applicata.





## CAPITOLO 4

# LE RILEVAZIONI CONTABILI CON IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA

SOMMARIO: 4.1. *Il Piano dei Conti*. 4.2. *La Prima nota*. 4.3. *I Registri I.V.A.* 4.4. *Il Libro Mastro (o mastri contabili)*. 4.5. *Il Libro Giornale*. 4.6. *Altri registri*.

### 4.1. *Il Piano dei Conti*

Per effettuare le registrazioni contabili occorre un sistema organizzato di conti che prende il nome di **piano dei conti**. Si tratta, in sostanza, di una sorta di “elenco” che raccoglie tutti i conti che possono essere utilizzati nella contabilità aziendale ed è formulato in base alle esigenze della singola azienda. Il Piano dei Conti nasce per permettere agli addetti alla contabilità di classificare le operazioni, ottenere le giuste informazioni e redigere il bilancio. L'insieme di tutti i conti che formano il Piano dei Conti aziendali è, pertanto, un'opera sartoriale, all'occorrenza modificabile, che costituisce la Contabilità Generale dell'azienda descrivendo non solo l'elenco dei conti che formano tale contesto bensì racchiudendo e definendo anche le regole del loro funzionamento. Come abbiamo visto anche in precedenza, i conti, sono distintamente denominati e sono classificati in base ad una codificazione numerica o alfanumerica che consente di stabilire il necessario collegamento degli stessi con i libri contabili obbligatori. Con l'utilizzo delle procedure informatiche questa codifica ha assunto una importanza fondamentale poiché ormai nella digitazione della contabilità non si inserisce più la denominazione del conto ma direttamente il codice che lo identifica.

Nella maggior parte delle aziende il Piano dei Conti viene diviso in 4 sezioni: una identifica le Attività, una le Passività, una i Costi e, infine, una i Ricavi. All'interno delle singole sezioni, poi, la struttura del Piano dei Conti può prevedere anche più “livelli” di analiticità per tenere conto delle eventuali esigenze contabili e della numerosità dei conti. Nella

prassi è facile trovare Piani dei Conti strutturati su tre livelli: mastri, capoconti e sottoconti.

Di seguito si fornisce l'esempio di un piano dei conti molto semplice, non certamente esaustivo ma senz'altro utile per un approccio graduale e mirato quale ci prefiggiamo in questo momento

<b>Il piano dei conti</b>	
<i><b>Serie dei conti numerari</b></i>	<i><b>Serie dei conti di reddito</b></i>
<p><u><i><b>Valori numerari certi:</b></i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cassa</li> <li>- disponibilità liquide</li> </ul> <p><u><i><b>Valori numerari assimilati attivi:</b></i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Crediti v/clienti</li> <li>- effetti attivi</li> <li>- effetti allo sconto</li> <li>- effetti insoluti</li> </ul> <p><u><i><b>Valori numerari assimilati passivi:</b></i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Debiti v/fornitori</li> <li>- effetti passivi</li> <li>- ecc.</li> </ul> <p><u><i><b>Valori numerari presunti attivi:</b></i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ratei attivi</li> <li>- Crediti in moneta estera</li> <li>- fatture da emettere</li> <li>- ecc.</li> </ul> <p><u><i><b>Valori numerari presunti passivi:</b></i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ratei passivi</li> <li>- Debiti in moneta estera</li> <li>- fondo imposte</li> <li>- ecc.</li> </ul>	<p><u><i><b>Costi e ricavi di esercizio:</b></i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materie c/acquisti</li> <li>- prodotti c/vendite</li> <li>- oneri del personale</li> <li>- spese di vendita</li> <li>- consumi energetici</li> </ul> <p><u><i><b>Costi e ricavi pluriennali:</b></i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- macchinari</li> <li>- capannoni</li> <li>- titoli</li> <li>- partecipazioni</li> <li>- ecc.</li> </ul> <p><u><i><b>Costi e ricavi di differita imputazione:</b></i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prodotti c/rimanenze finali</li> <li>- Risconti attivi</li> <li>- Risconti passivi</li> <li>- ecc.</li> </ul> <p><i><b>Serie dei conti del capitale e delle sue parti ideali</b></i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- capitale sociale - riserva legale</li> <li>- riserva statutaria</li> <li>- fondo sovrapprezzo azioni</li> <li>- utile di esercizio ecc.</li> </ul>

#### 4.2. *La Prima nota*

La prima nota o brogliaccio non è un vero e proprio registro contabile e la sua tenuta non è obbligatoria. Si tratta di un registro a forma libera che, attraverso scritture definite elementari, rileva operazioni compiute via via in modo cronologico, seguendo la loro originaria successione nel tempo. È un registro facoltativo utilizzato per tenere memoria cronologica delle operazioni compiute e, unitamente alla documentazione giustificativa alla quale fa richiamo e riferimento, (ad esempio la fattura, la ricevuta, la contabile bancaria, ecc.) è propedeutico alle scritture contabili più complesse.

La Prima Nota traccia un percorso analitico, molto elementare, attraverso il quale avviene la ricostruzione e descrizione dei movimenti originari per prepararli alla loro classificazione e al loro inserimento in contabilità per registrare le variazioni finanziarie e/o economiche che ne conseguono.

Nell'era moderna, soprattutto con la possibilità di una consultazione informatica continua ed in "tempo reale"<sup>6</sup> e con la semplificazione contabile più volte raggiunta attraverso l'adozione di norme civilistiche e fiscali ad hoc, la Prima Nota ha perso molto del suo diffuso utilizzo risalente ai tempi della contabilità tenuta manualmente, quando era consigliabile avere traccia ed evidenza di quanto più possibile.

#### 4.3. *I Registri I.V.A.*

I Registri IVA riassumono tutte le transazioni e le operazioni soggette a normativa IVA (sia attive che passive) di un'attività. La compilazione e la conservazione di tali registri è obbligatoria per Legge per ogni titolare di Partita IVA.

Ai sensi del **D.P.R. n. 633/72**<sup>7</sup>, esistono tre diverse tipologie di regi-

---

<sup>6</sup> Si pensi, ad esempio, alla comodità della consultazione dell'estratto conto bancario riportante l'analiticità della movimentazione in entrata e uscita in tempo reale attraverso il sistema dell'Home banking.

<sup>7</sup> Il Decreto Presidente della Repubblica n° 633 del 26 ottobre 1972 è comunemente conosciuto come il Testo Unico Imposta sul Valore Aggiunto. Ricordiamo qui molto brevemente che l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni

stri IVA obbligatori per Legge che ogni soggetto IVA è tenuto a compilare e conservare:

- a) **Registro IVA fatture emesse o vendite (art. 23)**, che prevede l'annotazione in ordine cronologico di tutte le fatture emesse dall'attività;
- b) **Registro IVA acquisti (art. 25)**, che prevede l'annotazione in ordine cronologico di tutte le fatture e bollette doganali relative ai beni o servizi acquistati dall'attività;
- c) **Registro IVA corrispettivi (art. 24)**, che può sostituire il registro fatture emesse in caso di attività di vendita al dettaglio o simili.

Tutti i registri IVA devono essere conservati **secondo le norme di contabilità**:

- Non possono essere rovinati o danneggiati;
- Non possono presentare abrasioni;
- Non devono presentare spazi bianchi, interlinee o trasporti a margine;
- Qualora fossero presenti cancellazioni, devono risultare ben visibili e leggibili<sup>8</sup>.

Infatti, questi documenti devono essere presentabili alle Autorità deputate in caso di accessi e controlli fiscali.

I registri possono essere tenuti, oltre che con la tradizionale modalità cartacea, anche in modalità elettronica: in questo caso, qualora venisse richiesto in fase di controllo, dovranno comunque essere disponibili per la stampa immediata.

I registri possono essere tenuti, oltre che con la tradizionale modalità cartacea, anche in modalità elettronica: in questo caso, qualora venisse richiesto in fase di controllo, dovranno comunque essere disponibili per la stampa immediata. L'alternatività della "tenuta" dei registri contabili informatici rispetto a quelli tradizionali cartacei è stata recentemente estesa alla **conservazione** dal D.L. n. 73/2022, convertito dalla Legge 122/2022 del 19 agosto 2022. Il co. 2-*bis* dell'articolo 1 abroga l'obbligo

---

di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

<sup>8</sup> La cancellazione deve essere tale da lasciar comunque capire la precedente scrittura che viene corretta o cancellata.

annuale di conservazione sostitutiva digitale prevista in precedenza per i registri contabili tenuti con sistemi elettronici. Con le modificazioni apportate, l'attuale articolo 7, co. 4-*quater* D.L. n.357/1994 stabilisce che

«In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta e **la conservazione** di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto **sono, in ogni caso, considerate regolari** in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge **o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza».

Sarà, quindi, possibile tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Con la fatturazione elettronica **i registri IVA diventano precompilati**. Infatti l'**Art. 16, D.L. n. 124/19** prevede che per tutte le operazioni IVA effettuate l'Agenzia delle Entrate fornisca ai contribuenti il **registro IVA acquisti e vendite** in modo precompilato. La stessa modalità viene utilizzata per la **bozza di liquidazione periodica**.

Le bozze dei registri IVA all'interno del portale Fatture e Corrispettivi, possono essere modificate per aggiungere informazioni ulteriori rispetto a quelle previste, al fine di consentire l'elaborazione più puntuale delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE) e della dichiarazione IVA annuale, prevista dal 2023. È il caso della **data di esigibilità dell'imposta**, qualora diversa dalla data dell'operazione, nonché della **categoria del bene/servizio** e della **percentuale di detrazione** da applicare con riferimento all'imposta relativa all'acquisto di specifici beni/servizi.

#### 4.4. *Il Libro Mastro (o mastri contabili)*

Il Conto, come abbiamo visto, è un prospetto di rilevazione quantitativa graficamente distinto in due parti, Dare (sezione di destra) e Avere (sezione di sinistra) che viene anche chiamato "mastrino" (o partitario), da cui deriva il nome mastro.

Il Libro Mastro è formato da tutti i mastri (conti) che sono stati utilizzati dall'azienda per l'elaborazione della propria contabilità e si presenta alla stregua di un insieme di schede ognuna delle quali intestata ad un certo oggetto e popolate dai valori in Dare e Avere che sono stati originati dalla movimentazione contabile. Tranne che per alcuni regimi contabili particolarmente semplificati tipici di aziende di piccole dimensioni, il libro mastro diventa un libro obbligatorio in quanto civilisticamente legato alle dimensioni e natura dell'azienda e, fiscalmente, in quanto tipico delle imprese in contabilità ordinaria. Di fatto è un libro obbligatorio per tutte le società di capitali che sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria mentre per le altre imprese (ditte individuali, società di persone, professionisti) solo al superamento di determinati volumi di affari o per esplicita opzione.

#### *4.5. Il Libro Giornale*

Come il libro Mastro anche il Libro Giornale è per talune imprese un registro obbligatorio il cui scopo è quello di rilevare i fatti di gestione secondo un criterio cronologico: i fatti di gestione vengono rilevati in successione, giorno per giorno, secondo il momento della loro manifestazione finanziaria. Coloro che seguono la contabilità ordinaria registrano le operazioni relative all'attività aziendale in modo cronologico e completo, ponendone in evidenza sia gli aspetti finanziari che quelli economici che confluiscono in modo ordinato all'interno del Libro Giornale. Il Libro Giornale, pertanto, contiene le registrazioni di tutti i movimenti contabili di un'azienda.

La forma del Libro Giornale è variata nel tempo in conseguenza della evoluzione delle tecniche contabili e, soprattutto, dello sviluppo di quelle informatiche. Volendo proporre qui un esempio grafico di tale libro è possibile rappresentare questa forma:

<b>LIBRO GIORNALE</b>				
1	2	3	4	5
		Data		
		Conto da addebitare a Conto da accreditare <i>Descrizione</i>		

**colonna 1** si indica il numero progressivo del conto da addebitare all'interno del piano dei conti.  
**colonna 2** si indica il numero progressivo del conto da accreditare all'interno del piano dei conti.  
**Colonna 3** raccoglie il testo della scrittura vera e propria il c.d. "articolo"  
**Colonna 4** raccoglie gli importi degli addebitamenti  
**Colonna 5** raccoglie gli importi degli accreditamenti

#### 4.6. Altri registri

**Libro dei cespiti ammortizzabili:** è un libro necessario per tutti coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili e contiene il riepilogo delle movimentazioni in entrata (acquisti) ed in uscita (cessioni) di tutti i beni ad utilizzo pluriennale. È il libro che comprende quindi tutte le movimentazioni relative alle Immobilizzazioni Materiali e Immateriali dell'azienda ed è disciplinato dall'art. 16 del DPR 600/73.

Per ciascuna immobilizzazione, il libro cespiti deve riportare:

- l'anno di acquisizione;
- il costo originario;
- le eventuali rivalutazioni e le svalutazioni operate;
- il fondo di ammortamento (nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente);
  - il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta;
  - la quota annuale di ammortamento;
  - le eliminazioni dal processo produttivo.

Per quanto concerne gli immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, queste informazioni vanno indicate in relazione ad ogni singolo bene. Per tutti gli altri beni, invece, è possibile effettuare dei raggruppamenti per tipologie di beni omogenee (macchinari, impianti, arredi, ecc.).

**Libro Inventari:** è un libro che ha lo scopo di mostrare la situazione patrimoniale ed economica di un'azienda ad una certa data in modo sufficientemente dettagliato per comprendere, al di là della sintesi rappresentata dai conti aziendali, l'essenza del capitale aziendale. Per la prima volta viene redatto all'inizio dell'attività e, successivamente, alla fine di ogni esercizio contabile. In particolare nel libro inventari troviamo l'elenco analitico e dettagliato di tutti i conti aziendali, senza raggruppamenti di valori, l'elenco dettagliato dei clienti e fornitori dell'azienda e dei relativi saldi di fine periodo, l'inventario di magazzino e, più in generale, l'entità dei beni finiti, dei semilavorati, delle merci e delle materie prime, il loro valore economico ed i criteri seguiti per la loro valorizzazione. Il tutto allo scopo di porre in evidenza le consistenze ed i valori dell'azienda che trovano la loro sintesi all'interno del bilancio d'esercizio formato dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale a quella data.

**Libri previsti dalla legislazione sul lavoro (L.U.L.):** sono tutti i libri obbligatori per coloro che si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati. In pratica, oggi che non esiste più il libro matricola, gli stessi cedolini paga, pre-vidimati prima del loro utilizzo formale, elaborati ed emessi per ogni singolo lavoratore dipendente costituiscono il documento ufficiale che deve essere conservato e, all'occorrenza, esibito insieme al contratto che regola il rapporto di lavoro tra l'azienda ed il lavoratore.



## CAPITOLO 5

### IL SISTEMA CONTABILE

*SOMMARIO: 5.1. Cenni sul sistema contabile. 5.2. I criteri da seguire per la redazione del Bilancio. 5.3. I Postulati. 5.3.1. Principio della Prudenza. 5.3.2. Principio della Continuità aziendale. 5.3.3. Principio della Rappresentazione Sostanziale. 5.3.4. Principio della Chiarezza. 5.3.5. Principio della Neutralità. 5.3.6. Principio della Periodicità. 5.3.7. Principio della Comparabilità. 5.3.8. Principio della Costanza. 5.3.9. Principio della Competenza. 5.3.10. Principio della Rilevanza. 5.3.11. Il criterio del Costo.*

#### *5.1. Cenni sul sistema contabile*

A questo punto iniziamo ad entrare in modo sempre più specifico nel concetto di Sistema contabile per meglio comprenderne le funzioni e l'essenza. Come più volte ricordato esso si basa su

#### **DOCUMENTI ORIGINARI:**

Hanno la funzione di attestare le operazioni di gestione esterna e interna in modo da renderne possibile la registrazione, che in alcuni casi è obbligatoria e in altri facoltativa (es.: fatture, DDT, assegni bancari, contabili bancarie, etc.);

#### **SCRITTURE ELEMENTARI:**

Riguardano operazioni interne ed esterne ed hanno la funzione di:

- fornire informazioni dettagliate e approfondite su oggetti circoscritti o elementi particolari della gestione (es.: libro cassa, scadenziario cambiali passive, ecc.);
- servire da indispensabile supporto per l'elaborazione di altre scritture (es.: prima nota).

#### **SCRITTURE SEZIONALI:**

Sono scritture più complesse, che aggregano sistemi relativi a specifi-

ci elementi del patrimonio e a funzioni o settori aziendali (es.: contabilità IVA, di magazzino, contabilità delle banche, ecc.).

### **CONTABILITÀ GENERALE:**

Sono le scritture che ci permettono la registrazione di costi /ricavi – attività / passività.

La contabilità generale è, tra tutte, la forma di rilevazione maggiormente impiegata in azienda in relazione alle esigenze di rendicontazione e di controllo economico. Rappresenta un sistema decisamente ben consolidato e grandemente diffuso in quanto, oltre ad essere obbligatorio per legge, costituisce il supporto per il principale sistema delle informazioni dell'azienda nei confronti dei soggetti esterni. Le caratteristiche che contraddistinguono la contabilità generale sono così riassumibili:

- è **obbligatoria**, perché prevista dal codice civile e dalle norme fiscali;
- è **sistemica**, perché costituisce un insieme ordinato di scritture complesse aventi come scopo la determinazione del reddito d'esercizio e del capitale di funzionamento;
- è **formale**, perché registrata in libri ufficiali;
- è **consuntiva**, perché rileva i fatti della gestione passata;
- è **cronologica**, poiché rileva le singole operazioni aziendali in modo progressivo, secondo un ordine temporale;
- segue modelli e procedure di contabilizzazione tratti dalla dottrina e dalla prassi contabile.

Quando si parla di contabilità generale, il perimetro normativo di riferimento è costituito:

- dalle norme contenute nel codice civile (artt. 2214-2220 e 2423-2447);
- dalle leggi speciali per le aziende quotate in borsa (D.L. n. 58/98) o per le aziende operanti in specifici settori (assicurativi, bancari, editoria, sport, ecc.);
- dalla normativa fiscale (Testo Unico delle Imposte D.P.R. n. 917/1986, Legge IVA D.P.R. n. 633/1972 e numerose leggi speciali);
- dai principi contabili nazionali, elaborati sin dal 2001 dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)<sup>9</sup>;

---

<sup>9</sup> Come si legge sul sito web dedicato, l'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) è

- dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)<sup>10</sup>.

## 5.2. I criteri da seguire per la redazione del Bilancio

Tra gli scopi primari della contabilità, abbiamo detto, c'è senz'altro la redazione del bilancio inteso, come vedremo meglio anche più avanti, quale strumento di conoscenza e controllo oltre che propedeutico alla determinazione del reddito fiscalmente imponibile.

---

nato dall'esigenza avvertita da più parti di costituire uno standard setter nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile. L'Organismo Italiano di Contabilità è stato costituito, nella veste giuridica di una fondazione, il 27 novembre 2001. Alla stipula dell'atto costitutivo hanno partecipato, in qualità di Fondatori, le organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti privati interessate alla materia. In particolare, gli attuali Soci Fondatori sono: per la professione contabile, l'Assirevi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri; per i preparers, l'Abi, l'Alleanza delle Cooperative Italiane, l'Andaf, l'Ania, l'Assilea, l'Assonime, la Confagricoltura, la Confcommercio e la Confindustria; per gli users, l'Aiaf, l'Assogestioni e la Centrale Bilanci; per i mercati mobiliari, la Borsa Italiana. I Ministeri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze, nonché le Autorità Regolamentari di Settore (Banca d'Italia, Consob e Isvap) hanno sempre espresso il loro favore all'iniziativa.

<sup>10</sup> L'International Financial Reporting Standards (IFRS) e l'International Accounting Standards (IAS) sono le regole, i protocolli e gli standard di conformità emanati allo scopo di allineare e unificare i parametri finanziari a livello globale. IFRS.org definisce i principi IFRS "un unico insieme di principi contabili, sviluppati e mantenuti dall'International Accounting Standards Board con l'intento di far sì che tali principi siano applicati in maniera coerente a livello globale, dalle economie sviluppate, emergenti e in via di sviluppo, dando agli investitori e ad altri utilizzatori del bilancio la possibilità di confrontare la performance finanziaria di società quotate in borsa con i loro concorrenti internazionali a parità di valore." Tali principi mirano a ridurre le differenze tra gli standard contabili al fine di: promuovere lo sviluppo di un mercato competitivo e finanziario integrato, promuovere la trasparenza delle informazioni finanziarie, proteggere gli investitori, effettuare valutazioni finanziarie equivalenti di aziende operanti in vari settori e residenti in vari stati membri dell'Unione Europea. I principi contabili emanati dal International Accounting Standards Board (IASB) sono noti come International Accounting Standards. Furono originariamente pubblicati dall'International Accounting Standards Committee (IASC) tra il 1973 e il 2001, mentre gli IFRS sono nati nel 2001 e sono stati pubblicati dall'International Accounting Standards Board (IASB) subito dopo la sua creazione. I nuovi principi IFRS e i relativi aggiornamenti sarebbero stati poi preferiti ai principi IAS.

Secondo l'Art. 2423, co. 2 e 3, c.c. il bilancio deve:

- essere redatto con chiarezza;
- rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio;
- fornire le informazioni sufficienti per raggiungere i suddetti scopi.

Il bilancio deve essere conformato ai principi contabili che si distinguono in **principi contabili generali o postulati** del bilancio di esercizio e **principi contabili applicati**.

I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio.

### 5.3. I Postulati

Volendo esemplificare il più possibile possiamo affermare che i postulati di bilancio sono i principi fondamentali e linee guida che gli amministratori devono rispettare come riferimento alla redazione del bilancio d'esercizio per fornire informazioni corrette sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

La formazione del bilancio di esercizio si basa principalmente su regole tecnico-ragionieristiche che interpretano ed integrano le norme del codice civile in modo che il bilancio assuma, a tutti gli effetti, le sue funzioni a vario titolo informative.

Queste regole tecnico-ragionieristiche prendono il nome di Principi Contabili.

Da qui, appunto, la distinzione tra Principi generali (Postulati) e Principi di redazione (Principi contabili).

I Postulati del bilancio sono disciplinati all'interno del codice civile, in particolare l'art. 2423-*bis* disciplina i *Principi di redazione del bilancio* ma anche gli articoli 2423 (Redazione del bilancio) e 2423-*ter* (Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico) recano norme di carattere generale in materia di redazione del bilancio.

Partendo dai Principi generali, l'Organismo Italiano di Contabilità, provvede a declinare i postulati generali contenuti nelle norme del codice civile nei singoli Principi contabili che vengono emanati e, periodicamente, rivisitati ed eventualmente corretti e/o modificati.

Di questo tema particolare si occupa il Principio contabile **OIC 11** documento che ha lo scopo di individuare la **finalità del bilancio d'esercizio ed i suoi postulati**.

Esso contiene, pertanto, i riferimenti per la formazione del bilancio d'esercizio affinché possa assolvere la sua peculiare funzione informativa.

Il 22.3.2018, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato una versione aggiornata e riveduta dell'OIC 11 «Finalità e postulati del bilancio d'esercizio», che ha completato nella sostanza la riscrittura dei principi contabili nazionali, inerenti il bilancio, avvenuta a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 139/2015.

A questo punto si passano in rassegna i postulati del bilancio.

### *5.3.1. Principio della Prudenza*

Il principio della prudenza si trova nel codice civile fra i «principi di redazione del bilancio» all'art. 2423-bis, co. 1, n. 1: «la valutazione delle voci deve essere fatta **secondo prudenza**...». Questo principio, sostanzialmente, tende ad evitare che vi sia una sovrastima del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento ad esso collegato. Ricordiamo qui (ma lo vedremo meglio anche più avanti) che il criterio base delle valutazioni delle voci di bilancio è quello che fa riferimento al costo storico e che, nella determinazione del reddito, devono essere considerate le perdite, anche se solamente presunte, e considerati i rischi prevedibili<sup>11</sup> mentre non vanno presi in considerazione i profitti non ancora realizzati. Per quanto riguarda nello specifico gli utili, il principio della prudenza risulta estremamente rafforzato nel codice civile che, esplicitamente, prevede che si possano indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio<sup>12</sup>. Ovviamente l'estensore del bilancio dovrà non eccedere nell'applicazione di tale principio per evitare di cadere nel rischio di redigere un bilancio inattendibile e non corretto pregiudicando in tal modo gli interessi dei singoli azionisti o soci.

---

<sup>11</sup> Si deve tener conto, infatti, delle perdite e dei rischi di competenza dell'esercizio pur se conosciuti dopo la sua chiusura e prima dell'approvazione del bilancio.

<sup>12</sup> Cfr Art. 2423-bis, co. 1, n. 2 c.c..

### 5.3.2. Principio della Continuità aziendale

L'art. 2423-*bis* c.c., sempre al co. 1 n. 1 prevede che la valutazione delle voci deve essere fatta, non solo secondo prudenza, ma anche nella “**prospettiva della continuazione dell'attività**”. Ciò vuol dire che bisogna tener conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. Questo principio, trattando di **going concern**, è evidentemente riferito ai criteri di valutazione da applicare nella stesura dei bilanci ordinari e non certo di quelli straordinari. Si rivolge ad imprese che abbiano la prospettiva ragionevole di proseguire nel tempo la loro attività in modo che i valori vengano espressi con applicazione di criteri di funzionamento e non certo di realizzo<sup>13</sup>.

In linea di principio, l'azienda è in continuità aziendale quando è in grado di pervenire ad una condizione di economicità soddisfacente che consenta di prevedere una adeguata remunerazione del capitale di rischio mantenendo un equilibrio monetario e di gestione che soddisfi le aspettative dei soggetti coinvolti (*stakeholders*).

I bilanci straordinari, infatti, sono redatti in determinate circostanze di vita dell'azienda (ad esempio, la fase della liquidazione, la fusione, la scissione, ecc.) e, per questo motivo, non vengono redatti secondo il principio della continuità aziendale. Lo scopo di un bilancio straordinario non è certo quello di determinare un risultato di esercizio seguendo criteri prudenziali trattandosi, il più delle volte, di bilanci volti alla determinazione di valori patrimoniali di realizzo che poco hanno a che vedere con quelli di funzionamento.

Naturalmente la validità del principio della continuità della gestione deve essere accertata prima di procedere alla redazione del bilancio e ciò rende evidente quanta responsabilità in tal senso risieda nell'organo amministrativo che redige il bilancio e, se previsto, nell'organo di controllo.

Il tema della verifica della sussistenza della continuità aziendale è senza dubbio particolarmente delicato e di grande rilevanza tenuto conto anche di quanto accaduto a livello generale in conseguenza del COVID-19 e, più nello specifico, nella riforma della Legge fallimentare

---

<sup>13</sup> Tipico criterio applicato ai valori di bilancio di una realtà in stato di liquidazione che mira alla vendita dei propri assets.

da cui ha preso vita il nuovo Codice della Crisi d'impresa, un nuovo compendio normativo che introduce una serie di obblighi a carico degli amministratori e degli organi di controllo volti ad attuare procedure atte a rilevare tempestivamente la crisi d'impresa.

Il codice civile non fornisce indicazioni specifiche e dettagliate su come gli amministratori debbano valutare l'esistenza del presupposto di continuità aziendale. Certo è che, in questa situazione, il principio di continuità aziendale non pare poter essere considerato solo un postulato del bilancio quanto piuttosto una condizione di base sulla quale redigerlo.

A questo punto risulta fondamentale che vi sia una struttura aziendale adeguata ad una forma di gestione che, favorendo una precoce rilevazione dello stato di crisi o di insolvenza, e quindi di non continuità aziendale, limiti il più possibile la responsabilità personale degli amministratori e degli eventuali revisori. Il probabile stato di insolvenza, che di fatto preclude ed interrompe la continuità aziendale, potrà essere garantito solamente da un adeguato assetto organizzativo aziendale, commisurato alle dimensioni della realtà di cui trattasi, che renda possibile, senza indugio, l'adozione a l'attuazione degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

Risulta altresì evidente che lo stato di continuità aziendale dovrà essere valutato diversamente alla luce di quelli che potrebbero essere fattori esterni straordinari<sup>14</sup> piuttosto che fattori endemici all'azienda.

### 5.3.3. *Principio della Rappresentazione sostanziale*

L'art. 2423-*bis* c.c., così come modificato dall'art. 6 D.Lgs. 139/2015, al nuovo punto 1-bis aggiunge: «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto».

Viene chiaramente introdotto il postulato generale della rappresentazione sostanziale e contemporaneamente viene eliminata al punto 1)

---

<sup>14</sup> Il periodo della pandemia da COVID-19, per esempio, ha portato addirittura ad una "sospensione tecnica" della verifica del "going concern" nel senso che, per i bilanci chiusi nel periodo 2020-2021, la verifica della continuità aziendale andava fatta con riferimento alla situazione oggettivamente esistente nel periodo immediatamente antecedente allo stato di emergenza proclamato.

l'ambigua formulazione «la valutazione deve essere effettuata tenuto conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo».

La sostanza va riferita al contratto o all'operazione in questione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio, secondo un approccio più coerente con la disposizione contenuta nella Direttiva 2013/34/UE (*substance over form*).

La nuova nozione di «prevalenza della sostanza» è posta allo stesso livello gerarchico degli altri principi di redazione, poiché il dettato dell'art. 2423-*bis* c.c. è riferito alla definizione «generale» dei principi in base ai quali deve essere redatto il bilancio.

In questo modo si è voluto evidenziare come nel bilancio la sostanza economica dell'operazione o del contratto siano più rilevanti della stessa forma giuridica che deve essere “semplicemente” funzionale alla puntuale individuazione della realtà economica dell'operazione<sup>15</sup>.

#### 5.3.4. Principio della Chiarezza

Il principio di chiarezza (comprensibilità) è previsto del codice civile all'art. 2423, co. 2, «il **bilancio deve essere redatto con chiarezza**».

Detto principio è richiamato anche nell'art. 2217, co. 2, c.c., il quale dispone che il bilancio deve «dimostrare con **evidenza** e verità gli utili conseguiti o le perdite subite».

Ulteriore specificazione del principio di chiarezza è contenuta nell'art. 2423, co. 3, c.c., il quale prevede che

«se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni **complementari** necessarie allo scopo».

Il Framework<sup>16</sup>, prevede che una qualità essenziale delle informazioni contenute nel bilancio è che esse siano **facilmente comprensibili** dagli **utilizzatori**.

---

<sup>15</sup> In questo senso è bene comunque puntualizzare che le norme tributarie, per l'ottenimento dei benefici fiscali, richiedono la contabilizzazione della forma giuridica dell'operazione (ad esempio: leasing finanziario, Lease back, contratti di pronto contro termine, ecc.).

<sup>16</sup> La prassi, la metodologia applicata.



### 5.3.5. Principio della Neutralità

Il principio di neutralità (imparzialità) non è disciplinato dal codice civile, ma rientra nel principio più generale della «rappresentazione veritiera e corretta».

La prassi internazionale stabilisce che «**per essere attendibile**, l'**informazione** contenuta nel bilancio **deve essere neutrale**, ovvero sia **scevro da distorsioni preconcrete**. Il bilancio non è neutrale se, tramite la scelta delle informazioni o la presentazione delle stesse, è in grado di influenzare il processo decisionale o di giudizio al fine di ottenere un predeterminato risultato o esito».

Il documento OIC 11, al paragrafo 8, prevede che il processo di formazione del bilancio venga condotto con neutralità da parte del redattore. Il principio di neutralità richiede che il bilancio sia scevro da distorsioni preconcrete nell'applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio.

La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il **procedimento formativo** del bilancio e soprattutto per quanto concerne gli **elementi soggettivi**.

### 5.3.6. Principio della Periodicità

Il bilancio di esercizio o di funzionamento si riferisce ad un periodo amministrativo (o esercizio) e non all'intera vita aziendale.

Tale principio è rinvenibile nell'art. 2217 c.c., dove si stabilisce che «l'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa».

### 5.3.7. Principio della Comparabilità

In questo caso ci si riferisce alla comparabilità nel tempo dei bilanci. Il codice civile (art. 2423-ter, co. 5, c.c.) prevede che

«per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato l'**importo** della **voce corrispondente** dell'**esercizio precedente**. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento

o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella Nota Integrativa».

Il documento OIC 29 «Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio» disciplina la declinazione pratica di tale previsione e, in particolare, gli effetti che si producono sul bilancio comparativo in conseguenza dei cambiamenti di principi contabili o correzione di errori rilevanti.

### 5.3.8. Principio della Costanza

L'art. 2423-*bis*, co. 1, n. 6, c.c. prevede che i criteri di valutazione **non possano** essere **modificati** da un esercizio all'altro.

Il co. 2, inoltre, stabilisce che **deroghe** a tale principio sono consentite **in casi eccezionali** e che in questi casi la Nota Integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Secondo il documento OIC 11, paragrafo 34, il postulato della costanza dei criteri di valutazione permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della società nel susseguirsi degli esercizi.

Questo postulato rende più agevole l'analisi dell'evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da parte dei destinatari dei bilanci riducendo, al contempo, i margini di discrezionalità degli amministratori.

Il documento OIC 29, come detto anche in precedenza, prevede disposizioni applicative nel caso di cambiamento del criterio di valutazione.

### 5.3.9. Principio della Competenza

Nel codice civile il principio di competenza è previsto nei «principi di redazione del bilancio» all'art. 2423-*bis*, nn. 3 e 4.

In particolare si deve tener conto:

- dei Proventi e degli Oneri di competenza dell'esercizio, **indipendentemente** dalla **data** dell'**incasso** o del **pagamento**;
- dei **rischi** e delle **perdite** di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti **dopo** la **chiusura** dell'esercizio.

Il principio contabile OIC 11, ai paragrafi 29-32, individua la competenza come il **criterio temporale** con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al Conto Economico ai fini della determinazione del risultato d'esercizio.

In attuazione di tale previsione, le regole dei singoli principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione nel Conto Economico dei fatti aziendali è conforme al principio della competenza.

### *5.3.10. Principio della Rilevanza*

Con l'emanazione del D.Lgs. 139/2015 il **principio di rilevanza** è stato espressamente individuato e normato nel co. 4 dell'art. 2423 c.c., che così recita:

«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione».

### *5.3.11. Il criterio del Costo*

Le norme del codice civile relativamente ai bilanci e i principi contabili nazionali sono basati sul criterio del **costo storico**. Il costo storico è il dato iniziale da cui partire, l'elemento certo che contraddistingue il valore iniziale di riferimento di un bene, di un servizio, di una determinata operazione che dovrà poi confluire nella contabilità e nel bilancio.

**Deroghe** a questo principio possono essere fatte solamente nei seguenti casi:

- valutazione con il **metodo del Patrimonio Netto del valore delle partecipazioni** di imprese controllate e collegate (art. 2426, nn. 3 e 4, c.c.; OIC 21);
- valutazione dei **lavori in corso** su **ordinazione**, per i quali è pre-

vista la valutazione sulla base dei corrispettivi contrattuali (art. 2426, n. 11, c.c.; OIC 17), ovvero dei S.A.L.<sup>17</sup>;

- valutazione al *fair value* degli **strumenti finanziari derivati** (art. 2426, n. 11-bis, c.c.; OIC 32)<sup>18</sup>;
- applicazione di **leggi speciali** di rivalutazione dei beni.

---

<sup>17</sup> Stato Avanzamento Lavori.

<sup>18</sup> In base alla definizione contenuta nel principio contabile internazionale IASB/IFRS13 (ripresa dei principi contabili nazionali OIC 9, e OIC 32), il fair value è considerato il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività, ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

## CAPITOLO 6

### IL BILANCIO DI ESERCIZIO

*SOMMARIO: 6.1. Cos'è il Bilancio d'Esercizio. 6.2. Dalla contabilità al Bilancio d'Esercizio. 6.3. Le scritture di assestamento. 6.4. Le scritture di completamento. 6.5. Le scritture di Integrazione. 6.6. Le scritture di rettifica. 6.7. L'Ammortamento. 6.8. Il Riepilogo dei saldi contabili e la formazione del bilancio. 6.9. Le scritture di riepilogo. 6.10. L'obbligatorietà del Bilancio.*

#### *6.1. Cos'è il Bilancio d'Esercizio*

Le funzioni di un Bilancio d'Esercizio sono diverse e tutte estremamente importanti. Partiamo con il dire che il Bilancio d'Esercizio è un documento contabile compilato alla fine di un determinato periodo per evidenziare i risultati conseguiti dalla gestione dell'azienda. Nel Bilancio confluiscono, quindi, tutti i valori rilevati con la contabilità generale.

Sostanzialmente è un documento di sintesi, più o meno articolato a seconda dei casi che vedremo, dal quale desumere l'andamento economico dell'azienda in un determinato arco temporale (che può essere, per esempio, un esercizio completo di un anno ovvero anche un periodo più breve infrannuale) e la sua struttura patrimoniale e finanziaria a conclusione di detto periodo.

Già abbiamo fatto cenno alla funzione di tutela e conoscenza della contabilità in generale. Qui ancora di più possiamo affermare che il Bilancio d'esercizio, per come si conforma e per i dati che contiene, è lo strumento tecnico che oltre alla funzione informativa assolve anche alle esigenze di controllo dell'imprenditore, in primis, e di tutti coloro che hanno interesse a ciò.

I dati del Bilancio sono di derivazione contabile, come detto generalmente ordinari (esistono bilanci straordinari redatti appositamente in determinate circostanze di vita dell'azienda: es. liquidazione, trasformazione, ecc.) e consuntivi (esistono i bilanci preventivi che vengono definiti budget).

Il Bilancio d'esercizio consente anche l'effettuazione di importanti confronti sia nel tempo, tra bilanci di vari periodi per verificare le performance aziendali rispetto ad uno o più periodi precedenti che nello spazio, attraverso la comparazione a bilanci di altre aziende operanti nello stesso settore economico per misurare la competitività dell'azienda nel settore economico-operativo di appartenenza.

## 6.2. Dalla contabilità al Bilancio d'Esercizio

I dati ed i valori che, pur correttamente e puntualmente rilevati, sono in prima battuta desumibili dalla contabilità generale non sono immediatamente idonei alla formazione di un bilancio di esercizio accurato e idoneo a supportare gli scopi poc'anzi enunciati. Per vari motivi vanno esaminati e, all'occorrenza, corretti in quanto la iscrizione in contabilità dei fatti di gestione avviene sulla base del principio della loro manifestazione finanziaria, senza preoccuparsi del fatto che siano effettivamente e completamente idonei a rappresentare e fornire quelle informazioni economiche, finanziarie e patrimoniali relative a quel determinato periodo e solo di quel periodo. Diversi sono, come vedremo anche in seguito, i principi che devono essere seguiti ed applicati per addivenire al Bilancio di esercizio redatto per giusta competenza.

Il primo passaggio, proprio come da sempre evidenziato dai primi studiosi e contabili, è assicurarsi che tutte le scritture contabili effettuate siano "quadrate"<sup>19</sup>.

È un concetto che abbiamo già incontrato e che caratterizza la contabilità generale tenuta con il metodo della partita doppia.

---

<sup>19</sup> Come già ampiamente descritto, la partita doppia è un metodo di scrittura contabile consistente nel registrare le operazioni aziendali simultaneamente su due conti ("dare-avere", secondo il principio della duplice rilevazione simultanea), allo scopo di determinare il reddito di un dato periodo amministrativo e di controllare i movimenti monetari-finanziari della gestione. Fu descritto, in maniera più approfondita rispetto ai suoi predecessori dal frate matematico italiano Luca Pacioli, nel suo libro *Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita* (Venezia, 1494). Pacioli Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo (Borgo Sansepolcro, 1445 circa – Borgo Sansepolcro, 19 giugno 1517), è stato un religioso, matematico ed economista italiano, riconosciuto come il fondatore della ragioneria.

**Il totale delle eccedenze in dare è esattamente pari, per via del sistema di contabilizzazione in partita doppia, al totale delle eccedenze in avere.**

La tecnica contabile, da sempre, suggerisce la redazione periodica di un **prospetto utile al controllo «dell’uguaglianza tra addebitamenti ed accreditamenti»** che deve sempre sussistere quando le scritture contabili vengono effettuate secondo il metodo della partita doppia.

Questo prospetto prende appunto il nome di **BILANCIO DI VERIFICA** che rileva i totali di tutti i conti che hanno funzionato nel periodo preso in considerazione, suddividendo in righe e colonne i valori, distinguendo quelli con segno “**dare**” da quelli con segno “**avere**”.

Prima il metodo del «ricalco» e, successivamente, la «meccanizzazione» della contabilità hanno di fatto eliminato gli errori di trascrizione e registrazione togliendo al Bilancio di Verifica una delle sue essenziali funzioni di controllo della quadratura dei conti:

**Totale DARE = Totale AVERE**

<b>BILANCIO DI VERIFICA AL 31/12/20XX</b>			
<b>SALDI DARE</b>		<b>SALDI AVERE</b>	
CASSA	100	DEBITI	100
CREDITI	40	CAMBIALI PASSIVE	60
TERRENI	60	CAPITALE SOCIALE	40
MACCHINARI	100	FONDO TFR	45
ACQUISTI MERCE	100	RICAVI DI ESERCIZIO	200
SALARI E STIPENDI	70	PLUSVALENZE	20
INTERESSI PASSIVI	5	DIVIDENDI	10
<b>TOTALE</b>	<b>475</b>	<b>TOTALE</b>	<b>475</b>

Questo è il primo passaggio, intermedio, per procedere alla formazione del bilancio, posto che, come è facile vedere, da questo prospetto non ricaviamo alcuna informazione circa la situazione economica e finanziaria-patrimoniale della nostra azienda.

Occorre procedere ad integrare e rettificare i valori contabili per addivenire alla determinazione dei componenti del reddito di competenza del periodo di riferimento che concorrono alla determinazione del reddito di esercizio.

Infatti, come già accennato anche in precedenza, durante l'esercizio la contabilizzazione delle operazioni di gestione aziendale si ha nel momento della manifestazione finanziaria. Rilevano i fatti di gestione nel momento in cui essi originano movimenti di denaro, credito, Debiti. I componenti positivi e negativi di reddito misurati dalle variazioni finanziarie sono registrati contabilmente senza tener conto del principio della competenza economica. Al contrario, nessun costo o ricavo, anche se di competenza, viene registrato dalle scritture d'esercizio in mancanza di manifestazione finanziaria.

In **sede di chiusura**, invece, il problema che si pone è un altro: la **determinazione analitica del reddito di esercizio**. Per arrivare a questo risultato il **principio generale più importante** che il redattore del bilancio deve conoscere è il **PRINCIPIO DELLA COMPETENZA** in base al quale ai Ricavi di competenza di un determinato periodo (stabilita in base alla tipologia dei ricavi, es.: immobili al rogito, merci alla data di consegna, ecc.) devono essere contrapposti/correlati tutti i relativi Costi che hanno concorso a determinarli indipendentemente dall'avvenuta manifestazione numeraria.

Al **termine dell'esercizio**, a seconda delle circostanze, pertanto:

- Per gli elementi già registrati non di competenza dell'esercizio sarà opportuno **estrapolare** quegli aspetti che riguardano altri esercizi siano essi precedenti o successivi;
- Sarà necessario **integrare** le registrazioni effettuate in corso d'anno in presenza di operazioni che, seppure non accompagnate dalla relativa documentazione (es. cessione beni senza rilascio contestuale della fattura), siano di competenza del medesimo esercizio.

Per **attribuire a ciascun esercizio sociale tutti gli elementi reddituali di sua competenza, e solo quelli di sua competenza, occorrono** perciò **aggiustamenti** a fine periodo.

A fine anno occorre quindi effettuare quella rilevazione dei «rapporti giuridici» che sarebbe troppo complesso gestire nella contabilità di tutti i giorni. Sono necessarie quelle registrazioni che riguarderanno:

- Rapporti giuridici con altri soggetti in corso di svolgimento al termine dell'esercizio;
- Distribuzione tra vari esercizi degli elementi reddituali già registrati (o ancora da registrare) in contabilità.



### 6.3. Le scritture di assestamento

Le **scritture di assestamento** consentono di determinare contemporaneamente la competenza dei componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio e gli elementi del patrimonio di funzionamento.

In altri termini tali scritture "assestano" la contabilità in base al **principio della competenza economica** provvedendo ad integrare e rettificare i valori già rilevati nei conti.

Si tratta, sostanzialmente, di:

- a) **Aggiungere** i componenti di reddito che sono economicamente già maturati, ma che non sono stati ancora rilevati perché la loro manifestazione finanziaria avverrà solo in futuro; a tale scopo si devono comporre due ordini di scritture:
  - **le scritture di completamento** con le quali vengono rilevate quelle operazioni che competono temporalmente ed economicamente all'esercizio, ma che in precedenza non sono state registrate in contabilità perché la relativa manifestazione finanziaria si origina solo a fine esercizio;
  - **le scritture di integrazione** con le quali vengono aggiunti costi e ricavi parzialmente di competenza dell'esercizio in chiusura, in precedenza non registrati in quanto a "manifestazione finanziaria futura".
- b) **Scindere** quei componenti di reddito che sono stati già rilevati, in quanto si è già avuta la loro manifestazione finanziaria, ma che riguardano economicamente più esercizi, al fine di individuare la quota di competenza del periodo amministrativo in esame e quella di competenza dei periodi successivi; allo scopo si compilano:
  - **le scritture di rettifica** con le quali si sospendono quei ricavi e costi che sono già stati rilevati in quanto hanno avuto la loro manifestazione finanziaria, ma che non sono ancora economicamente maturati;
  - **le scritture di ammortamento** con le quali vengono assegnate le quote dei costi pluriennali che si vogliono far gravare sull'esercizio.

Nell'individuazione dell'**aspetto originario** (o immediato) di osservazione, la **sostituzione dell'aspetto numerario con l'aspetto econo-**

**mico** è collegata al cambiamento delle informazioni che si vogliono ottenere mediante le rilevazioni contabili.

Il controllo dei movimenti monetari finanziari impone che l'aspetto originario di osservazione dei fatti amministrativi sia quello numerario.

Il calcolo del reddito di esercizio esige invece che l'aspetto originario di osservazione delle operazioni di rettifica sia quello economico.

In questo contesto il principio di competenza porta alla distinzione tra:


### ENTRATE e RICAVI

- poiché la rilevazione contabile di un'entrata di denaro a fronte di una vendita non è detto che sia in tutto o in parte un Ricavo di esercizio.

### SPESE e COSTI

- poiché la spesa sostenuta per l'acquisto di un bene o di un servizio non è detto che sia un costo da imputare in tutto o in parte al Conto Economico dell'esercizio.

Riassumendo, quando parliamo di **scritture di assestamento** ci riferiamo a:



#### 6.4. Le scritture di completamento

Con le **scritture di completamento** si rilevano costi e ricavi relativi a operazioni temporalmente ed economicamente di intera competenza dell'esercizio, in precedenza non registrate in quanto misurate da variazioni finanziarie liquidabili nel loro esatto ammontare soltanto alla fine del periodo amministrativo.

Tali scritture si riferiscono, per esempio, alla rilevazione:

- *degli interessi maturati sui conti correnti, sui Crediti e sui Debiti;*
- *delle operazioni già concluse delle quali non sono stati ricevuti o non sono stati emessi i documenti di credito o di debito;*
- *dello stralcio (cancellazione) di Crediti per la parte ritenuta inesigibile;*
- *della quota maturata nell'anno del TFR a favore del personale dipendente;*
- *delle imposte di competenza dell'esercizio.*

È in questo contesto operativo che incontriamo voci di bilancio denominate *Crediti vs Clienti per Fatture da Emettere* oppure *Debiti vs Fornitori per Fatture da Ricevere*.

Può infatti succedere che l'azienda abbia effettuato vendite o acquisti di prodotti e/o servizi in prossimità della fine del periodo di riferimento (fine esercizio) ma che la relativa fattura di vendita o di acquisto non sia ancora stata emessa o pervenuta. Poiché durante il normale processo di contabilizzazione i fatti di gestione sono rilevati nel momento in cui si verifica la manifestazione finanziaria, non essendo ancora stato emesso o ricevuto il documento fattura, l'operazione non viene ancora registrata ed il ricavo relativo alla vendita o alla prestazione effettuata ovvero il costo relativo all'acquisto o alla prestazione ricevuta non ancora rilevati.

In questa situazione il bilancio non rappresenterebbe la realtà perché privo di quei ricavi e/o costi che indubbiamente sono di competenza del periodo.

Dal punto di vista contabile si dovrà pertanto procedere:

- nel caso di ricavo per fattura da emettere, alla rilevazione di una Variazione Economica positiva VE+ registrata in AVERE del conto Ricavi per Vendite o Prestazioni e, in contropartita, una Variazione Finanziaria Attiva VF+ registrata in DARE che incrementerà il conto Crediti Verso Clienti per fatture da emettere;

- nel caso di costo per fattura da ricevere, alla rilevazione di una Variazione Economica negativa VE- registrata in DARE del conto Costo per Merci o Servizi e, in contropartita, una Variazione Finanziaria Negativa VF- registrata in AVERE che incrementerà il conto Debiti Verso Fornitori per fatture da ricevere.

La registrazione riguarderà comunque solo il Ricavo conseguito o il Costo sostenuto e non l'IVA che verrà rilevata solo in occasione dell'emissione o ricevimento della fattura emessa o di acquisto.

Quindi cosa accade nell'esercizio successivo a quello di riferimento del nostro bilancio quando sarà emessa o arriverà la fattura? Evidentemente non si dovrà procedere alla rilevazione del Ricavo o del Costo in quanto a ciò si è già provveduto nell'esercizio precedente per ottemperare al principio della competenza.

Dal punto di vista contabile si dovrà pertanto procedere:

- nel caso di fattura emessa, alla rilevazione di una Variazione Finanziaria Positiva VF+ di importo pari al totale della fattura emessa registrata in DARE del conto Crediti verso Clienti e, in contropartita, una Variazione Finanziaria Negativa VF- del solo importo relativo all'IVA registrata in AVERE, che incrementerà il conto Debiti verso Erario per IVA da versare, ed anche un'altra Variazione Finanziaria Negativa VF- del solo importo relativo al Ricavo rilevato nell'esercizio precedente registrata in AVERE del conto Crediti Verso Clienti per fatture da emettere a chiusura di questo conto transitorio;
- nel caso di fattura ricevuta, alla rilevazione di una Variazione Finanziaria Negativa VF- di importo pari al totale della fattura ricevuta registrata in AVERE del conto Debiti verso Fornitori e, in contropartita, una Variazione Finanziaria Positiva VF+ del solo importo relativo all'IVA registrata in DARE, che incrementerà il conto Crediti verso Erario per IVA da detrarre, ed anche un'altra Variazione Finanziaria Positiva VF+ del solo importo relativo al Costo rilevato nell'esercizio precedente registrata in DARE del conto Debiti Verso Fornitori per fatture da ricevere a chiusura di questo conto transitorio.

### 6.5. Le scritture di integrazione

Le **scritture di integrazione** rilevano, misurate da variazioni finanziarie presunte, quote di ricavi e di costi di parziale competenza dell'esercizio e anche costi che, in precedenza non registrati perché avranno la loro manifestazione finanziaria in futuro, si vogliono prudenzialmente attribuire all'esercizio.

Tali scritture riguardano la rilevazione:

- della svalutazione dei Crediti;
- delle quote di costi e di ricavi misurate dai Ratei passivi e attivi;
- degli accantonamenti nei fondi oneri futuri;
- degli accantonamenti nei fondi rischi.

Per quanto riguarda la svalutazione Crediti, si tratta di un'operazione che viene posta in essere ogni qual volta ci sia il rischio concreto che non vengano in tutto o in parte pagati alla loro scadenza. Per ragioni di prudenza non si può non tener conto di ciò ma considerato che non si è nemmeno certi della possibile futura insolvenza non si può nemmeno stralciare il credito dal bilancio. Il principio di competenza economica impone la rilevazione della perdita che si teme possa verificarsi e ciò deve avvenire proprio nello stesso esercizio in cui il credito è sorto ed il ricavo è stato rilevato.

Dal punto di vista contabile di dovrà pertanto procedere:

- con la rilevazione di una Variazione Economica Negativa VE- di importo pari alla quota di credito che si presume possa essere inesigibile registrata in DARE del costo Svalutazione Crediti e, in contropartita, la rilevazione di una Variazione Finanziaria Negativa VF- registrata in AVERE del conto Fondo svalutazione Crediti che va a rettificare indirettamente il valore dei Crediti.

Nello stesso modo, attraverso specifiche voci di bilancio denominate *Ratei Attivi e Ratei Passivi*, si imputano al bilancio redatto per competenza, rispettivamente, ricavi o costi maturati ma che non sono stati rilevati nel corso dell'esercizio in quanto ripartibili tra due o più esercizi in ragione del tempo.

Volendo qui riassumere, i **Ratei**:

- sono **valori finanziari** presunti;
- possono essere considerati dei Crediti e dei Debiti "**potenziali**";

- misurano quote di ricavi o di costi **già maturati** e quindi di competenza dell'esercizio;
- la loro entità varia in relazione al **tempo**;
- sono relativi a ricavi o costi a rilevazione **posticipata**;
- hanno lo **stesso segno** del componente di reddito a cui si riferiscono;
- sono **poste di integrazione** in quanto "aggiungono" componenti al reddito d'esercizio in precedenza non rilevati.

I Fondi oneri futuri rappresentano Debiti dell'azienda che hanno la caratteristica di essere certi nella loro esistenza ma incerti nell'ammontare o nella scadenza. Si accendono attraverso la rilevazione di una Variazione Finanziaria Negativa VF- registrata in AVERE del conto di debito Fondo Spese Future di un importo stimato pari alla prevedibile uscita finanziaria futura e, in contropartita, prevedono una Variazione Economica Negativa VE- registrata in DARE del conto di costo denominato Accantonamento al Fondo Spese Future. Il fondo TFR (Trattamento Fine Rapporto) relativo alla somma che l'azienda dovrà corrispondere ai lavoratori dipendenti al termine del rapporto di lavoro è l'esempio più noto e ricorrente di un Fondo Spese Future.

Con i Fondi Rischi, invece, l'azienda tende a garantirsi autonomamente da rischi tecnici che potrebbero improvvisamente verificarsi (incendi, furti, perdite su Crediti, ecc.) e per i quali non si è dotata di specifica copertura assicurativa. Dal punto di vista contabile si procede a rilevare una Variazione Finanziaria Negativa VF- registrata in AVERE del conto di debito Fondo Rischi (generici) di un importo presunto che rappresenta una probabile uscita di cassa che si avrà nel caso in cui si subisca l'evento fortuito e, in contropartita, la rilevazione di una Variazione Economica Negativa VE- registrata in DARE del conto di costo denominato Accantonamento al Fondo Rischi.

### *6.6. Le scritture di rettifica*

Le **scritture di rettifica** stornano quote di costi e di ricavi già rilevati, perché hanno avuto la loro manifestazione finanziaria, ma che, non essendo di competenza dell'esercizio, devono essere sospesi e inviati a esercizi successivi.

Esse mettono in risalto i legami tra i vari esercizi. Ciò che viene so-

speso dal reddito di un anno incide sul reddito dell'esercizio seguente; sorgono così dei componenti di reddito che hanno segno opposto ai valori da rettificare. Infatti **se si rinvia un costo, sorge un componente positivo di reddito** mentre **se si rinvia un ricavo, sorge un componente negativo di reddito**. Nello stesso tempo ciò che si sospende dal risultato economico diventa un elemento del patrimonio di funzionamento (più precisamente i costi sospesi diventano *attività*, mentre i ricavi sospesi danno luogo a *passività*).

Le scritture di rettifica riguardano la rilevazione:

- dei **Risconti attivi e passivi** (detti anche rimanenze contabili);
- delle **rimanenze materiali** (dette anche rimanenze di magazzino).


Alcuni fatti di gestione possono generare una **manifestazione numeraria anticipata** rispetto alla **competenza economica**. In questo caso la manifestazione finanziaria si verifica all'inizio del periodo di maturazione del costo o del ricavo che, solo per una parte, è di competenza dell'esercizio mentre, la rimanente parte, è di competenza di esercizi (uno o anche più di uno) successivi.

L'esempio più noto a Tutti è quello del pagamento anticipato del premio assicurativo annuale effettuato nel corso dell'esercizio.

*Esempio:*

*ipotizziamo di corrispondere un premio assicurativo annuale in data 15/06 dell'anno n. La successiva scadenza del premio è programmata per il 15/06 dell'anno n+1. Questo significa che il premio assicurativo corrisposto è solo in parte di competenza dell'esercizio n.*

Vediamo qual è la situazione ipotizzata con il ricorso ad un grafico.



**Manifestazione finanziaria**

Il metodo della partita doppia impone che i fatti di gestione vengano rilevati al momento della loro manifestazione finanziaria pertanto, nell'esempio rappresentato, il pagamento della rata di premio assicurativo sarà rilevato in contabilità generale in data 15 giugno dell'anno n. Siccome una parte del costo registrato non è di competenza dell'esercizio, bensì di quello successivo, occorre *sospendere una parte del costo dal reddito e rinviarlo all'esercizio seguente*. Tutto ciò viene fatto, contabilmente, rilevando al 31/12, tra le **scritture di rettifica**, un risconto.

I **Risconti** sono *quote di costi e ricavi con manifestazione numeraria anticipata, già rilevati, ma non ancora maturati*.

I **Risconti** possono essere **attivi** o **passivi**.

Se al termine dell'esercizio occorre rinviare al futuro esercizio una quota di **costo** di competenza futura si procede alla rilevazione di una Variazione Economica Positiva VE+ registrata in AVERE del conto di Costo diminuendone così l'originario valore e, in contropartita, rilevare una Variazione Finanziaria Positiva VF+ registrata in DARE della voce **risconto attivo che si colloca tra le poste Attive del nostro Patrimonio**.

Invece, se al termine dell'esercizio occorre rinviare al futuro una quota di **ricavo** di competenza futura si procede alla rilevazione di una Variazione Economica Negativa VE- registrata in DARE del conto di Ricavo diminuendone così l'originario valore e, in contropartita, rilevare una Variazione Finanziaria Negativa VF- registrata in AVERE della voce **risconto passivo che si colloca tra le poste Passive del nostro Patrimonio**. Un esempio di Risconto Passivo può essere rappresentato dalla rilevazione della quota di ricavo relativa all'incasso anticipato di un affitto attivo di competenza di un periodo successivo a quello di chiusura dell'esercizio (incasso affitto attivo mesi di dicembre anno n, gennaio e febbraio anno n+1 con chiusura dell'esercizio al 31/12/n: risconto passivo pari all'importo dei fitti attivi relativi a gennaio e febbraio dell'anno n+1).

Volendo ora riassumere, i **Risconti**:

- sono **valori economici** e precisamente costi e ricavi sospesi. Costituiscono delle rimanenze contabili;
- possono essere considerati dei **Crediti** o dei **Debiti di servizi**;
- riguardano quote di costi o di ricavi **non ancora maturati**, di competenza dell'esercizio successivo;
- la loro entità varia in ragione del **tempo** (fisico o economico);



- sono relativi a costi o ricavi a rilevazione **anticipata**;
- hanno il **segno contrario** a quello del componente di reddito a cui si riferiscono;
- sono **poste di rettifica** in quanto tolgono quote di componenti di reddito in precedenza già rilevati.

Le **rimanenze di magazzino**, invece, rappresentano la quantità e tipologia dei beni presenti in magazzino alla data di riferimento del bilancio. In pratica si tratta di procedere alla conta fisica dei beni, ossia l'inventario di merci, materie prime, materie sussidiarie, materiale di consumo, prodotti finiti, semilavorati, imballi, ecc..

La rilevazione delle rimanenze di beni serve per determinare il valore complessivo di tutto ciò che, al termine dell'esercizio, risulta invenduto o non utilizzato nel processo produttivo aziendale. Si tratta sostanzialmente di quei beni che non hanno concorso alla produzione dei ricavi di esercizio e che, in quanto vendibili o utilizzabili successivamente, concorreranno alla produzione dei ricavi di esercizi successivi a quello di riferimento. Rappresentano costi che hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria ma che non sono di competenza dell'esercizio e che, per questo motivo, vanno stornati dall'esercizio in chiusura e rinviati al futuro.

Dal punto di vista contabile è bene sottolineare che, per operare queste rettifiche, a differenza di quanto abbiamo visto in precedenza, non si procede attraverso la rilevazione di valori che stornino direttamente i costi di acquisto originari. Questo è dovuto a motivazioni varie e particolari legate al fatto che il valore delle rimanenze il più delle volte si compone di costi diversi (esempio: costi delle materie più costi di lavorazione più costi di trasporto, ecc. ) e sarebbe perciò impossibile intervenire su tanti costi contemporaneamente. Si opera, allora, attraverso una rettifica "indiretta" utilizzando conti specifici accesi tra le poste Attive del Patrimonio aziendale e conti accesi tra i Costi e tra i Ricavi: Variazioni Rimanenze Merci, Variazioni Rimanenze Materie Prime, variazioni Rimanenze Prodotti Finiti, ecc.

Dal punto di vista contabile si procede alla rilevazione di una Variazione Economica Positiva VE+ registrata per il totale calcolato delle rimanenze in AVERE del conto Variazioni Rimanenze acceso tra i componenti positivi del reddito e, in contropartita, la rilevazione di una Variazione Finanziaria Positiva VF+ registrata in DARE del conto Variazioni Rimanenze acceso tra le Attività del Patrimonio aziendale.

In questo modo, rilevando una voce di ricavo, si opera uno storno indistinto dei costi sostenuti nell'esercizio relativi alle rimanenze che così vengono rinviati a futuri esercizi, mentre la contestuale rilevazione di un incremento di pari valore del Patrimonio aziendale attivo, di fatto è rappresentativo di beni in attesa di essere direttamente (beni destinati alla rivendita) o indirettamente (materie prime, materiale di consumo, ecc.) realizzati attraverso l'esercizio della normale attività aziendale.

### 6.7. *L'Ammortamento*

Sulla base del principio di competenza anche il costo dei fattori produttivi pluriennali deve concorrere alla formazione dei ricavi. Nel momento in cui l'azienda acquista delle Immobilizzazioni Materiali o immateriali sostiene infatti dei **costi pluriennali**, cioè costi che sono destinati a cedere la loro utilità nel corso di più esercizi.

In questo contesto distinguiamo tra:

- **Beni Immateriali:** spese di impianto, diritti di brevetto, marchi, avviamento, ecc.;
- **Beni Materiali:** fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, autoveicoli, mobili e macchine ufficio, ecc.

Sono definiti beni a **fecondità ripetuta** proprio in virtù del fatto che la loro utilità non si esaurisce solamente nell'esercizio in cui si è avuta la manifestazione numeraria.

In base a tale principio, pertanto, il costo dei fattori produttivi pluriennali concorre a formare i ricavi di più anni e pertanto deve essere attribuito a più periodi amministrativi (anni) attraverso la procedura contabile dell'**ammortamento**.

L'ammortamento è quindi un procedimento tecnico-contabile mediante il quale un costo pluriennale viene ripartito tra più esercizi nei quali esprimerà la sua utilità attraverso quote di costo che concorreranno alla determinazione del reddito di quegli esercizi.

**Quota ammortamento:** quota di costo relativa ad ogni singolo esercizio

In pratica, attraverso le scritture di ammortamento viene rinviata al futuro quella parte di costo pluriennale che ha già avuto la sua manifestazione finanziaria ma che darà la sua utilità in esercizi successivi.

Se, ad esempio, il costo di un macchinario (bene pluriennale) è pari a 10.000,00 euro e la durata prevista in base alla quale concorre a formare i ricavi è di dieci anni, la percentuale di ammortamento è uguale al 10%. Ciò significa che il costo di competenza di ciascun periodo amministrativo è pari a euro 1.000,00.

Dal punto di vista pratico sostanziale, ai fini del calcolo si parte dall'assunto che, per ciascun bene ammortizzabile, sia deducibile una quota di ammortamento che non può essere superiore a quella risultante dall'applicazione al costo del bene del coefficiente di ammortamento stabilito con decreto del ministro dell'economia e delle finanze (Tabella dei coefficienti di ammortamento - DM 31/12/1988).

I **coefficienti** sono stabiliti tenendo conto di *due fattori*:

- il settore di attività in cui opera l'impresa;
- la categoria cui appartiene il bene.

L'ammortamento così calcolato prende il nome di **ammortamento ordinario**.

Nel calcolo delle quote per mezzo del piano di ammortamento, occorre considerare:

- il costo storico di acquisizione del bene, che comprende anche eventuali oneri accessori;
- il valore presunto di realizzo al termine della durata utile del bene per l'azienda, che è spesso uguale a zero;
- il valore da ammortizzare, dato dalla differenza fra il valore storico ed il presunto valore di realizzo;
- la vita utile del bene, espressa in anni o in mesi, che viene ipotizzata sulla base della sua durata fisica e della sua utilità tecnico-economica;
- il criterio di suddivisione nel tempo delle quote da ammortizzare (esistono diversi criteri di ripartizione delle quote: matematici a quote costanti o decrescenti, elastici in base alle effettive esigenze aziendali, economici fissati di anno in anno in base alla residua possibilità di futuro utilizzo del bene).

È allora importante ricordare che:

- La percentuale di ammortamento si calcola sempre sul **costo storico** (costo di acquisto). Nel nostro esempio il costo storico è pari a 10.000,00, la percentuale è del 10%, la quota di ammortamento è pari a  $10.000,00 \times 10\% = 1.000,00$ .

- La **quota di ammortamento** concorre a formare un **fondo denominato di ammortamento**. La quota ogni anno è sempre la stessa, il Fondo invece, aumenta con gli anni per un valore pari alle quote di ammortamento maturate. Ad esempio al quarto anno di vita del macchinario, la quota di ammortamento è pari a 1.000,00, il fondo ammortamento invece, è pari a  $1.000,00 \times 4 = 4.000,00$ .

Contabilmente si procede alla registrazione di una Variazione Economica Negativa VE- in DARE del conto Quota Ammortamento (macchinario) per un importo pari all'entità del costo ripartito di competenza dell'esercizio e, in contropartita, una Variazione Finanziaria Negativa VF- registrata in AVERE del conto acceso tra le Passività del Patrimonio aziendale denominato Fondo Ammortamento (macchinario).

Denominazione conti	DARE	AVERE
<b>Ammortamento Macchinari</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>F.do Ammortamento Macchinari</b>		<b>1.000,00</b>

### 6.8 Il Riepilogo dei saldi contabili e la formazione del bilancio

Riprendendo ora il nostro schema riepilogativo già proposto in precedenza, possiamo ipotizzare che, per effetto delle varie scritture di assestamento e rettifica effettuate, alcuni conti abbiano subito modificazioni tali per cui il Bilancio di Verifica presenti ora la seguente situazione:

<b>BILANCIO DI VERIFICA AL 31/12/20XX</b>			
<b>SALDI DARE</b>		<b>SALDI AVERE</b>	
CASSA	100	DEBITI	100
CREDITI	50	CAMBIALI PASSIVE	60
TERRENI	60	CAPITALE SOCIALE	40
MACCHINARI	100	FONDO TFR	45
QUOTA AMMORTAMENTO	10	FONDO AMMORTAMENTO	10
ACQUISTI MERCE	130	RICAVI DI ESERCIZIO	180
SALARI E STIPENDI	80	PLUSVALENZE	20
INTERESSI PASSIVI	10	DIVIDENDI	40
RATEI e RISCONTI ATTIVI	15	RATEI e RISCONTI PASSIVI	60
<b>TOTALE</b>	<b>555</b>	<b>TOTALE</b>	<b>555</b>

Questa situazione, che ci garantisce la correttezza delle operazioni effettuate mostrando la “quadratura” dei nostri conti, non è tuttavia in grado di fornirci altre informazioni. Per meglio dire, indicando i saldi in questo modo è impossibile esprimere il reddito del periodo o dell’anno e nemmeno misurare l’entità del Patrimonio Aziendale a quella data.

Se l’obiettivo che ci si pone è quello di arrivare al bilancio di esercizio allora dobbiamo procedere ad una ulteriore elaborazione contabile.

**Per calcolare Reddito e Patrimonio occorre «spezzare» questa uguaglianza in due differenze, che daranno entrambe, per una regola matematica, lo stesso risultato.**

La correttezza nel raggruppamento dei conti non è un problema meccanico di partita Doppia (che quadrerebbe comunque) ma di logicità economica delle varie collocazioni dei conti.

In sostanza abbiamo visto che il riepilogo dei saldi in bilancio potrebbe avvenire anche senza «chiudere» i vari conti di contabilità generale. La chiusura dei conti diventa necessaria al termine di ogni periodo amministrativo per conoscere il «reddito di esercizio» ed il collegato «capitale di funzionamento».

### 6.9. Le scritture di riepilogo

Operativamente, una volta ultimate le scritture di assestamento e rettificata si procede con la determinazione del **reddito di esercizio** ed il collegato **capitale di funzionamento**.

La rappresentazione formale di tali valori viene realizzata mediante l’apertura di due conti riepilogativi:

- Conto Economico
- Stato Patrimoniale


e, una volta fatto questo, si procede ad effettuare le scritture di riepilogo.

In pratica si effettuano due tipi di scritture:

- si procede alla chiusura di tutti i conti economici di reddito che presentano un saldo (eccedenza) DARE chiudendoli in AVERE, trasferendo il loro saldo direttamente in DARE del Conto Economico. Si tratta, generalmente, dei **componenti negativi di reddito**;

- con la seconda scrittura si procede, invece, alla chiusura di tutti i conti economici di reddito che presentano un saldo (eccedenza) AVERE chiudendoli in DARE, trasferendo il loro saldo direttamente in AVERE del Conto Economico. Si tratta, in questo caso, dei **componenti positivi di reddito**.

Effettuate queste scritture tutti i conti accesi ai componenti di reddito, negativi e positivi, risultano chiusi.



Dopo le scritture di riepilogo nel Conto Economico avremo registrato in DARE i componenti negativi di reddito e in AVERE quelli positivi. Il Saldo del Conto Economico rappresenta il **REDDITO DI ESERCIZIO**.

Potremo avere due diverse situazioni:

**Se C>R:**

<b>Perdita d'esercizio</b>	X	
<b>Conto economico</b>		X

La perdita di esercizio, nel caso i costi siano superiori ai ricavi, si rileva in Dare dello Stato Patrimoniale ed in Avere del Conto Economico a pareggio delle rispettive eccedenze negative.

**Se R>C:**

<b>Utile d'esercizio</b>		X
<b>Conto economico</b>	X	

L'utile di esercizio, nel caso invece in cui i ricavi siano superiori ai costi, si rileva in Dare del Conto Economico ed in Avere dello Stato Patrimoniale a pareggio delle rispettive eccedenze positive.

Partendo, quindi, dal nostro bilancio di verifica, si arriva ad ottenere questa situazione:

CONTO ECONOMICO al 31/12/20XX			
COSTI		RICAVI	
ACQUISTI MERCE	130	RICAVI DI ESERCIZIO	180
SALARI E STIPENDI	80	PLUSVALENZE	20
INTERESSI PASSIVI	10	DIVIDENDI	40
QUOTE AMMORTAMENTO	10		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>230</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>240</b>
UTILE DEL PERIODO (a pareggio)	10		
<b>TOTALE</b>	<b>230</b>	<b>TOTALE</b>	<b>230</b>

Una volta ultimate le scritture relative alla determinazione del reddito di esercizio (epilogo al Conto Economico) si passa alla **chiusura generale dei conti, o chiusura in senso stretto**, procedendo a chiudere tutti i conti che risultano ancora aperti.


Si tratta dei:

- **Conti finanziari** (Cassa, Banca, Crediti vs/Clienti, Debiti Vs/Fornitori, Crediti e Debiti verso l'Erario, Crediti e Debiti diversi, ecc.);
- **Conti economici accesi alle rimanenze** (merci, materie prime, prodotti finiti, Risconti attivi e passivi, ecc.);
- **Conti economici accesi alle Immobilizzazioni** (fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature, autoveicoli, mobili e macchine ufficio, spese impianto, brevetti, marchi, avviamento e tutti i relativi fondi di ammortamento);
- **Conti economici accesi al capitale netto** (capitale netto, utile di esercizio, perdita di esercizio, riserve, ecc.)

Dal punto di vista contabile si procede ad effettuare **due tipi di scritture**:

- Tutti i conti ancora aperti in DARE vengono chiusi in AVERE trasferendo il loro saldo in DARE del conto transitorio STATO PATRIMONIALE FINALE;

- Tutti i conti ancora aperti in AVERE vengono chiusi in DARE trasferendo il loro saldo in AVERE del conto transitorio STATO PATRIMONIALE FINALE.



Dal nostro Bilancio di Verifica, avendo trasferito nel riepilogo Conto Economico il saldo dei conti economici per la determinazione del reddito di esercizio, preleviamo ora i dati patrimoniali e, facendoli confluire nel modo poc' anzi descritto, nello schema di Stato Patrimoniale, alla data di riferimento avremo questa situazione:

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TERRENI	60	DEBITI	100
MACCHINARI	100	FONDO AMMORTAMENTO	10
CREDITI	50	CAMBIALI PASSIVE	60
CASSA	100	FONDO TFR	45
RATEI e RISCONTI ATTIVI	15	RATEI e RISCONTI PASSIVI	60
		CAPITALE SOCIALE	40
TOTALE ATTIVITA'	325	TOTALE PASSIVITA'	315
		UTILE DEL PERIODO (a pareggio)	10
<b>TOTALE</b>	<b>325</b>	<b>TOTALE</b>	<b>325</b>



Seguendo questa logica, è facile comprendere come gli unici conti che necessariamente occorre chiudere sono quelli relativi al reddito di periodo (costi, ricavi, ecc.) che ogni anno devono ricominciare da capo. Per la determinazione del risultato d'esercizio, infatti, è necessario operare la loro chiusura a Conto Economico in quanto non avrebbe alcun senso mescolare in un unico conto dati di esercizi diversi. Occorre spezzare questa continuità di dati per avere il risultato di periodo, solo di quel determinato periodo. In ogni nuovo esercizio, quindi, il saldo di partenza dei conti economici sarà ovviamente zero e, via via, questi conti si popoleranno con i dati relativi alle nuove operazioni che saranno poste in essere. D'altra parte, che utilità avrebbe, per esempio, conoscere il dato relativo al costo delle merci o del personale dipendente o della cancelleria di un periodo superiore all'esercizio?

Tutto l'opposto, invece, per i conti patrimoniali (cassa, Crediti, Debiti, ecc.). Tutto il patrimonio, un momento dopo la mezzanotte del 31 dicembre non cambia rispetto ad un istante prima. Se, per tradizione contabile, i conti di patrimonio vengono «chiusi», occorre «riaprirli» subito dopo, ripartendo dai saldi che c'erano prima. Quindi i saldi dei conti patrimoniali potrebbero essere trasmessi all'esercizio successivo senza averli preventivamente «chiusi» e «riaperti». I conti Cassa e Banca, per esempio, possono passare da un esercizio all'altro come si passa da un mese all'altro semplicemente ricollegandosi al saldo precedente, senza nessuna operazione di chiusura o riapertura. Nell'esercizio successivo non ci sarebbe nessuna «riapertura dei conti patrimoniali» ma si continuerebbe semplicemente ad effettuare le registrazioni partendo dall'ultimo saldo (anno precedente).

Da tutto ciò che si è rappresentato sin qui si comprende allora che il **Conto Economico** e lo **Stato Patrimoniale** costituiscono meri **prospetti di riepilogo** dei saldi contabili, non registri contabili veri e propri.

Pertanto, è bene ancora una volta ribadirlo, «**chiudere un conto**» nel Conto Economico o nello Stato Patrimoniale significa semplicemente inserire il saldo di quel conto nella determinazione del reddito (se viene chiuso a Conto Economico) ovvero del patrimonio aziendale.

Lo **Stato Patrimoniale** ed il **Conto Economico** fanno parte di una categoria di documenti denominata **RENDICONTI**. Lo scopo dei Rendiconti è quello di mostrare i risultati conseguiti in un certo lasso temporale per effetto di una determinata operazione posta in essere dall'azienda o per effetto dell'intera gestione.

Questi rendiconti sono parte essenziale del bilancio di esercizio, che si ricava dalla tenuta della contabilità generale con il metodo della partita doppia.

### 6.10. L'obbligatorietà del Bilancio

Il Bilancio di Esercizio deve essere redatto da tutte le imprese, a prescindere dalla loro veste giuridica (art. 2217 C.C.). Tuttavia l'obbligo è diversificato a seconda del soggetto giuridico:

- Le **società di capitali** devono rispettare gli obblighi previsti dal codice civile e devono pubblicare il bilancio;
- Le **società di persone** e le **ditte individuali** non devono seguire schemi obbligatori e non devono pubblicare il bilancio.


I soggetti non obbligati possono tuttavia decidere di adottare gli schemi previsti dal codice civile nel caso in cui debbano utilizzare il bilancio per relazionarsi con i Terzi (banche, investitori, ecc.). **Il bilancio diventa quindi uno strumento di comunicazione nonostante rimanga un documento privato.** È comunque indispensabile per assolvere agli obblighi fiscali.

L'obbligo di redigere il bilancio per le **società di persone** e le **ditte individuali** è contenuto nell'art. 2217 C.C. e ciò comporta, dal lato pratico, che queste imprese sono tenute a predisporre solamente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico e che la forma di tali documenti è libera.

Potranno quindi decidere di:

- predisporre una situazione patrimoniale (attività e passività) e una situazione economica (costi e ricavi) di derivazione contabile;
- predisporre uno Stato Patrimoniale e un Conto Economico secondo gli schemi previsti dal codice civile per le società di capitali, eventualmente con le semplificazioni previste per le imprese di minori dimensioni (bilanci abbreviati).

Per le **società di capitali**, invece, esistono obblighi diversi, più specifici e stringenti anche se diversificati in base alle dimensioni aziendali.



Volendo, a questo punto, schematizzare quanto detto in precedenza possiamo riassumere così:

Da questo momento in avanti la nostra attenzione sarà rivolta ai bilanci tipici delle società di capitali, quelli “completi” che, partendo dal bilancio contabile, seguendo i Principi Contabili di riferimento, vengono elaborati e redatti conformemente agli schemi suggeriti dalle norme del nostro codice civile.



## CAPITOLO 7

# IL BILANCIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

*SOMMARIO: 7.1. Il fascicolo di bilancio delle società di capitali. 7.2. Lo Stato Patrimoniale. 7.3. Le caratteristiche dello Stato Patrimoniale. 7.4. Lo Stato Patrimoniale Attivo. 7.4.1. Crediti in bilancio verso soci. 7.4.2. Le Immobilizzazioni Immateriali. 7.4.3. Immobilizzazioni Materiali. 7.4.4. L'Ammortamento, un criterio di ripartizione. 7.4.5. Il libro cespiti, la carta di identità delle Immobilizzazioni. 7.4.6. Le Immobilizzazioni Finanziarie.. 7.4.7. I criteri di valutazione delle Immobilizzazioni finanziarie. 7.4.8. L'Attivo Circolante. 7.4.9. Ratei e Risconti. 7.5. Lo Stato Patrimoniale Passivo. 7.5.1. Fondi per Rischi ed Oneri. 7.5.2. Trattamento Fine Rapporto. 7.5.3. I Debiti. 7.6. Il Patrimonio Netto. 7.7. Il Conto Economico. 7.8. Le caratteristiche del Conto Economico. 7.9. Le voci del Conto Economico. 7.9.1. Il Valore della Produzione. 7.9.2. I Costi della Produzione. 7.9.3. I Proventi e gli Oneri finanziari. 7.9.4. Le Rettifiche di valore. 7.9.5. Le Imposte sul reddito. 7.10. Il Rendiconto Finanziario. 7.11. La Nota Integrativa. 7.12. La Relazione sulla Gestione. 7.13. Le deroghe e le semplificazioni.*

### *7.1. Il fascicolo di bilancio delle società di capitali*

L'art. 2423, co.1, c.c. stabilisce che «Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio costituito» da:

**Stato Patrimoniale**

**Conto Economico**

**Rendiconto Finanziario**

**Nota Integrativa**

I successivi articoli del codice civile, previa specificazione all'art. 2423-*bis* dei *Principi che devono presiedere alla redazione del bilancio*, descrivono forme e contenuti di questi *documenti*. In particolare, l'art. 2423-*ter* dispone in merito alla struttura dei rendiconti (Stato Patrimoniale e Conto Economico), l'art. 2424 sul contenuto dello Stato Patrimoniale, l'art. 2425 sul contenuto del Conto Economico, l'art. 2425-*ter* sul

Rendiconto Finanziario e l'art. 2427 sul contenuto della Nota Integrativa. Per le società di maggiori dimensioni, l'art. 2428 dispone forme e contenuti della Relazione sulla Gestione.

Ulteriori principi di compilazione e criteri di valutazione sono poi contenuti e specificati, pur in evidente forma sintetica, nell'art. 2426.

## 7.2. Lo Stato Patrimoniale

La prima struttura è, quindi, lo

### **Stato Patrimoniale**

un vero e proprio inventario delle attività e passività che compongono il patrimonio di una società alla data del bilancio che ha lo scopo di mettere in evidenza il **capitale** esistente al termine dell'esercizio (o di un determinato periodo prefissato). Nella prassi ragionieristica, come abbiamo visto, è un prospetto redatto a due sezioni affiancate, divise e contrapposte, nel quale *convenzionalmente*:

- Le **attività**, che rappresentano anche gli **investimenti** dell'azienda a quella data, sono esposte nella sezione sinistra
- Le **passività ed il capitale netto**, che rappresentano anche le **fonti di finanziamento** a quella data, sono esposte nella sezione destra.

Lo Stato Patrimoniale facente parte del bilancio di esercizio ufficiale (non quello ad uso interno contabile) deve essere redatto in base allo schema a struttura obbligatoria definito dall'articolo 2424 c.c.

Lo schema, in sintesi, è il seguente:

<b>ATTIVO</b>	<b>PASSIVO</b>
A) Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti	A) Patrimonio Netto
B) Immobilizzazioni	B) Fondi per rischi e oneri
C) Attivo circolante	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Ratei e risconti	D) Debiti
	E) Ratei e risconti

### 7.3. Le caratteristiche dello Stato Patrimoniale

- L'attivo (Impieghi) è articolato in 4 macroclassi secondo la **destinazione aziendale**
- Il passivo (fonti) è formato da 5 macroclassi in base alla **natura** delle fonti di finanziamento
- FORMA A SEZIONI CONTRAPPOSTE
- STRUTTURA RIGIDA (esempio):

<b>B macroclasse</b>	IMMOBILIZZAZIONI
<b>III classe</b>	Immobilizzazioni Finanziarie
<b>1 voce</b>	Partecipazioni
<b>a sottovoce</b>	Imprese controllate

Nell'**ATTIVO** la fondamentale distinzione è tra IMMOBILIZZAZIONI e ATTIVO CIRCOLANTE. Il codice civile individua così la distinzione tra i due raggruppamenti principali: gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le Immobilizzazioni ovvero tra le Attività Correnti in base, appunto, alla **destinazione** che l'impresa attribuisce alla singola attività.

Altra caratteristica dell'**ATTIVO** è che i singoli elementi patrimoniali sono al netto delle eventuali poste rettificative o Rettifiche di valore. I **FONDI DI RETTIFICA DELL'ATTIVO** (Fondi ammortamento...) che nella situazione patrimoniale finale appaiono in Avere, non figurano nel Passivo dello Stato Patrimoniale, perché devono essere portati in diretta diminuzione della voce a cui si riferiscono.

Le **ATTIVITÀ** sono normalmente indicate dalle più immobilizzate a quelle più liquide (viceversa nel modello *anglosassone*).

Nel **PASSIVO**, invece, la fondamentale distinzione è tra Patrimonio Netto e DEBITI. Il criterio distintivo di classificazione del **PASSIVO** è rappresentato dall'origine dei mezzi finanziari affluiti all'impresa: **mezzi propri** o **mezzi di Terzi**.

Il criterio di classificazione degli elementi nelle voci del **PASSIVO** è basato sulla natura delle Fonti attraverso cui viene finanziata l'attività. In particolare, le passività sono esposte nello schema in base alla distinta **natura** che contraddistingue i Fondi, i Debiti, i Ratei e Risconti ed il Patrimonio Netto.

I **CREDITI E I DEBITI** non sono esposti secondo la loro scadenza (breve, media, lunga); devono però essere indicati i Crediti e i Debiti che scadono *entro e oltre* l'esercizio successivo.

Il **RISULTATO ECONOMICO** dell'esercizio è determinato come differenza tra le Attività e le Passività. Se l'esercizio si chiude con un **Utile** (Attività > Passività), esso viene indicato in **VERE dello Stato Patrimoniale**, in quanto va ad incrementare il Capitale Netto iniziale. Viceversa quando l'esercizio si chiude in **Perdita** (Passività > Attività) questa viene indicata, secondo l'impostazione ragionieristica tradizionale, in **DARE dello Stato Patrimoniale** (in modo da aumentare il totale dell'Attivo ed uguagliarlo al Passivo). Secondo lo schema del codice civile, invece, la Perdita va indicata in **VERE dello Stato Patrimoniale con segno meno in diminuzione, appunto, del capitale Netto iniziale**.

Lo Stato Patrimoniale accoglie anche le voci relative al **Patrimonio Netto** evidenziandolo nella sezione delle passività. Il Patrimonio Netto appare scomposto nelle sue varie componenti: alla costituzione dell'impresa esso coincide con il Capitale versato. Successivamente varia positivamente o negativamente in funzione del risultato di gestione: utile o perdita di esercizio<sup>20</sup>. Inoltre il Patrimonio Netto può variare in modo diretto e, quindi, non per effetto del risultato di gestione: ad esempio può variare in virtù di altri versamenti effettuati per aumenti di capitale (variazioni in aumento) oppure a causa di rimborsi o prelievi di utili formati in esercizi precedenti (variazioni in diminuzione)<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Questa variazione del Patrimonio Netto è considerata "indiretta" in quanto dipende dalla gestione.

<sup>21</sup> Distribuzione di utili di esercizi precedenti o di riserve formatesi in esercizi precedenti.



## STATO PATRIMONIALE

SCHEMA EX ART. 2424 c.c.

### ATTIVO

**A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.**

**B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:**

*I - Immobilizzazioni immateriali:*

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di sviluppo;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

*II - Immobilizzazioni materiali:*

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinari;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

*III - Immobilizzazioni finanziarie:*

1) partecipazioni in:

- a) in imprese controllate;
- b) in imprese collegate;
- c) in imprese controllanti;
- d) in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- d-bis) altre imprese;

2) crediti:

- a) verso imprese controllate;
- b) verso imprese collegate;
- c) verso imprese controllanti;
- d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- d-bis) verso altri;

3) altri titoli;

4) strumenti finanziari derivati attivi

**C) Attivo Circolante:**

*I - Rimanenze:*

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

*II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:*

- 1) Verso clienti
- 2) Verso imprese controllate
- 3) Verso imprese collegate
- 4) Verso imprese controllanti
- 5) Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti
- 5 bis) Crediti tributari
- 5 ter) Imposte anticipate
- 5 quater) Verso altri

*III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:*

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli

*IV. Disponibilità liquide:*

- 1) Depositi bancari e postali
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

**D. Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti**

### PASSIVO

**A) Patrimonio netto:**

- I - Capitale
- II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni
- III - Riserve di rivalutazione
- IV - Riserva legale
- V - Riserve statutarie
- VI - Altre riserve, distintamente indicate
- VII - Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
- VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
- IX - Utile (perdita) dell'esercizio
- X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

**B) Fondi per rischi e oneri:**

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte, anche differite;
- 3) Strumenti derivati finanziari passivi;
- 4) altri.

**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

**D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:**

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;
- 5) debiti verso altri finanziatori;
- 6) acconti;
- 7) debiti verso fornitori;
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 9) debiti verso imprese controllate;
- 10) debiti verso imprese collegate;
- 11) debiti verso controllanti;
- 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 12) debiti tributari;
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti.

**E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su pre**

## 7.4. Lo Stato Patrimoniale Attivo

### 7.4.1. Crediti in bilancio verso soci

Lo schema di Stato Patrimoniale, nella sezione dell'attivo, alla lettera A), contempla i “*Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte richiamata*”.

Al momento della sottoscrizione del capitale sociale, sia essa in sede di costituzione della società<sup>22</sup> ovvero successivamente in sede di aumento del capitale sociale, i soci contraggono un debito nei confronti della società. Essi, infatti, con l'atto di sottoscrivere il Capitale Sociale si impegnano nei confronti della società a versare quanto sottoscritto in un termine prestabilito.

Fino a che i soci non abbiano completato il versamento del capitale sociale in precedenza sottoscritto nel bilancio appare questa voce di credito la quale va esposta distinguendo tra:

- **Credito verso soci per versamenti già richiamati;**
- **Credito verso soci per versamenti da richiamare.**

Il **richiamo dei decimi** residui, che avviene ad opera e su iniziativa dell'organo amministrativo della società, comporta la rilevazione dell'entità “richiamata” nel conto “*Crediti verso soci per decimi richiamati*” che si estinguerà poi all'atto del loro versamento.

Al termine dell'esercizio i decimi non richiamati o solo in parti richiamati dagli amministratori ma non ancora versati, dovranno essere indicati come Crediti nella classe A dell'attivo.

La Nota Integrativa al bilancio di esercizio, in riferimento alla voce “*Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti*” di bilancio, deve indicare la parte del credito verso soci che gli amministratori abbiano richiesto, specificandone i termini e le modalità. In questo caso si tratta di **Crediti a breve termine** di cui si presume l'incasso puntuale. La Nota Integrativa al bilancio, qualora vi sia l'obbligo della stessa, indicherà le motivazioni per le quali un credito verso soci richiamato non sia stato versato entro i termini previsti.

---

<sup>22</sup> Il versamento obbligatorio all'atto della sottoscrizione del capitale sociale è pari al 25% dei conferimenti in denaro.

#### 7.4.2. Le Immobilizzazioni Immateriali

L'art. 2424-*bis*, co. 1 del c.c. definisce le Immobilizzazioni Immateriali come «elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente» e prevede la loro iscrizione nella *Stato Patrimoniale* alla voce:

**B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria**, distinguendole nel modo seguente:

I - Immobilizzazioni Immateriali

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di sviluppo;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Secondo il principio contabile OIC 24 le Immobilizzazioni Immateriali

«sono attività normalmente caratterizzate dalla **manca**za di tangibilità. Esse sono costituite da costi che **non esauriscono la loro utilità in un solo periodo** ma **manifestano i benefici economici** lungo un arco temporale di più esercizi».

La locuzione benefici economici futuri si riferisce ai possibili proventi derivanti dalla vendita di beni e/o servizi, risparmio di costi o altri benefici che scaturiscono dall'utilizzo del bene immateriale.

Vengono inclusi in tale voce anche gli **oneri pluriennali** cioè quei valori di costo (servizi) che non esaurendo la loro utilità solo nell'esercizio in cui sono "acquistati", non confluiscono nel Conto Economico ma sono qualificati come investimenti e, come tali, entrano a far parte delle attività dell'impresa.

Da quanto fin qui detto, è intuibile che il concetto di bene immateriale è diverso da quello di onere pluriennale, anche se entrambi sono accolti all'interno della categoria delle Immobilizzazioni Immateriali.

Tale differenza può senz'altro essere rilevata nella **caratteristica di indeterminatezza** degli oneri pluriennali non riscontrabile nei beni immateriali che vengono normalmente rappresentati da **diritti giuridica-**

**mente tutelati** e identificati come beni non monetari con **carattere di individuabilità**.

Quest'ultima accezione si manifesta quando il bene è **separabile**, ossia può essere scorporato dal complesso aziendale e quindi venduto, affittato, scambiato o dato in licenza, oppure quando lo stesso deriva da **diritti contrattuali o da altri diritti legali** a prescindere dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili.

In conseguenza di quanto sopra esposto è quindi possibile distinguere:

**I costi di impianti e ampliamento (B.I.1):** per tale tipologia di oneri non esiste una vera e propria definizione dettata dal codice civile, tali costi presentano una intrinseca aleatorietà e per questo si rende necessaria una definizione in senso restrittivo.

In tale voce vengono indicati quei costi non ricorrenti sostenuti per:

- la costituzione della società (es. costi relativi all'atto costitutivo, eventuali consulenze volte alla sua stesura) o dell'azienda (es. costi sostenuti per le ricerche di mercato, per spese preparatorie);
- l'ampliamento della società e dell'azienda inteso come un accrescimento, espansione della stessa in attività non svolte in precedenza, ovvero oneri sostenuti per un ampliamento straordinario.

**I costi di sviluppo (B.I.2):** anche per tali costi il Legislatore non ha dato una definizione e non ne ha stabilito il contenuto. All'interno di tale voce è possibile annoverare le spese sostenute per la creazione di nuovi prodotti e/o processi di sviluppo di metodologie ed applicazioni già note all'azienda. Con l'emanazione del D.Lgs. 139/2015 la nuova versione del documento OIC 24 ha eliminato il riferimento alle spese di ricerca e pubblicità, che devono essere quindi considerate come costi non capitalizzabili in quanto sempre da "spesare" nell'esercizio di competenza. È stato inoltre chiarito che le spese di ricerca, siano esse per quelle "**di base**"<sup>23</sup> o per quelle "**applicative**"<sup>24</sup> non sono costi capitalizzabili<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Per ricerca di base si intende lo studio e la pianificazione di indagini che hanno l'obiettivo di creare nuove conoscenze e scoperte di natura tecnica o scientifica.

<sup>24</sup> Con il termine ricerca applicata si fa riferimento a quelle indagini realizzate per uno specifico progetto avente la finalità di creare nuovi prodotti o processi produttivi.

<sup>25</sup> Entrambe non capitalizzabili cioè non iscrivibili tra le Immobilizzazioni Immateriali.

Le spese di **sviluppo**, come detto, sono invece capitalizzabili. Per sviluppo si intende quel processo che si concretizza nell'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite per la produzione di materiali, processi, servizi propedeutici all'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione. Alcuni esempi di costi di sviluppo possono ritrovarsi nei costi riferiti alla progettazione di prototipi o modelli piuttosto che nella progettazione di impianti "pilota" oppure nella costruzione o verifica di prototipi o modelli.

**I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (B.I.3)** costituiscono vere e proprie Immobilizzazioni intangibili<sup>26</sup> che il principio contabile OIC 24 definisce come beni che «possono essere trasferiti con licenza d'uso».

In particolare:

- ***i diritti di brevetto industriale*** sono diritti caratterizzati da particolare tutela e vengono considerati tra le "creazioni intellettuali". Ad essi viene riconosciuto l'esclusivo sfruttamento dell'invenzione entro i limiti previsti dalla legge. In questa voce vengono ricompresi i costi per l'acquisizione o la produzione di brevetti per modelli di unità e per modelli e disegni ornamentali, oltre ai costi per diritti in licenza d'uso di brevetti e beni tutelati.
- ***i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno***, ovvero quei beni che lo stesso art. 2575 c.c. riconosce nei diritti d'autore relativi alle opere dell'ingegno di carattere creativo, appartenenti alla scienza, letteratura, musica architettura, teatro o altri mezzi multimediali di espressione. L'oggetto della tutela giuridica è la forma di espressione (quindi libri, opere cinematografiche etc.) e non i principi scientifici che in essa sono contenuti. L'opera meritevole di tutela deve avere il carattere di originalità effettiva, ovvero una finalità specifica nella rappresentazione intellettuale che sia diretta alla comunicazione.

**Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (B.I.4):**

- ***le concessioni*** sono i provvedimenti tramite i quali la pubblica amministrazione trasferisce ad altri soggetti i propri diritti o poteri

---

<sup>26</sup> Bilancio e fondamenti d'impresa per giuristi a cura di Marco Fazzini (2016).

con i relativi oneri ed obblighi. Lo scopo è quello di consentire, in maniera esclusiva, lo sfruttamento di beni che sono di proprietà della pubblica amministrazione come ad esempio l'uso esclusivo del suolo demaniale, oppure l'esercizio di attività proprie degli enti concedenti come ad esempio la gestione dei parcheggi;

- **le licenze** sono specifiche autorizzazioni rilasciate per consentire l'esercizio delle attività regolamentate come ad esempio le licenze per il commercio al dettaglio;
- **i marchi**, insieme alla ditta e all'insegna, sono uno dei segni distintivi dell'azienda e possono essere raffigurati da qualsiasi elemento grafico tra cui parole, simboli, suoni, emblemi. I marchi possono essere prodotti internamente dall'impresa oppure possono essere acquistati a titolo oneroso da terzi e, solo in questi due casi possono essere iscritti in bilancio tra le Immobilizzazioni Immateriali.
- **i diritti simili** rappresentano, in un certo senso, una voce residuale che origina dalla volontà del Legislatore di non escludere, in una materia in evoluzione come quella dei beni immateriali, la nascita di diversi rapporti giuridici nuovi rispetto a quelli oggi conosciuti. In tale voce rientrano i costi di *know-how*, definito come “un insieme di informazioni tecniche segrete, sostanziali ed identificate in una qualsiasi forma appropriata”<sup>27</sup>. Il principio contabile OIC 24 definisce in maniera esplicita tale bene immateriale con l'espressione “costi di know-how per la tecnologia non brevettata”.

**L'Avviamento (B.I.5):** può essere definito come l'attitudine dell'azienda a produrre in futuro utili che scaturiscano o dalla presenza di fattori specifici che, pur concorrendo in maniera positiva alla produzione del reddito e pur essendosi anche formati in modo oneroso nel tempo, non possono essere valutati in maniera autonoma. L'avviamento può altresì essere individuato attraverso quel processo di incremento di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, grazie alla efficiente organizzazione delle risorse dell'azienda stessa<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Art. 1, c. 7, n. 1 Reg CE 30 novembre 1988, n. 556/89.

<sup>28</sup> Principio contabile OIC 24 par. 10 e par. 54-58.

Tale valore si determina proprio come la differenza tra il prezzo complessivo che viene sostenuto per acquisire l'azienda o un ramo di essa ed il valore corrente che viene attribuito agli elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti.

**L'avviamento prodotto internamente**, quindi quello intrinseco all'azienda che altro non è se non il frutto di una gestione aziendale efficiente dal punto di vista dell'organizzazione dei fattori aziendali (materiali, immateriali e risorse umane) non risulta definibile in termini di oneri e costi ad utilità differita nel tempo, e per tale motivo non può essere capitalizzato ed iscritto in bilancio;

Solo **l'avviamento acquisito a titolo oneroso**, rilevato e determinato al momento dell'acquisto di un'azienda o di un ramo di essa oppure emerso nell'ambito di un'operazione di scissione, fusione, conferimento d'azienda è un bene iscrivibile tra le Immobilizzazioni Immateriali.

L'avviamento non è un bene separabile dal complesso aziendale e non può essere considerato come un bene immateriale a sé stante: esso rappresenta una vera e propria qualità dell'azienda.

**Immobilizzazioni in corso ed acconti (B.I.6)** all'interno della quale vanno iscritti:

- **beni immateriali in corso di realizzazione**, cioè quei beni che rappresentano processi o progetti non ancora completati;
- **gli acconti a fornitori per anticipi** versati ai fornitori per l'acquisto di una immobilizzazione immateriale prima che si verifichino le condizioni necessarie per iscrivere tale bene in bilancio.

**Altre immobilizzazioni (B.I.7):** tale voce è di carattere residuale e al suo interno vengono iscritti i costi sostenuti per le Immobilizzazioni Immateriali che non sono comprese nelle voci precedenti. I costi che possono essere iscritti in questa voce devono rispettare i principi cardine validi per l'iscrizione di tutte le Immobilizzazioni Immateriali.

I principi contabili ricomprendono all'interno della stessa, per esempio:

- **i costi software**, cioè quei costi sostenuti per la realizzazione interna di un software applicativo che ha dato vita ad un programma utilizzabile dall'azienda per un certo numero di anni;
- **costi per migliorare ed incrementare beni di terzi**, cioè quei costi sostenuti per migliorare un bene non di proprietà sempre che

tali spese incrementative non siano separabili dai beni stessi, ossia che non abbiano una loro funzionalità autonoma.

La condizione essenziale per l'iscrizione nell'attivo patrimoniale di un onere pluriennale o di un bene intangibile sono:

- **l'esistenza di una utilità futura** o, meglio, **di una vita utile futura**;
- la possibilità di identificare, misurare e dimostrare il sostenimento dei costi legati all'acquisizione o alla produzione interna dell'elemento.

È compito degli amministratori e degli organi di controllo verificare l'esistenza e la permanenza di queste caratteristiche e di questi benefici futuri.

Il valore iniziale di iscrizione delle Immobilizzazioni Immateriali in bilancio segue la norma di carattere generale prevista dall'art 2426 c. 1 in base alla quale:

- se il bene viene **acquistato da fornitori esterni**, il valore sarà quello del costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori (quali, per esempio: consulenze, costi di intermediazione, ecc.) a condizione che siano direttamente imputabili all'acquisto del bene;
- se il bene, invece, viene **prodotto internamente** il suo valore sarà dato dalla sommatoria dei costi diretti e della quota dei costi indiretti che siano ragionevolmente imputabili alla costruzione interna del bene.

Nella valutazione di questi costi il redattore del bilancio, pur nell'applicazione di una certa tecnica discrezionale deve rispettare il principio base della redazione del bilancio e cioè la rappresentazione veritiera e corretta dei dati.

L'iscrizione di tali costi tra le Immobilizzazioni Immateriali deve avere come obiettivo principale quello di rappresentare l'investimento di tali attività da parte dell'impresa. Si dovranno quindi stabilire i corretti criteri di capitalizzazione, rilevazione e stralcio che rispettino il principio di competenza e altresì distinguere tra oneri che sono costi capitalizzabili come immobilizzazioni e spese che, se pur collegabili alle immobilizzazioni, sono in sostanza spese di competenza dell'esercizio che si sta valutando.



Per superare l'incertezza sulla corretta iscrizione dei costi e delle spese tra le Immobilizzazioni Immateriali, a questo punto, è possibile asserire che:

- per i **beni immateriali**, soprattutto quelli sottoposti a tutela giuridica, l'iscrizione pare obbligatoria nelle rispettive voci dello Stato Patrimoniale;
- per gli **oneri pluriennali**, essendo caratterizzati da una forte aleatorietà e discrezionalità di valutazione, prevale il principio di prudenza e quindi la loro iscrizione nell'attivo dello Stato Patrimoniale diventa una facoltà da valutare di volta in volta e non un obbligo;
- per l'**avviamento**, il discorso risulta essere completamente diverso, in quanto lo stesso è iscrivibile nell'attivo soltanto se **acquistato a titolo oneroso** e solo con il consenso del collegio sindacale (ove presente).

Una volta stabilito che l'immobilizzazione immateriale sia iscrivibile nello Stato Patrimoniale occorre definire il valore al quale la stessa dovrà essere iscritta tenendo conto dell'importante limite costituito dal fatto che **il valore di iscrizione** di una immobilizzazione immateriale **non può superare il valore recuperabile** della stessa.

Per valore recuperabile il documento OIC 24 intende il maggiore tra valore d'uso ed il suo valore equo (*fair value*) al netto dei costi di vendita.

Il valore d'uso è inteso come il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa. In altre parole, quindi, il valore d'uso di un'immobilizzazione immateriale deriva dall'attualizzazione dei benefici finanziari<sup>29</sup> prevedibili che deriveranno dall'utilizzo dell'immobilizzazione stessa e dal suo smobilizzo al termine dell'utilizzo.

Il *fair value*, invece, è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività oppure che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

---

<sup>29</sup> Attualizzare uno o più flussi monetari futuri vuol dire in sostanza calcolare il valore equivalente che si potrebbe a loro attribuire se tali flussi si manifestassero oggi. In altre parole calcolare il guadagno a cui si rinuncia oggi, investendo in una determinata attività caratterizzata da uno specifico livello di rischio, piuttosto che in un'altra simile caratterizzata dallo stesso livello di incertezza.

Come sopra detto, un elemento fondamentale per l'iscrizione in bilancio di una immobilizzazione immateriale è **quello della vita utile futura**.

Tale concetto fa riferimento:

- sia alla prospettiva **temporale di utilizzo del bene** da parte dell'azienda;
- sia **alla quantità di unità di prodotto** (o misure simili) che l'impresa stima di poter ottenere tramite l'utilizzo dell'immobilizzazione.

Se applichiamo questo concetto a taluni beni immateriali (ad esempio marchi, brevetti, diritti di licenza) lo stesso si traduce nella durata del periodo stabilito dalla legge o dal contratto dal quale si evincerà, appunto, il periodo in cui l'azienda ha diritto ad utilizzare il bene in esclusiva.

Qualora ci si trovi di fronte ad un bene che abbia una vita utile **indeterminata**, si può procedere ad una stima prudenziale ipotizzando che in futuro saranno sostenuti solo i costi di manutenzione necessari per mantenere la stessa capacità di partecipazione alla produzione del reddito ad un livello pari a quello esistente al momento in cui viene effettuata detta stima<sup>30</sup>.

### 7.4.3. Immobilizzazioni Materiali

Abbiamo già visto in precedenza che l'art. 2424 c.c. definisce immobilizzazioni quegli elementi che sono caratterizzati dalla possibilità di un loro uso durevole.

A differenza di quelle immateriali le Immobilizzazioni Materiali sono **beni tangibili**, costituiscono a tutti gli effetti una parte importante dell'organizzazione permanente dell'azienda e vengono classificati in questo modo in virtù del fatto che la loro utilità economica va oltre i limiti di un esercizio.

---

<sup>30</sup> Così come specificato dall'Oic 24, il quale stabilisce che “possono essere capitalizzati solo i costi sostenuti per l'acquisto o la produzione di nuovi beni immateriali (costi originari) e per migliorare, modificare, o rinnovare beni immateriali già esistenti, purché tali costi producano un incremento significativo e misurabile di capacità, di produttività ovvero ne prolunghino la vita utile”.

È importante precisare che tale caratteristica non è meramente una particolarità intrinseca del bene ma una declinazione data dallo specifico utilizzo che di quel bene si farà all'interno dell'azienda e, più in particolare, del suo abituale utilizzo nel processo produttivo aziendale.

Il principio contabile OIC 16 è lo strumento tecnico, revisionato nel 2016, che si "occupa" delle Immobilizzazioni Materiali dandone una precisa descrizione ed una puntuale classificazione.

L'art. 2426 c.c. stabilisce che queste immobilizzazioni debbano essere iscritte in bilancio al "costo di acquisto", se acquisite all'esterno, ovvero al "costo di produzione", se prodotte internamente. Al costo di acquisto vanno aggiunti anche gli oneri accessori di diretta imputazione così come, in caso di costruzione, vanno ricompresi tutti i costi direttamente imputabili alla fabbricazione del bene compresi anche i costi indiretti<sup>31</sup> e gli oneri finanziari, per la quota ragionevolmente imputabile al bene prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino a quando il bene entra in funzione in azienda. I beni in leasing, invece, vengono iscritti tra le Immobilizzazioni solo nel momento in cui viene esercitato il diritto al loro riscatto ed il valore di iscrizione è proprio quello di riscatto oltre ad eventuali oneri accessori.

Per l'iscrizione delle Immobilizzazioni Materiali realizzate internamente è necessario che le stesse siano ultimate. Finché tali immobilizzazioni non sono terminate i relativi costi devono essere iscritti nella voce B.II.5 - Immobilizzazioni in corso e acconti.

Al momento della chiusura dell'esercizio qualora il valore delle predette Immobilizzazioni dovesse risultare durevolmente inferiore a quello determinato secondo le regole stabilite dal codice civile, occorrerà rettificarlo e i beni dovranno essere iscritti a tale minor valore. Nei successivi esercizi, qualora vengano meno i motivi della svalutazione effettuata, il valore va ricondotto alle descritte regole codicistiche. È previsto anche che, qualora negli esercizi successivi alla iscrizione dei beni nelle Immobilizzazioni Materiali dovesse verificarsi una perdita durevole di valore ovvero la oggettiva e definitiva impossibilità di portare a conclusione l'auto produzione del cespite, si proceda all'integrale storno del residuo<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Non certo già oneri di gestione non direttamente imputabili al bene prodotto

<sup>32</sup> Si parla di "residuo costo" capitalizzato in virtù del fatto che il bene può essere in

costo capitalizzato mediante l'imputazione a Conto Economico (voce B.10.c. – Altre svalutazioni delle immobilizzazioni).

L'art. 2426, co. 2 c.c., stabilisce inoltre che «il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione». Di norma l'ammortamento inizia quando il bene viene posto in uso, continua anche se vi è un periodo di temporaneo inutilizzo ma viene sospeso allorché l'inutilizzo si prolunghi molto nel tempo.

Le Immobilizzazioni Materiali sono esposte nella classe B.II dell'attivo dello Stato Patrimoniale. In particolare, tale raggruppamento è civilisticamente suddiviso nelle seguenti voci:

1. Terreni e fabbricati
2. Impianti e macchinario
3. Attrezzature industriali e commerciali
4. Altri beni
5. Immobilizzazioni in corso e acconti.

Proviamo ora a descrivere il contenuto delle singole voci così come previsto nello schema del codice civile.

### **Terreni e fabbricati (voce B.II.1)**

In questa voce trovano classificazione:

- terreni: pertinenze fondiari degli stabilimenti, fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, terreni e pertinenze riferite ad autostrade in esercizio, cave, terreni estrattivi e minerari, sorgenti. In generale vengono considerati terreni quegli immobili aventi propria rendita catastale censiti al catasto terreni;
- fabbricati non strumentali: immobili destinati ad uso abitativo, termale, sportivo, balneare, terapeutico. Sono inoltre compresi i collegi, le colonie, gli asili nido, le scuole materne e gli edifici atti allo svolgimento di altre attività accessorie;
- fabbricati strumentali: fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e recinzioni, au-

---

corso di ammortamento e, in questo caso, il valore che di fatto viene eliminato dal bilancio è quello già al netto del relativo Fondo di Ammortamento.

torimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie;

- costruzioni leggere.

### **Impianti e macchinario (voce B.II.2).**

Nella voce in esame sono ricompresi gli impianti generici, gli impianti specifici ed i macchinari. Per impianti generici si intendono tutti quelli che hanno caratteristiche che prescindono dalla tipologia del settore produttivo in cui opera l'azienda mentre si definiscono specifici quegli impianti aventi una stretta correlazione al settore produttivo in cui opera l'impresa. I macchinari sono beni strumentali specificatamente necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale. In sintesi, questa voce di bilancio comprende:

- impianti generici (ad esempio: servizi di riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme, impianti di sollevamento);
- impianti specifici;
- altri impianti: forni e loro pertinenze;
- macchinario automatico e macchinario non automatico.

### **Attrezzature industriali e commerciali (voce B.II.3)**

In questa voce vengono classificate:

- attrezzature, intese quali strumenti necessari per il funzionamento di un bene più complesso o per lo svolgimento di un'attività (quali attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa);
- attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, che comprende anche gli utensili.

### **Altri beni (voce B.II.4)**

La voce Altri beni ha carattere residuale ed accoglie tutti quei beni materiali di proprietà dell'azienda, solitamente non strettamente correlati al ciclo produttivo aziendale, che non hanno trovato specifica collocazione nelle precedenti voci previste dal codice civile.

Tra queste:

- mobili: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di

- laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni generiche per l'arredo di locali destinati ad usi diversi;
- macchine d'ufficio: macchine ordinarie di ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, comprese le apparecchiature dei centri elaborazione dati e i sistemi telefonici elettronici;
  - automezzi: autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni, muletto;
  - imballaggi da riutilizzare;
  - beni gratuitamente devolvibili.

### **Immobilizzazioni in corso e acconti (voce B.II.5)**

Le Immobilizzazioni Materiali in corso sono rappresentate da quei beni ancora privi di autonomia patrimoniale che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultano in costruzione all'interno dell'azienda e non sono stati ancora completati. In questa voce trovano allocazione anche solo le somme versate in anticipo a fornitori per l'acquisizione o la costruzione di Immobilizzazioni Materiali.

Tutte le immobilizzazioni che vengono classificate nelle voci precedenti sono esposte già al netto degli ammortamenti. Lo schema, come da disposizioni normative, non prevede infatti l'indicazione dei fondi ammortamento relativi. Il bilancio riporta solo valori al netto di qualsiasi posta rettificativa ad essi riconducibile, comprese le eventuali svalutazioni o rivalutazioni intervenute, gli sconti e abbuoni, premi, ecc..

Secondo le indicazioni del nostro codice civile<sup>33</sup> sarà poi la Nota Integrativa che dovrà contenere tutte le utili informazioni sui beni evidenziando i criteri adottati nella valutazione delle voci, eventuali modificazioni dei coefficienti e dei criteri di ammortamento adottati, le movimentazioni intervenute nell'esercizio e, in generale, i motivi e l'entità delle modifiche di valore rispetto al precedente esercizio.

Si capisce, pertanto, quanto sia importante la Nota Integrativa al bilancio e quanto sia apprezzabile un adeguato livello di informativa per avere contezza delle voci che compongono l'attivo immobilizzato dello Stato Patrimoniale dell'azienda.

---

<sup>33</sup> Cfr. art. 2427, co. 1, punto 2 c.c.

#### 7.4.4. *L'Ammortamento, un criterio di ripartizione*

Una volta definito che, sulla base dei criteri sopra descritti, il bene può essere iscritto tra le Immobilizzazioni Immateriali o materiali, ed altresì determinato il suo valore di iscrizione occorre, come detto, porsi il problema di identificare il giusto processo di ammortamento ovvero iniziare quel percorso che permetta di ripartire il costo in funzione del periodo di utilizzo del bene, periodo nel quale l'impresa ne trae beneficio.

Per fare questo ci soccorrono le norme del codice e, soprattutto, i principi contabili nazionali ed internazionali applicabili, a seconda delle specifiche caratteristiche dell'azienda e del bilancio.

Le indicazioni sono diverse e specifiche a seconda che si tratti di Immobilizzazioni Immateriali o Materiali e, come vedremo meglio, all'interno delle categorie suddette, a seconda delle singole sottocategorie.

#### **Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali**

In particolare, volendo qui limitare l'argomento ai principi contabili nazionali, il documento OIC 24 dedicato alle *Immobilizzazioni Immateriali* oltre ad indicare quali siano i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle Immobilizzazioni Immateriali, soffermandosi anche sui criteri per la valutazione successiva a quella iniziale, fornisce anche indicazioni particolari sul calcolo dell'ammortamento.

Per le società italiane che applicano i Principi Contabili Nazionali, il documento OIC 24 stabilisce che il valore delle Immobilizzazioni Immateriali che presentano un'utilità limitata nel tempo debba essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio con riferimento alla residua possibilità di utilizzo. Per questo motivo in ciascun esercizio occorre imputare a bilancio una quota di ammortamento rappresentativa del piano di ammortamento con il quale viene ripartito il costo del bene sull'intera durata di utilizzo.

L'ammortamento deve iniziare quando l'immobilizzazione immateriale è disponibile e pronta per l'uso.

La vita utile è definita come il lasso di tempo lungo il quale la società prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione.

Le immobilizzazioni in corso non sono assoggettate ad ammortamento sino a quando, una volta ultimate e pronte all'uso, verranno riclassificate alle rispettive voci di competenza delle Immobilizzazioni Immateriali.

### **Il metodo a quote costanti, decrescenti o su variabili quantitative**

Il metodo di ammortamento più diffuso è quello a quote costanti che consiste nel ripartire il valore dell'immobilizzazione per il numero degli anni a cui corrisponde la vita utile stimata del bene. Tale metodo si basa sul presupposto che l'utilità che ciascuna immobilizzazione fornisce in ciascun esercizio sia essenzialmente uguale per ogni anno di vita utile. Tale metodo, di facile calcolo, agevola senz'altro anche la comparabilità dei bilanci nel tempo che, in questo senso, vengono redatti con criteri uniformi.

Oltre ai piani di ammortamento a quote costanti, sono ammessi anche quelli a quote decrescenti, oppure basati su altre variabili quantitative.

Il metodo a quote decrescenti è formulato sul presupposto che l'immobilizzazione abbia un maggior utilizzo nella prima parte della sua vita utile e sia via via decrescente in modo che la quota di ammortamento rilevata all'inizio risulti superiore a quella che verrà imputata in bilancio negli esercizi successivi. Sottolineiamo che è invece espressamente vietato l'utilizzo del metodo a quote crescenti in quanto ritenuto in contrasto con il principio della prudenza che deve sempre sovrintendere alla redazione del bilancio.

Nel caso venga ritenuto maggiormente confacente il legislatore prevede anche l'utilizzo del metodo di ammortamento per "unità di prodotto" mentre non è consentito l'utilizzo di una metodologia tale per cui la determinazione del piano di ammortamento sia in qualche modo stabilita correlandola ai ricavi o al risultato netto dell'attività o di un ramo della stessa.

Il valore da ammortizzare è pari alla differenza tra il costo dell'immobilizzazione immateriale e, se determinabile, il suo valore residuo, intendendo per tale il presumibile valore che potrà essere realizzato al termine del periodo di vita utile.

Normalmente si presume che tale ultimo valore sia pari a zero, a meno che non ci si trovi dinanzi alle seguenti casistiche:

- vi sia un impegno da parte di un terzo ad acquistare l'immobilizzazione immateriale al termine della sua vita utile, oppure
- vi sia l'esistenza di un mercato nel quale scambiare l'immobilizzazione immateriale e possa essere attendibilmente stimato il valore di cessione al termine della vita utile presumendo che, con buona probabilità, tale mercato esisterà ancora a quella data.



Quando si tratti di Oneri Pluriennali il valore residuo va sempre assunto pari a zero.

Per quanto riguarda i “costi di impianto e di ampliamento”, il principio contabile OIC 24 stabilisce che il periodo di ammortamento non debba superare i cinque anni<sup>34</sup> al pari di quei Costi di sviluppo per i quali non sia possibile stimare in modo attendibile la loro vita utile.

L’ammortamento dell’avviamento commerciale<sup>35</sup> è stabilita in relazione alla sua vita utile. In questo caso per vita utile si intende il periodo in cui, verosimilmente, la società potrà avvalersi dei benefici commerciali che derivano dal subentro nella redditività (prospettica) dell’azienda o del ramo aziendale subentrato. A stabilirne la durata di vita utile sono chiamati gli amministratori. Sono quindi gli amministratori che, in fase di redazione del bilancio, valutano la durata dell’ammortamento e spiegano la motivazione della loro scelta nella Nota Integrativa. Quando la vita utile non è quantificabile è ammesso pianificare un ammortamento di 10 anni. In ogni caso la vita utile dell’avviamento non può essere superiore ai venti anni.

Il principio contabile stabilisce che l’ammortamento dei beni immateriali cosiddetti “intangibili” (quali diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili) debba essere sempre commisurato alla durata contrattuale, se esistente, o comunque ai limiti di durata stabiliti per legge relativamente alle singole categorie di immobilizzazioni. Qualora il periodo di previsto beneficio sia ritenuto inferiore, gli amministratori possono ridurre l’ammortamento a tale previsto periodo. Il principio precisa che l’ammortamento dei “marchi” non deve in nessun caso essere superiore ai vent’anni.

Relativamente alle “Altre Immobilizzazioni Immateriali” sono pre-

---

<sup>34</sup> Il principio contabile OIC 24 stabilisce inoltre che, fino a quando non ha avuto termine l’ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento oltre che di quelli di sviluppo, non si può procedere con la distribuzione dei dividendi a meno che in bilancio non siano iscritte riserve disponibili che risultino essere sufficienti almeno a coprire il valore di tali costi che risultano ancora da ammortizzare.

<sup>35</sup> Che ricordiamo essere sempre quello acquistato a titolo oneroso non essendo in nessun caso contemplata l’iscrizione del proprio avviamento in bilancio. Verosimilmente, pertanto, si tratterà sempre del valore di avviamento sostenuto e pagato in sede di acquisto di aziende o rami aziendali.

viste alcune specifiche disposizioni. Per quanto riguarda, per esempio, le spese per le “migliorie su beni di terzi” è stabilito che esse debbano seguire un piano di ammortamento calcolato sulla base del minore tra il periodo di durata dell’utilità futura delle spese sostenute e il periodo residuo di durata del possesso del bene. Ovviamente questo dipende dal “titolo giuridico” attraverso il quale il bene è nel possesso dell’azienda. Nel caso della locazione, per esempio, occorre tenere conto anche dell’eventuale periodo di rinnovo nel caso in cui sia comunque nelle facoltà del conduttore stabilirlo). Per ciò che riguarda invece il diritto di usufrutto su azioni l’ammortamento dovrà essere calcolato sulla base della durata effettiva di tale diritto.

### **Ammortamento Immobilizzazioni Materiali**

Il Principio Contabile nazionale OIC 16 oltre ad indicare quali sono i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle Immobilizzazioni Materiali stabilisce le regole da seguire per il loro ammortamento prevedendo che tutte le Immobilizzazioni Materiali debbano essere sottoposte al processo di ammortamento tranne quelle che presentano un’utilità che non è limitata nel tempo, come per esempio i terreni<sup>36</sup> e le opere d’arte. È stabilito che l’ammortamento di un’immobilizzazione materiale debba essere calcolato sistematicamente in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzo legata non già alla durata fisica del cespite bensì alla sua durata economica.

In base all’OIC 16 il calcolo del piano di ammortamento deve tener conto dei seguenti fattori:

- valore da ammortizzare,
- metodi di ammortamento,
- residua possibilità di utilizzo.

Il **valore da ammortizzare** è dato dal valore del cespite e deve tener conto del valore residuo dell’immobilizzazione che, qualora sia calcolabile, deve essere stimato sulla base dei prezzi di mercato che possono essere riscontrati con la cessione di immobilizzazioni simili sia per caratteristiche tecniche che per lo stato di usura. Questa stima del valore residuo

---

<sup>36</sup> Tra questi gli unici per i quali è prevista un’utilità limitata nel tempo sono, per esempio, le cave e le discariche che, pertanto, andranno anch’esse sottoposte ad ammortamento.

deve essere effettuata all'inizio del periodo di ammortamento, occorre sia periodicamente verificata e deve tener conto di eventuali costi di rimozione e smaltimento del cespite. Qualora questo valore non sia stimabile, ovvero risulti particolarmente esiguo, si assume che esso sia pari a zero. Nell'ipotesi in cui il costo stimato di rimozione e/o smaltimento dovesse risultare superiore rispetto al prezzo di realizzo, occorre accantonare questa eccedenza attraverso la creazione di un fondo di ripristino e bonifica o altro fondo analogo. Per contro, qualora dalla verifica periodica della stima risulti che il presumibile valore residuo sia pari o superiore al valore netto contabile, occorre interrompere l'ammortamento.

Il principio contabile OIC 16 considera preferibile l'adozione del **metodo** a quote costanti basato sull'ipotesi che l'utilità del bene venga ad essere ripartita in egual misura per ogni anno di vita utile del bene stesso. Con questo metodo l'ammortamento viene effettuato ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile del cespite<sup>37</sup>. Altro metodo adottabile è quello a quote decrescenti allorché si ipotizzi un maggiore utilizzo del cespite nella prima parte della sua vita utile in ragione di una presunta efficienza tecnica del bene che vada via via diminuendo con il passare degli anni con ulteriore conseguente incremento dei costi di manutenzione causa la progressiva accentuata obsolescenza tecnica del cespite.

Come già visto per quelle Immateriali, anche l'OIC 16 vieta espressamente l'utilizzo del metodo a quote crescenti, ritenuto in contrasto con il principio della prudenza, e l'utilizzo di metodi che siano in qualche modo legati all'andamento dei ricavi o del risultato d'esercizio. Lo stesso principio contabile consente l'utilizzo del metodo per unità di prodotto qualora sia possibile dimostrane l'idoneità a fornire una migliore rappresentazione della ripartizione dell'utilità del bene nell'arco della sua vita utile. In questo caso la quota annua di ammortamento viene calcolata in riferimento al rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e la quantità di produzione totale prevista nel corso dell'intera vita utile del cespite.

Per ciò che riguarda la **residua possibilità di utilizzo** del cespite, come già anticipato, la stima deve essere effettuata sulla "durata economica" e non su quella "fisica" del bene che, normalmente, risulta essere

---

<sup>37</sup> Valgono le stesse considerazioni effettuate a proposito delle Immobilizzazioni Immateriali per quello che riguarda la comparabilità dei bilanci nel tempo.

superiore. Per ottenere questo parametro occorre valutare una serie di fattori tra cui: il grado e le condizioni di utilizzo del cespite; la frequenza e la programmazione degli interventi di manutenzione; il grado di usura e di obsolescenza tecnica del cespite; le eventuali perizie tecniche e le stime effettuate dagli stessi produttori del cespite; l'eventuale correlazione funzionale all'uso e durata di altri cespiti; la politica aziendale di sostituzione ed ammodernamento tecnologico adottato dall'azienda; l'esistenza di fattori ambientali, tecnici, legali ed economici che impongano limitazioni all'uso del cespite.

In base al documento OIC 16, qualora sia necessario rivedere il criterio di ammortamento originariamente scelto, in quanto siano significativamente mutate le condizioni inizialmente previste, occorre fare riferimento al principio contabile OIC 29 che specificatamente tratta i *cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*.

Nel caso in cui l'immobilizzazione materiale comprenda componenti, pertinenze o accessori, che presentino vita utile di durata differente rispetto a quella del cespite principale, l'ammortamento di tali componenti deve essere calcolato separatamente, fatta eccezione per i casi in cui ciò non risulti materialmente possibile o l'ammontare sia comunque ritenuto non significativo<sup>38</sup>.

#### 7.4.5. *Il libro cespiti, la carta di identità delle Immobilizzazioni*

Da quanto è stato sopra esposto riguardo alle Immobilizzazioni Immateriali e Materiali ed al loro ammortamento è facile intuire quanti e quali elementi sia necessario conoscere e considerare per comprendere appieno l'essenza delle voci di bilancio ad essi relative. Dai dati contenuti nello schema di bilancio proposto, infatti, non è assolutamente possibile comprendere fino in fondo la vera consistenza di tali Immobilizzazioni, dato che tali poste del bilancio sono solo la sintesi dell'articolato processo di valutazione sottostante. Tutte queste informazioni sono senz'altro rinvenibili nel **libro dei cespiti**, un vero e proprio riepilogo storico analitico di tutti i cespiti aziendali appartenuti e appartenenti all'azienda

---

<sup>38</sup> Il principio contabile riporta l'esempio di un ascensore che, notoriamente, ha una vita utile diversa e più breve rispetto al fabbricato nel quale è installato al quale è bene applicare un calcolo dell'ammortamento specifico diverso e distinto.

dalla consultazione del quale è possibile conoscere tutta la storia dei beni Materiali ed Immateriali e tutte le variazioni ad essi relative.

Queste informazioni risultano essenziali per conoscere l'azienda e soccorrono il lettore del bilancio allorché la Nota Integrativa al bilancio sia carente o addirittura assente<sup>39</sup>.

#### *7.4.6. Le Immobilizzazioni Finanziarie*

Lo schema di Stato Patrimoniale, come detto anche in precedenza, risponde ad un criterio di classificazione funzionale tale per cui gli Impieghi del capitale disponibile vengono distinti a seconda della loro specifica destinazione a prescindere dall'attività aziendale.

L'iscrizione in bilancio delle attività finanziarie risponde appieno a questa logica superiore in quanto le stesse sono classificate tra le Immobilizzazioni Finanziarie ovvero tra le Attività Finanziarie non Immobilizzate a seconda che i titoli siano destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale quale investimento durevole oppure siano destinati ad essere negoziati con una relativa frequenza.

Questa classificazione prescinde anche dal fatto che l'acquisizione dei titoli rientri oppure no tra le attività previste dallo statuto della società e ciò sottolinea ancor di più il concetto di classificazione funzionale delle voci interessate.

È pertanto logico, in ragione di questo, che vi siano diversi criteri di valutazione applicabili ma una volta effettuata la scelta un successivo cambiamento della destinazione deve essere ampiamente motivato perché la scelta effettuata può incidere in maniera molto significativa sul bilancio e sul risultato d'esercizio.

Nel caso in cui le predette attività finanziarie abbiano caratteristiche tali da poter essere considerate a tutti gli effetti un investimento duraturo, dovranno essere classificate in bilancio nell'attivo patrimoniale alla voce B III - Immobilizzazioni Finanziarie. In particolare, lo schema prevede una distinzione tra:

- le Partecipazioni, che consistono in titoli rappresentativi di azioni di società quotate e non oppure di semplici quote di società non

---

<sup>39</sup> Le norme del codice civile, a volte, consentono l'adozione di semplificazioni nella forma e contenuti obbligatori dei bilanci tali per cui le voci che li compongono vengono esposte senza alcuna specifica integrativa di informazioni.

azionarie ed altri enti. Queste partecipazioni sono quindi destinate a permanere nel patrimonio aziendale per un periodo più o meno lungo e comunque normalmente indefinito al momento della loro acquisizione. L'intento non speculativo caratterizza questa tipologia di investimento che può essere effettuato nei confronti di: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) altre imprese;

- i Crediti, tipicamente di natura finanziaria<sup>40</sup> con esigibilità prevista oltre i 12 mesi cioè a medio-lungo termine. Tale tipologia di Crediti viene a sua volta distinta in ragione dei possibili destinatari: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte a controllo delle controllanti; d-bis) verso altri;
- gli altri titoli, intendendo come tali quelle forme di investimento diverse dalle partecipazioni societarie effettuate anch'esse con l'intento di essere mantenute nel patrimonio aziendale per lungo periodo. Essi possono essere rappresentati da titoli di stato, obbligazioni, anche convertibili, titoli rappresentativi di credito e diritti di proprietà (fondi comuni di investimento, certificati immobiliari, etc.), titoli vincolati a garanzia dei pagamenti, titoli depositati in cauzione;
- gli strumenti finanziari derivati attivi, ovvero contratti i cui obblighi sono vincolati al verificarsi di determinati eventi, relativi ad operazioni sottostanti a cui sono legati. Sono contratti a termine che prevedono l'esecuzione di una prestazione al verificarsi di un determinato evento, di matrice prettamente finanziaria, da effettuarsi entro una certa data futura.

#### *7.4.7. I criteri di valutazione delle Immobilizzazioni Finanziarie*

In precedenza, si è fatto cenno al fatto che alle attività finanziarie si applicano diversi criteri di valutazione a seconda del criterio di classificazione e della tipologia. La prima grande distinzione che si ritiene

---

<sup>40</sup> Non si tratta, quindi, di Crediti commerciali relativi ad eventuali transazioni commerciali con le società o enti partecipati.

opportuno sottolineare è quella prevista dall'articolo 2426 c.c. che al primo comma, di fatto, introduce criteri diversi per partecipazioni e titoli a seconda si tratti oppure no di immobilizzazioni. Qualora, come nel caso che qui interessa, si tratti di immobilizzazioni vale il principio generale tale per cui esse devono essere iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, o di produzione. Per costo di acquisto si intende, ovviamente, un valore diverso dal valore nominale del titolo che potrebbe essere assolutamente non coincidente (valore nominale più basso o più alto del costo storico di acquisizione). Le immobilizzazioni rappresentate da titoli, inoltre, sono rilevate con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile<sup>41</sup>. L'immobilizzazione che alla data della chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore inferiore al costo deve essere svalutata ed iscritta a tale minor valore, salvo poi rivedere questa svalutazione nel caso in cui, nei successivi esercizi, vengano meno i motivi che l'hanno determinata. Per le partecipazioni in imprese controllate o collegate esiste la possibilità di fare ricorso ad un metodo di valutazione alternativo a quello del costo, Si tratta di una facoltà e non di un obbligo essendo che tale decisione spetta all'estensore del bilancio. Questo criterio consiste nel valutare la partecipazione in misura pari alla corrispondente frazione del Patrimonio Netto della partecipata riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio della partecipata stessa, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423-*bis* c.c.

A questo punto sembra opportuno un breve approfondimento circa la possibile scelta del criterio di valutazione applicabile alle partecipazioni.

Innanzitutto occorre chiarire che il concetto di controllo o collegamento applicato alle partecipazioni è quello che fa riferimento ampio al codice civile allorché all'art. 2359 si stabilisce che:

«Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

---

<sup>41</sup> È una "novità" post D.Lgs. 139/2015 di cui parleremo in seguito.

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa».

Sono considerate società collegate quelle

«sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati».

Dopodiché, in merito alle differenze tra i due criteri applicabili, possiamo qui provare ad evidenziare quelle più importanti. Le tecniche di determinazione dei possibili valori sono evidentemente molto differenti e, per certi aspetti, complesse al punto che si potrebbe realmente addivenire a risultati molto diversi fra loro. Senza addentrarci troppo nei particolari operativi proviamo allora a tracciare alcune peculiarità dell'uno e dell'altro metodo. Il criterio del costo storico, rispetto all'altro, ha la caratteristica di fornire un dato che potrebbe non essere particolarmente aggiornato in quanto, salvo il caso di perdite di valore da svalutare nel modo più sopra richiamato, il dato patrimoniale è risalente al momento dell'investimento e, come tale, privo di quella contestualizzazione, magari anche positiva, che potrebbe renderlo oggettivamente non pienamente rispondente all'effettivo "status" della partecipata.

Il metodo della frazione del Patrimonio Netto, per contro, ha il pregio di rispecchiare senz'altro meglio l'essenza della partecipazione, almeno sotto il profilo dell'attualizzazione dell'investimento. Si tratta, infatti, di assumere il valore del Patrimonio Netto dell'ultimo bilancio approvato della società partecipata ed applicare la stessa percentuale di partecipazione al capitale sociale della partecipata detenuta dalla società partecipante. Occorre puntualizzare, tuttavia, che si tratta pur sempre di un valore attuale ma che potrebbe non essere recentissimo essendo da calcolare sul Patrimonio Netto della partecipata quale risulta dall'ultimo bilancio approvato. Infatti, nel caso in cui le date di approvazione del bilancio della partecipata e della partecipante siano coincidenti, si tratterebbe comunque del dato di bilancio della partecipata riferito all'anno precedente in quanto quello più recente non sarebbe ancora disponibile alla data in cui verrebbe redatto il bilancio della partecipante. Detto questo, ancorare la valutazione della partecipazione a questo criterio significa accettare il



rischio di una fluttuazione continua del valore che può anche comportare effetti sul risultato di esercizio non facili da “assorbire” né sotto il profilo civilistico né su quello fiscale.

Per ciò che si riferisce, invece, alla valutazione dei titoli, il D.Lgs. 139/2015, come detto, ha previsto l'introduzione del criterio di valutazione secondo il metodo del costo ammortizzato. Prima di questa modifica unico criterio da adottare era, anche in questo caso, quello che faceva riferimento al semplice costo di acquisto. Questo criterio, applicato ai titoli che hanno una scadenza e che vengono “immobilizzati”, cioè che sono rappresentativi di un investimento con durata oltre l'esercizio di riferimento, tende a determinare un costo storico di riferimento che tenga conto della differenza tra il tasso di interesse nominale e quello effettivo oltre che prevedere la ripartizione dei costi (es.: oneri accessori, spese di istruttoria, spese per perizie, ecc.) per tutto il periodo di validità del contratto stipulato. Occorrerà, quindi, tenere conto dei costi di transazione, delle eventuali commissioni attive e passive e di ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza del titolo. Questi oneri e proventi legati all'investimento, vengono inclusi attraverso l'applicazione del criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del titolo. Attraverso questo sistema gli interessi attivi calcolati al tasso nominale vengono integrati e rettificati (seguedone la medesima classificazione nel Conto Economico), in modo tale da rendere costante durante tutto il periodo dell'investimento il tasso di interesse effettivo da applicare al valore contabile del titolo<sup>42</sup>. Essendo un criterio di determinazione del costo così dinamico la valorizzazione, di solito, viene effettuata ogni volta che, come ad esempio a fine esercizio, occorre redigere un bilancio.

Il criterio del costo ammortizzato è stato introdotto non solo per i titoli ma anche per i Crediti immobilizzati, infatti l'art. 2426, co.1, n. 8, c.c., così come modificato dal D.Lgs. 139/2015, prevede quanto segue: «i Crediti e i Debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i Crediti, del loro presumibile valore di realizzo». In precedenza, si pre-

---

<sup>42</sup> Fatte salve le variazioni conseguenti ai tassi variabili di riferimento.

vedeva che i Crediti dovessero essere iscritti a bilancio seguendo l'unico criterio che fa riferimento al valore di presumibile realizzo<sup>43</sup>.

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai titoli e ai Crediti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi del riformato art. 2423, co. 4, c.c. («non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta»). Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i tassi di attualizzazione, i costi di transazione e gli altri oneri e/o proventi finanziari sono esigui ovvero se il periodo di scadenza dei titoli o di durata dei Crediti dovesse essere inferiore ai 12 mesi ossia fossero a breve termine. Trattandosi di una possibilità introdotta con tale ultimo decreto legislativo, l'iscrizione è anche per tutte le poste già esistenti in bilancio alla data del 31/12/2015.

Gli strumenti finanziari derivati attivi, di fatto, mutuano i criteri di valutazione sopra descritti per le altre immobilizzazioni salvo calibrare i valori in funzione del fatto che, trattandosi di assets con rendimenti finanziari attesi da prestazioni contrattuali ad essi collegate, devono essere ponderati con un elevato grado di approssimazione.

#### 7.4.8. *L'Attivo Circolante*

Conclusa la parte dedicata alle Immobilizzazioni, con l'Attivo Circolante di fatto si apre quella parte dello Stato Patrimoniale laddove vengono classificate le voci di bilancio che rappresentano la somma degli impieghi di breve durata e dei mezzi liquidi a disposizione dell'azienda, vale a dire tutto ciò che non è destinato a essere utilizzato durevolmente dall'azienda.

Gli elementi che compongono l'Attivo Circolante C) sono:

- C I Rimanenze;
- C II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo;
- C III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
- C IV Disponibilità liquide

---

<sup>43</sup> Anche qui la situazione è rimasta invariata per le società che redigono il Bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese (Oic 15, par. 46-48 e 55-58). Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi del riformato art. 2435-*bis* c.c. e nel bilancio delle micro-imprese ai sensi del nuovo art. 2435-*ter* c.c. i Crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

e rappresentano componenti del patrimonio aziendale che hanno un elevato grado di rotazione in quanto entrano ed escono dalla disponibilità dell'azienda molto rapidamente essendo destinati ad essere consumati o venduti (come ad esempio le rimanenze), ad essere incassati (come i Crediti) e ad uscire o entrare in ogni momento dalle casse dell'azienda (come le disponibilità liquide).

### **Rimanenze di magazzino**

Il c.c., artt. 2424 e 2425, insieme ai principi contabili OIC 13 e OIC 23<sup>44</sup> disciplinano i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino e suggeriscono le informazioni da inserire nella Nota Integrativa al bilancio. Le rimanenze di magazzino rappresentano i beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione. Il principio contabile OIC 13 identifica:

- materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione (cd. semilavorati di acquisto);
- materie sussidiarie e di consumo (costituite da materiali usati indirettamente nella produzione);
- prodotti in corso di lavorazione (materiali, parti e assieme in fase di avanzamento);
- semilavorati (parti finite di produzione interna destinate ad essere utilizzate in un successivo processo produttivo);
- merci (beni acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni);
- prodotti finiti (prodotti di propria fabbricazione);
- acconti (somme corrisposte ai fornitori per l'acquisto dei beni destinati a rimanenza).

Abbiamo già avuto modo di parlare delle Rimanenze, del loro significato e della loro funzione ai fini contabili e del bilancio. Sappiamo che, oltre che nello Stato Patrimoniale, troveremo traccia delle rimanenze nel Conto Economico e, in particolare, ai fini del calcolo del Valore della Produzione, laddove troveremo indicate specificatamente le variazioni intervenute nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e, tra i Costi della Produzione, le variazioni

---

<sup>44</sup> Quest'ultimo, in particolare, per quanto riguarda i "lavori in corso su ordinazione".

inerenti le materie prime, sussidiarie di consumo e merci (voce B.11 del Conto Economico).

La funzione delle rimanenze è genericamente quella di rettificare, all'interno del Conto Economico, la voce B.6 relativa agli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, per arrivare alla formazione del risultato di esercizio in modo da far concorrere ai ricavi maturati nell'esercizio tutti e solo quei costi che hanno contribuito alla loro realizzazione.

I beni e le merci che costituiranno le rimanenze saranno innanzitutto puntualmente rilevati attraverso la loro "conta fisica" (l'inventario) e, successivamente, valutati mediante utilizzo del criterio del costo. In particolare viene stabilito che le rimanenze siano iscritte in bilancio al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione (art. 2426, co. 1, n. 9, c.c.) ma devono essere invece compresi i costi accessori e quelli di diretta imputazione e non i costi generici riferiti alla gestione dell'attività aziendale.

L'applicazione alle singole rimanenze del metodo del costo analitico, a volte, risulta non possibile perché potrebbe oggettivamente non essere così immediata la identificazione della "partita" di acquisto di beni appartenenti a categorie di prodotti definite omogenee se non, addirittura, uguali. Il legislatore, pertanto, soccorre a queste difficoltà prevedendo che il costo storico dei beni fungibili possa essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli FIFO, primo entrato-primo uscito, o LIFO, ultimo entrato-primo uscito<sup>45</sup>.

Si comprende, pertanto, che non è possibile modificare frequentemente (o addirittura a piacimento) il criterio di valutazione del magazzino in quanto questo comporterebbe l'impossibilità di rispettare i principi di continuità e comparabilità del bilancio, oltre che il rispetto della coerenza e della costanza dei criteri. La variazione da un esercizio all'altro

---

<sup>45</sup> Si dice anche che con il metodo LIFO (last in first out), il magazzino venga valutato a "costi vecchi" mentre con il metodo FIFO (first in first out), il magazzino sia valutato a "valori recenti". Le differenze, evidentemente, possono anche essere significative e lo sono tanto più a seconda delle caratteristiche del mercato di appartenenza che potrebbe essere un mercato a maggiore o minore indice di rotazione delle merci o caratterizzato da prezzi particolarmente instabili.

del criterio di valorizzazione potrebbe inoltre comportare sensibili differenze nella quantificazione del risultato di esercizio con una “facile” dilatazione o compressione della zona dell’utile di esercizio<sup>46</sup>.

L’uniformità di metodo (ad esempio, LIFO, FIFO, costo medio ponderato) nella valutazione del magazzino è condizione essenziale per la corretta determinazione dei risultati dell’esercizio. Le rimanenze finali si valutano con gli stessi metodi utilizzati per le rimanenze iniziali. Nei casi eccezionali in cui si cambi il metodo di valutazione (ad esempio, da costo LIFO a costo FIFO) corre l’obbligo di rappresentare con puntale descrizione gli effetti civilistici e fiscali di tale cambiamento. Queste informazioni devono essere contenute nella Nota Integrativa al bilancio nella parte in cui descrive i criteri seguiti nella determinazione dei valori, le modifiche rispetto a precedenti esercizi e le conseguenze di queste modifiche.

Il principio contabile OIC 29 infatti definisce il cambiamento di metodo per la determinazione del costo dei beni fungibili in rimanenza come un vero e proprio cambiamento di principio contabile suscettibile di quelle regole ed informazioni complementari che occorrono al bilancio per fornire una corretta informazione ai terzi fruitori.

Il principio contabile di riferimento stabilisce che il valore delle rimanenze in bilancio debba essere opportunamente svalutato quando il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato risulti minore del relativo valore contabile. A quel punto tale valore diventa il nuovo costo per quella voce a rimanenza fino a che, e nel caso in cui, vengano meno, in tutto o in parte, i presupposti della svalutazione per effetto dell’aumento del valore di realizzazione desumibile dal mercato.

In precedenza abbiamo fatto cenno al fatto che il legislatore sia ricorso ad un diverso criterio per la determinazione delle rimanenze dei Lavori in corso su ordinazione. Il principio contabile di riferimento è l’OIC 23 il quale definisce i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei lavori in corso su ordinazione, nonché le informazioni da presentare nella Nota Integrativa. Il documento è destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e si applica per la contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione nei bilanci degli appaltatori (esecutori del lavoro).

---

<sup>46</sup> Con conseguenti evidenze anche dal punto di vista fiscale.

Si tratta, in buona sostanza, di identificare un metodo attraverso il quale, in caso di lavorazioni per commesse di durata superiore all'esercizio, attribuire all'esercizio contabile e fiscale quella "quota di ricavo", e conseguentemente di risultato di gestione, che, a prescindere dal momento di fatturazione e dal momento in cui la commessa sarà ultimata, è di competenza dell'esercizio. In pratica è un criterio attraverso il quale "spalmare" il risultato di gestione nel periodo di durata della commessa (della lavorazione) e non attribuirlo interamente e solamente all'esercizio nel quale l'opera verrà ultimata e consegnata al cliente<sup>47</sup>.

Il codice civile, che non fornisce una definizione di lavori in corso su ordinazione, prevede la loro classificazione fra le rimanenze di Stato Patrimoniale: voce C. - *Attivo circolante*; I. *Rimanenze*; 3. *lavori in corso su ordinazione* mentre i Crediti per le fatture emesse relative ad anticipi, acconti o corrispettivi acquisiti a titolo definitivo vengono iscritti nella voce C. - *Attivo circolante*; II. *Crediti*; 1. *verso clienti* (o alle successive voci 2, 3, 4 e 5, se verso controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti). Gli anticipi e gli acconti ricevuti, al contempo, sono rilevati tra le passività alla voce D. - *Debiti*; 6. *Acconti*.

La contropartita del Conto Economico, nel caso in cui i corrispettivi siano acquisiti a titolo definitivo, è direttamente la voce A. - *Valore della Produzione*; 1. *Ricavi delle vendite e delle prestazioni. La variazione relativa alla parte di lavori in corso realizzata nel periodo ma non ancora liquidata in via definitiva rispettivamente all'inizio e alla fine dell'esercizio*, è rilevata alla voce A. - *Valore della Produzione*; 3. *Variazioni dei lavori in corso su ordinazione*.

I costi della commessa sostenuti per l'esecuzione dei valori in corso su ordinazione sono tutti compresi tra i Costi della Produzione del Conto Economico.

### **Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo**

Il codice civile ed il principio contabile OIC 15, come già detto anche

---

<sup>47</sup> Per fare questo, normalmente, si misura la percentuale di realizzazione delle opere rispetto al totale previsto alla stregua di una vera e propria contabilità interna basata sullo stato di avanzamento lavori.

in precedenza in occasione al commento della voce Crediti immobilizzati, dividono i Crediti in bilancio in due macro aree:

- Crediti che vanno considerati «Immobilizzazioni Finanziarie»;
- Crediti che vanno a confluire nell'«attivo circolante».

Come abbiamo già avuto modo di specificare, questa suddivisione tra i Crediti delle Immobilizzazioni Finanziarie e quelli dell'attivo circolante nasce da un criterio che prescinde dal principio dell'esigibilità (cioè il periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità) e che si basa sul ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. Evidentemente questa logica è conseguente ed ispirata al criterio della «destinazione» (o dell'origine) su cui si basa la costruzione dello schema di Stato Patrimoniale proposta dal nostro ordinamento e dalla prassi.

Nel caso dei Crediti compresi nell'attivo circolante viene richiesta la separata indicazione di quelli esigibili oltre l'esercizio successivo.

I Crediti vengono classificati in bilancio secondo la loro natura, la loro origine, la loro scadenza e, in generale, vengono iscritti in bilancio in relazione al titolo giuridico e alla tipologia delle transazioni dalle quali originano.

L'area C.II – Attivo circolante dello Stato Patrimoniale al quale stiamo qui facendo riferimento specifico è quella che prevede l'esposizione e classificazione dei Crediti, come detto in precedenza, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti
- 2) verso imprese controllate
- 3) verso imprese collegate
- 4) verso controllanti
- 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 5-bis) Crediti tributari
- 5-ter) imposte anticipate
- 5-quater) verso altri

L'elencazione della voce C.II dello Stato Patrimoniale Attivo in verità non chiarisce immediatamente che i Crediti di un'impresa possono essere di due tipi, commerciali o finanziari. I primi, di fatto, scaturiscono dal periodo di tempo intercorrente tra l'emissione della fattura e l'incasso. I

secondi corrispondono invece a finanziamenti concessi a terzi (ad esempio anche a imprese dello stesso gruppo) e sono inseriti sotto questa voce solo se non rientrano nella categoria degli investimenti di lungo periodo. La legge impone di indicare separatamente i Crediti esigibili entro un anno e quelli in scadenza oltre l'anno.

- *Verso clienti.* Sono i comuni Crediti commerciali e comprendono sia i Crediti a breve che quelli a medio lungo periodo (oltre l'anno).
- *Verso imprese controllate, collegate o controllanti.* Sono Crediti di natura commerciale o finanziaria che l'impresa vanta nei confronti di società che hanno un legame con l'impresa creditrice.
- *Crediti Tributari.* Sono Crediti verso l'erario che traggono origine dalla situazione aziendale per imposte e tasse dirette e indirette (la posizione fiscale per ritenute subite, anticipi d'imposta versati, Iva, ecc.).
- *Imposte anticipate.* Sono Crediti per imposte calcolate su variazioni temporanee di matrice fiscale tali per cui l'impresa si trova nella condizione di anticipare il pagamento di imposte rispetto alla loro competenza economica
- *Verso altri.* Crediti che non rientrano nelle precedenti categorie come, ad esempio, anticipi ai dipendenti, Crediti generici vantati verso terzi, ecc.

Sappiamo che l'art. 2426, co. 1, n. 8, c.c., così come modificato dal D.Lgs. 139/2015, prevede che:

«i Crediti e i Debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i Crediti, del valore di presumibile realizzo».

Il criterio del costo ammortizzato è quello al quale abbiamo già fatto più sopra riferimento. Si parte comunque sempre dal valore originario nominale del credito per poi rettificarlo aggiungendo e togliendo, qualora abbiano una sensibile consistenza, Proventi e Oneri di natura finanziaria per tenere conto delle differenze tra il momento di insorgenza del diritto al credito ed il momento dell'effettivo incasso, dei costi della transazione e dei costi e dei benefici che si generano nella gestione dei flussi finanziari che derivano dai Crediti stessi. Ricordiamo che il criterio del costo ammortizzato non è obbligatorio qualora gli effetti di tali possibili variabili possano essere considerati irrilevanti o irrilevanti, cosa che non-



malmente è assodata nel caso di Crediti esigibili entro il breve periodo (12 mesi). La deroga all'applicazione di tale metodologia valutativa è applicabile anche dalle società che, per ragioni dimensionali, redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese.

I Crediti iscritti a bilancio, soprattutto quelli di natura prettamente commerciale, vanno indicati già al netto del Fondo svalutazione Crediti, qualora sia esistente. Occorre rispettare il principio secondo cui un credito deve essere svalutato nell'esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore. Questo può essere ottenuto con diverse metodologie, a seconda delle caratteristiche e dei tempi di riferimento delle eventuali perdite, facendo ricorso o alla svalutazione diretta (perdite su Crediti) o a quella generica attraverso il Fondo Svalutazione Crediti o, all'occorrenza, al Fondo Rischi generici.

Relativamente ai Crediti molti concetti sono già stati prima d'ora affrontati parlando di quelli immobilizzati.

Degna di nota, in questa sezione, la evidenziazione dei Crediti di natura tributaria con specifico riferimento a quelli per imposte anticipate.

I *Crediti per imposte anticipate*, in particolare, rappresentano le imposte che si calcolano sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee relative ai costi che verranno fiscalmente dedotti negli esercizi successivi o a ricavi tassati anticipatamente. Questo si verifica tutte le volte che, a prescindere dalla competenza economica, un costo o un ricavo rilevano fiscalmente in un momento diverso da quello in cui sono iscritti in bilancio. La norma fiscale, in questi casi, genera una sorta di discrasia tra il costo e il ricavo iscritto in bilancio ed il relativo "carico"<sup>48</sup> fiscale tanto che quest'ultimo altera il principio di competenza economica del bilancio. Le imposte anticipate, in buona sostanza, vengono contabilizzate per riequilibrare tale situazione. Per le imposte anticipate non è fornita l'indicazione separata di quelle esigibili oltre l'esercizio successivo. Le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero e vengono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno.

---

<sup>48</sup> In pratica la rilevanza fiscale dell'importo di un costo o di un ricavo potrebbe non essere pari a quello nominale di iscrizione nel bilancio.

Quando le differenze temporanee si azzereranno l'impresa godrà del beneficio di poter fiscalmente portare a deduzione costi in misura maggiore o tassare ricavi in misura inferiore rispetto a quelli di competenza dell'esercizio che saranno a base dell'imponibile e, pertanto, sarà minore l'importo di IRES e IRAP per imposte correnti che dovrà sostenere rispetto a quanto sarebbe stato invece dovuto. Le imposte anticipate iscritte nei Crediti dell'Attivo Patrimoniale misurano appunto tale futuro beneficio e "depurano" il bilancio dell'esercizio, secondo un principio di competenza applicato allo stesso calcolo delle imposte, riequilibrando così, attraverso l'indicazione in contro partita del Conto Economico di un minor costo per imposte, il maggior valore (costo) per *imposte correnti che* nel Conto Economico vengono indicate a riepilogo degli importi effettivamente pagati.

La relativa contropartita di tale voce di credito, come vedremo più avanti, trova infatti la propria naturale allocazione nelle imposte anticipate (minore o maggiore costo per imposte) del Conto Economico alla voce *E-20) Imposte correnti, differite e anticipate*.

### **Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono attività di natura finanziaria destinate a permanere in modo non durevole nel patrimonio aziendale. Sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale civilistico, tra le voci dell'attivo circolante C III). Molte definizioni già incontrate in precedenza a commento delle Immobilizzazioni Finanziarie sono utilizzabili per descrivere le sottoclassi di voci che compongono questa categoria di Attivo circolante.

In particolare, vanno qui indicate le partecipazioni rappresentative di quote di società distinte in cinque categorie in base alla possibilità di influenzare la gestione della società partecipata, ovvero dal diritto di voto della società partecipante.

Nello Stato Patrimoniale, come detto, le partecipazioni sono esposte sia nelle Immobilizzazioni Finanziarie che nell'attivo circolante. La distinzione dipende dall'intenzione di mantenere o meno le partecipazioni per un tempo medio lungo oppure per un periodo breve.

Qui siamo al cospetto del secondo caso, laddove quindi si riscontra la volontà della direzione aziendale di detenere le partecipazioni per un periodo breve di tempo.

Anche per ciò che si riferisce agli strumenti finanziari derivati attivi vi è il principio secondo cui la loro esposizione nell'attivo circolante o nelle Immobilizzazioni Finanziarie dipende dalla loro natura e dalla loro destinazione.

La classificazione nell'attivo circolante degli strumenti finanziari derivati con "fair value" positivo alla data di valutazione dipende dalle seguenti considerazioni:

- uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un'attività dell'attivo circolante segue la classificazione, nell'attivo circolante appunto, dell'attività coperta;
- uno strumento finanziario derivato di copertura di flussi finanziari e del fair value di una passività classificata entro l'esercizio successivo, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante;
- uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante.

La classificazione degli Altri Titoli dipende esclusivamente dalla destinazione del titolo. I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le Immobilizzazioni Finanziarie. Gli altri vengono iscritti nelle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Per la determinazione della permanenza breve (in contrapposizione a quella durevole), si considerano:

- caratteristiche dello strumento (cioè del titolo);
- volontà della direzione aziendale;
- effettiva impossibilità di detenere i titoli per un periodo prolungato.

### **Disponibilità liquide**

L'art. 2424 c.c. prevede che nell'attivo dello Stato Patrimoniale siano espressamente indicate le consistenze delle disponibilità liquide rappresentate da depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa. Esse possono comprendere moneta, assegni e depositi bancari e postali espressi in valuta e, in assenza di indicazioni specifiche, si presumono essere immediatamente utilizzabili dalla società per qualsiasi scopo.

Lo schema di classificazione di queste voci è contraddistinto dalla lettera C IV – Disponibilità liquide e si compone di:

- 1) *depositi bancari e postali;*
- 2) *assegni;*
- 3) *denaro e valori in cassa.*

Il principio contabile OIC 14 disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione delle disponibilità liquide, nonché le informazioni da presentare nella Nota Integrativa. In questa sezione vengono riportati i saldi dei conti accesi alle disponibilità liquide dove vengono rilevati tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti entro la data di bilancio. In particolare, nei saldi dei conti bancari e/o postali sono inclusi tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio e gli incassi ricevuti ed accreditati nei conti entro la chiusura dell'esercizio. Le rimesse di numerario ricevute o disposte per cassa o banca rilevano entro la data di chiusura dell'esercizio a nulla valendo la data di valuta. Da sottolineare che, non essendo ammessa la compensazione tra le attività e le passività di bilancio, gli eventuali conti bancari attivi e passivi tenuti presso la stessa banca o della stessa natura vanno indicati separatamente gli uni tra le attività dello Stato Patrimoniale nella voce disponibilità liquide, appunto, e gli altri tra i Debiti dello Stato Patrimoniale Passivo.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, possiamo affermare che:

- i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo Crediti, sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo. Questo valore, che normalmente coincide con il valore nominale, viene rettificato solo per tenere conto di eventuali situazioni di difficile esigibilità allorché si renda opportuno o necessario stimarne il presunto valore di realizzo;
- il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale;
- le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

#### *7.4.9. Ratei e Risconti*

Quando si è parlato delle scritture di assestamento e rettifica utilizzate per passare dal bilancio contabile al bilancio per competenza abbiamo incontrato i Ratei e Risconti. Di queste particolari voci attive e passive

dello Stato Patrimoniale si prendono cura l'articolo 2424 c.c. ed il principio contabile OIC 18.

La loro iscrizione a bilancio è la seguente:

Stato Patrimoniale Attivo - D) *Ratei e Risconti (attivi)*

Stato Patrimoniale Passivo - E) *Ratei e Risconti (passivi)*

L'iscrizione di un rateo o di un Risconto, siano essi attivi o passivi, comporta la contemporanea rilevazione di una contropartita nel Conto Economico che trova collocazione tra i costi e i proventi secondo la natura del rapporto economico. La contropartita di un rateo trova collocazione ad integrazione di un costo o di un provento per consentire la corretta imputazione all'esercizio per competenza economica a prescindere dalla non ancora avvenuta manifestazione numeraria. La contropartita di un risconto trova collocazione a rettifica dei correlati Proventi e Costi già contabilizzati. La rettifica così attuata produce la diretta riduzione dell'onere o del provento originariamente rilevato in modo che emerga la sola quota di competenza dell'esercizio.

L'art. 2424-*bis*, co. 6, c.c., stabilisce che nella voce Ratei e Risconti attivi debbano essere iscritti

«i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce *Ratei e Risconti passivi* devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo».

Pertanto, i Ratei e Risconti riguardano quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi.

Nello specifico i principi contabili chiariscono che:

- i Ratei attivi e passivi: rappresentano quote di proventi o di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno però manifestazione finanziaria in esercizi successivi;
- i Risconti attivi o passivi: esprimono quote di costi o proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi.

Riassumendo, quindi, i Ratei e i Risconti si riferiscono a Proventi ed Oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione finanziaria. L'importo è determinato attraverso la ripartizione del ricavo o del costo, per calcolare ed imputare all'esercizio in chiusura solo la quota di competenza.

### *7.5. Lo Stato Patrimoniale Passivo*

Lo Stato Patrimoniale Passivo è strutturato in modo da evidenziare l'origine dei mezzi finanziari a disposizione dell'azienda: la principale distinzione è tra il Patrimonio Netto e i Debiti, in modo da porre in evidenza in che misura l'impresa si sia finanziata facendo ricorso al capitale proprio ed in che misura facendo ricorso al capitale di terzi. Il capitale proprio è identificabile nella voce A – Patrimonio Netto che, per ragioni meramente pratiche espositive, verrà qui trattato successivamente al capitale di Terzi, rappresentato da tutte le altre voci che compongono il passivo del patrimonio aziendale. Queste ultime sono rappresentative delle risorse finanziarie che l'azienda prende “a prestito” da soggetti esterni le quali, in quanto tali, rappresentano un debito nei confronti di tutti coloro che, a vario titolo, concorrono a finanziare l'azienda che dovrà essere restituito in un tempo che può essere di breve o di medio-lungo periodo.

Inizieremo, pertanto, la trattazione delle voci del passivo dello Stato Patrimoniale parlando dei Fondi per Rischi ed Oneri.

#### *7.5.1. Fondi per Rischi ed Oneri*

La definizione di questi Fondi ci viene fornita dall'articolo 2424-*bis* c.c. e di loro si occupa il principio contabile OIC 31.

La voce di bilancio interessata è contrassegnata dalla lettera B – Fondi Rischi ed Oneri e comprende:

1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2. per imposte, anche differite;
3. strumenti finanziari derivati passivi;
4. altri.

La normativa ed i principi contabili stabiliscono che queste voci del

passivo siano costituite da specifici accantonamenti<sup>49</sup> destinati soltanto a coprire perdite o Debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza ossia la data nella quale il debito (la passività) da probabile diventerà certa.

Il principio contabile OIC 31 definisce i *Fondi per Rischi* quali passività aventi una natura determinata ed un'esistenza probabile, i cui valori sono stimabili, in quanto correlate ad eventi già noti alla data di chiusura dell'esercizio, ma che si concretizzeranno solo al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri. Lo stesso principio definisce i *Fondi per Oneri* quelle passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Quando il debito diventa certo la passività non sarà più una posta del Fondo Rischi ed Oneri ma un vero e proprio Debito iscritto tra le poste specifiche dello Stato Patrimoniale Passivo.

I Fondi per Rischi ed Oneri, infatti, non devono essere confusi con i Debiti commerciali (o finanziari) ed i Debiti presunti. I Debiti sono passività che hanno una natura determinata ed un'esistenza certa, solitamente derivante da una obbligazione contrattuale specifica (fornitori, finanziatori, altri soggetti).

La voce *B1 – Per trattamento di quiescenza o obblighi simili* è relativa ai fondi previdenziali integrativi diversi dal trattamento di fine rapporto<sup>50</sup> ed anche ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i fondi relativi alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzie, rappresentanza, ecc. nonché i fondi per le indennità suppletive di clientela e quelli per i premi di fedeltà riconosciuti ai lavoratori dipendenti.

La voce *B2 – Per imposte anche differite* è invece riferita alle passività per imposte probabili, ancorché di ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, che possono derivare da accertamenti fiscali o contenziosi non definitivi ancora in corso oppure, nello specifico caso

---

<sup>49</sup> Oneri o perdite registrati nel Conto Economico tra i costi di competenza dell'esercizio.

<sup>50</sup> Il TFR ex art. 2120 c.c..

delle differite, alle passività per imposte determinate da differenze temporanee imponibili.

Queste ultime sono da ricondurre a quelle variazioni temporanee di natura fiscale in conseguenza delle quali, nell'esercizio di competenza, si pagano meno imposte di quelle che sarebbero effettivamente dovute perché vengono rimandate ad esercizi successivi in conseguenza al fatto che viene spostata a successivi esercizi la tassazione di ricavi di competenza economica dell'esercizio in chiusura.

La voce *B3 – Strumenti finanziari derivati passivi* accoglie gli strumenti derivati passivi che alla data di chiusura dell'esercizio hanno un *fair value*<sup>51</sup> negativo.

La voce *B4 – Altri* può includere passività accantonate ai Fondi per Rischi relativi a cause in corso, per garanzie prestate, per contestazioni di Terzi o anche Fondi per Oneri relativi a manutenzioni cicliche, manutenzioni su beni gratuitamente devolvibili, fondi per concorsi a premio, per garanzia prodotti, per contratti onerosi in genere, ecc..

Le voci di costo utilizzate per l'effettuazione di questi accantonamenti, dovendo rispettare il più generale criterio di classificazione per natura che caratterizza il Conto Economico, sono quelle che fanno diretto riferimento alla tipologia di rischio "cautelato". Solo nel caso in cui non vi sia questa chiara possibilità vengono utilizzate le voci generiche del Conto Economico *B12 – Accantonamenti per rischi* e *B13 – Altri accantonamenti*.

L'utilizzo dei fondi, quindi l'estinzione della passività in precedenza creata, sarà effettuato direttamente e specificatamente al verificarsi di quelle spese e passività per le quali erano stati creati. In questo senso occorre anche puntualizzare che i fondi rischi devono essere creati solo per rischi specifici e non per rischi generali d'impresa<sup>52</sup>. Inoltre i rischi devono essere almeno probabili, ossia tali per cui risulti più verosimile

---

<sup>51</sup> «Secondo il paragrafo 32 degli IAS, recepito dagli organismi comunitari e successivamente dall'Organismo Italiano di Contabilità, il fair value è formalmente definito come "il corrispettivo al quale un'attività può essere ceduta o una passività può essere trasferita in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili". Non si tratta necessariamente di un prezzo di mercato, anche se, laddove un prezzo negoziato su mercati ufficiali esista, esso deve essere comunque preso come base della valutazione». Definizione tratta da Enciclopedia TRECCANI.

<sup>52</sup> Per questo, infatti, soccorrono le riserve del Patrimonio Netto.



il loro avverarsi che il contrario. Qualora l'evento sia solo possibile o addirittura remoto non vi sarà alcuna iscrizione di passività nello Stato Patrimoniale e, limitatamente al solo caso in cui sia possibile e non anche remoto, solamente un cenno nella Nota Integrativa.

### 7.5.2. *Trattamento Fine Rapporto*

L'art. 2120 c.c. disciplina il «Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» prevedendo che il lavoratore dipendente, alla cessazione del rapporto di lavoro, abbia il diritto di percepire una somma ad indennizzo calcolata sul periodo di durata del rapporto e sulla retribuzione lorda percepita.

Questa indennità, che per il datore di lavoro è un costo, viene annualmente accantonata in uno specifico fondo Trattamento Fine Rapporto che, secondo quanto prescritto dall'art. 2424 c.c., è iscritto tra le voci del passivo dello Stato Patrimoniale alla lettera C. In contropartita, l'importo pari all'accantonamento che periodicamente “alimenta” detto fondo viene iscritta tra i costi del Conto Economico alla lettera B.9, C - “trattamento di fine rapporto”.

Il Trattamento Fine Rapporto, al di là delle specifiche modalità di calcolo, è un valore aggiornato ed indicizzato che il principio contabile OIC 31 stabilisce congruo quando corrisponde al totale delle singole indennità a favore dei dipendenti in forza alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti eventualmente erogati. Per questo motivo, alla data di riferimento, il debito per TFR dipendenti iscritto in bilancio deve essere pari a quanto occorrerebbe corrispondere ai lavoratori nel caso in cui in pari data venisse interrotto il rapporto di lavoro.

### 7.5.3. *I Debiti*

I Debiti sono classificati nello Stato Patrimoniale Passivo alla voce D – Debiti sulla base della loro natura (o dell'origine), con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo.

L'art. 2424 c.c. richiede infatti questa separata indicazione, proprio perché la rappresentazione di base dei Debiti prescinde dal loro periodo di estinzione. Per addivenire a questa classificazione successiva, che completa l'informazione di bilancio, si deve fare riferimento alla loro

scadenza contrattuale o legale e si deve eventualmente tenere conto degli eventi contrattualmente previsti in grado di modificare l'originaria scadenza.

Della classificazione, definizione, rilevazione e valutazione di queste voci di bilancio si occupano, come detto, l'art. 2424 c.c. ed il principio contabile OIC 19, peraltro adattato recentemente alle modificazioni normative contenute nel D. Lgs. 139/2015.

In questo contesto, il documento OIC 19 definisce i Debiti quali passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare importi fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. Per la corretta valutazione dei Debiti si parte sempre dal loro valore nominale, desumibile dall'obbligazione contrattuale da cui derivano, che può essere suscettibile di attualizzazione o modificato attraverso l'applicazione, come avviene per i Crediti, del criterio del costo ammortizzato. Come già visto in precedenza a proposito dei Crediti, anche per i Debiti esistono possibili deroghe all'applicazione del criterio di valutazione al *costo ammortizzato*. Qualora l'attualizzazione eventuale ed i costi di transazione siano di modesta entità, così come nel caso si tratti di Debiti per i quali è prevista l'estinzione in un breve periodo di tempo<sup>53</sup>, ovvero nel caso in cui sia possibile redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c. o nella forma consentita alle micro imprese dall'art. 2435-*ter* c.c., infatti, i Debiti possono essere indicati in bilancio senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'eventuale attualizzazione.

La macro-classe D del passivo patrimoniale ricomprende 14 voci di Debiti analiticamente distinte da numeri arabi.

Le prime due voci sono

- 1) *obbligazioni*
- 2) *obbligazioni convertibili*

le quali contengono l'ammontare dei Debiti obbligazionari ordinari e quelli convertibili in azioni comprensivi dell'importo degli interessi maturati e dovuti agli obbligazionisti.

---

<sup>53</sup> Comunque mai superiore ai 12 mesi.

La voce 3) *Debiti verso soci per finanziamenti* include l'importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione. Si può indifferentemente trattare di finanziamenti fruttiferi o infruttiferi<sup>54</sup>, effettuati dai soci in misura anche non proporzionale alla loro quota di partecipazione al capitale sociale, a tempo indeterminato o determinato con scadenza rinnovabile ma sempre e comunque caratterizzati dal fatto che sia previsto il diritto alla restituzione del socio finanziatore senza il quale non si tratterebbe di un debito per finanziamento ma di un apporto di capitale da iscrivere tra le voci del Patrimonio Netto. Si precisa che tali finanziamenti possono divenire anche solo in seguito veri e propri apporti di capitale: questo accade allorché i soci finanziatori rinuncino espressamente alla restituzione con atto di remissione ex art. 1236 c.c.. In questo caso il debito si trasforma in una riserva di capitale e la diminuzione del debito, che tecnicamente da origine ad una sopravvenienza attiva, è soggetta a tassazione solo per la parte di importo che eccede il suo valore fiscale<sup>55</sup>.

La voce 4) *Debiti verso banche* indica i Debiti esistenti a fine esercizio nei confronti degli istituti di credito per conti correnti passivi, linee di credito utilizzate per scoperti bancari, anticipazioni, sbf e mutui chirografari, ipotecari o in qualsiasi altra modalità garantiti<sup>56</sup>.

Nella voce 5) *Debiti verso altri finanziatori* vanno invece classificate le posizioni debitorie per finanziamenti ricevuti da soggetti terzi finanziatori che non siano quelli elencati nelle voci precedenti (obbligazionisti, istituti di credito). La "terzietà" esclude possano essere incluse le società controllate o collegate o controllanti mentre porta a ricomprendere

---

<sup>54</sup> Si presume sempre un prestito fruttifero fino a prova contraria che può essere "vinta" attraverso la semplice predisposizione di un documento (meglio se con "data certa") redatto tra la società ed il socio che escluda la fruttuosità dell'operazione.

<sup>55</sup> Ai sensi del co. 4-bis dell'articolo 88 DPR 917/86 - TUIR, la rinuncia del socio al credito verso la società è tassata in capo alla stessa solo per l'eccedenza rispetto al relativo valore fiscale. Il valore fiscale del credito rinunciato deve essere comunicato dal socio alla società con dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in assenza di tale comunicazione il valore fiscale del credito si deve assumere pari a zero, con conseguente integrale tassazione in capo alla società del debito cancellato. Tuttavia, l'adempimento comunicativo non è necessario quando il socio è una persona fisica: in questo caso la sua rinuncia è sempre detassata in capo alla società.

<sup>56</sup> L'esistenza o meno di una garanzia reale dovrà essere opportunamente commentata ed evidenziata nella Nota Integrativa.

società di factoring, società finanziarie in genere, soggetti privati, forme in qualche modo legate al mondo assicurativo per finanziamenti e prestiti di qualunque tipologia.

I Debiti inclusi alla voce 6) *acconti* sono riferiti alle somme ricevute da Clienti a titolo di anticipazione sulla futura vendita di immobilizzazioni o di beni o di servizi;

Nella voce 7) *Debiti verso fornitori* trovano giusta e puntuale indicazione tutti i Debiti sorti in conseguenza all'acquisto da terzi di beni e servizi ad eccezione di quelli forniti da imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti che invece andranno allocati, rispettivamente, alle relative voci D – 9-10-11 e 11-bis.

Alla voce 8) *Debiti rappresentati da titoli di credito* vanno indicati i Debiti riferiti a titoli cambiari sia finanziari che commerciali, certificati di investimento, ecc. con esclusione di quei titoli che vengono rilasciati ad esclusivo scopo di garanzia (fornitori, banche, ecc.)<sup>57</sup>.

Le voci da *D.9 a D.11-bis – Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti*, come già in parte anticipato, accolgono quelle posizioni a debito per le quali, essendo coinvolti interessi particolari e le cosiddette parti correlate, la normativa ed i principi contabili prevedono una maggiore trasparenza ed una particolare attenzione alla natura ed entità dei rapporti finanziari e commerciali esistenti.

Nella voce *D 12) Debiti tributari* sono contenute le passività per imposte certe e determinate, dirette ed indirette quali, a titolo di esempio, le imposte correnti dell'esercizio, l'IVA, le imposte per ritenute operate e non ancora versate in qualità di sostituto d'imposta e, in generale, i Debiti per qualsiasi tipo di imposta che siano già certi e determinati<sup>58</sup>.

Nella voce *D 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale* trovano evidenza quei Debiti che hanno la propria specifica origine da norme di legge, contratti collettivi di lavoro, accordi integrativi locali o aziendali. Tale voce si riferisce anche alla posizione debitoria com-

---

<sup>57</sup> In questo caso, infatti, il debito è già presente in bilancio poiché iscritto nella relativa voce fornitori o banche o altri finanziatori.

<sup>58</sup> A differenza delle passività per imposte solo probabili, di ammontare o data di sopravvenienza ancora non determinati, che, come visto in precedenza, sono iscritte nella voce B.2 «Fondi per imposte, anche differite».

plessiva maturata alla data di chiusura dell'esercizio nei confronti degli Enti Previdenziali per le quote di costo a carico della società relative al personale dipendente ed ai collaboratori e per le quote a carico dei dipendenti e dei collaboratori stessi, calcolate su salari/stipendi ed emolumenti maturati, che la società ha preventivamente trattenuto per poi procedere al versamento.

Infine, *la voce D.14 – Altri Debiti* la quale, a tutti gli effetti, costituisce una voce residuale nella quale confluiscono tutte le voci di debito che non trovino una specifica collocazione in quelle precedenti. A titolo di esempio, in questa voce è possibile inserire i Debiti nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori per retribuzioni ed emolumenti maturati e non ancora corrisposti alla data di riferimento, i Debiti nei confronti dei soci per utili deliberati e non ancora distribuiti, ecc.

Ricordiamo che i Debiti devono essere classificati dando evidenza della loro prevedibile scadenza distinguendo tra le passività a breve o correnti, che si prevede di dover estinguere entro l'esercizio successivo ovvero con scadenza indeterminata o pagabili su richiesta del creditore, e le passività a medio lungo termine o non correnti che hanno un termine di prevedibile estinzione che va oltre l'esercizio successivo.

Il codice civile prevede inoltre che la Nota Integrativa al bilancio indichi quei Debiti la cui scadenza è prevista oltre il successivo quinquennio.

Il riferimento alla scadenza dei Debiti e la loro classificazione in bilancio sono sempre effettuati in relazione alla loro scadenza contrattuale o legale, senza tuttavia trascurare quelle ipotesi contenute negli accordi contrattuali che potrebbero influire, modificandola, sulla scadenza originariamente prevista.

I Debiti che dovessero essere assistiti da garanzie reali su beni sociali, secondo l'art. 2427, co. 1, n. 6 c.c. devono essere oggetto di una specifica evidenziazione nella Nota Integrativa al bilancio. La ratio della norma, evidentemente, è quella di fornire una informazione tesa a tutelare le ridotte garanzie di tutti gli altri creditori sociali che non possono vantare ipoteche, pegni o speciali privilegi a loro favore.

## 7.6. Il Patrimonio Netto

Il Patrimonio Netto dell'impresa, anche alla luce delle modificazioni

introdotte dal D.Lgs. 139/2015 è contraddistinto in bilancio nello Stato Patrimoniale Passivo dalla lettera A secondo lo schema riassuntivo seguente:

- A – Patrimonio Netto:
  - I – Capitale (Sociale)
  - II – Riserva da soprapprezzo delle azioni
  - III – Riserva di rivalutazione
  - IV – Riserva legale
  - V – Riserve statutarie
  - VI – Altre riserve, distintamente indicate
  - VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
  - VIII – Utili (perdite) portati a nuovo
  - IX – Utile (perdita) dell'esercizio
  - X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Il Patrimonio Netto è rappresentativo del capitale proprio, detto anche *equity*, che insieme al capitale preso a prestito da Terzi, dato da tutte le altre voci che compongono il passivo dello Stato Patrimoniale, costituiscono l'insieme delle Fonti sulle quali l'impresa costruisce e basa la propria attività. Gli Impieghi, cioè l'attivo dello Stato Patrimoniale, rappresentano l'insieme di beni e valori che è stato possibile acquisire con le Fonti a disposizione.

Dal punto di vista contabile sappiamo, inoltre, che il Patrimonio Netto rappresenta sempre e comunque la differenza algebrica tra il totale dell'Attivo ed il totale del passivo dello Stato Patrimoniale.

Ecco allora che, da un punto di vista puramente tecnico, non è possibile procedere ad una diretta oggettiva valutazione del Patrimonio Netto perché oggetto di valutazione possono essere solo i singoli elementi dell'attivo e del passivo dei quali esso è l'indiretta espressione. E non pare possibile, pertanto, associare il Patrimonio Netto aziendale a specifici componenti dell'attivo o del passivo in quanto trattasi proprio di un valore "differenziale".

Il principio contabile OIC 28 ci aiuta nella definizione del Patrimonio Netto definendolo:

- entità monetaria dei mezzi apportati dai soci o creati dall'impresa, indistintamente investita insieme a mezzi di terzi (che insieme costituiscono le Fonti) nelle attività patrimoniali (Impieghi);

- la misura dei diritti patrimoniali che può essere soddisfatta “in via residuale” attraverso le attività dopo aver soddisfatto i diritti dei Terzi creditori dell’impresa.

### *I – Capitale Sociale*

Al momento della costituzione di una società il Capitale Sociale è l’unico elemento che costituisce il Patrimonio Netto in quanto è rappresentativo dell’impegno dei soci che hanno espresso la volontà e l’intenzione di versare il capitale attraverso la sua formale sottoscrizione. Successivamente, nel corso della vita della società, il capitale sociale può essere ulteriormente incrementato attraverso specifiche delibere di aumento nelle quali i soci si obbligano ad effettuare altri versamenti oltre al primo effettuato in sede di costituzione della società. Per ragioni opposte, il capitale sociale può anche essere ridotto nel corso della vita della società ma mai al di sotto del minimo previsto dalla legge per quel tipo di società<sup>59</sup>. Essendo che il Capitale Sociale ha una funzione di garanzia nei confronti dei creditori sociali è chiaro che qualsiasi operazione sul capitale deve essere particolarmente attenta e ponderata per non modificare in negativo il giudizio dei creditori sociali sulla stabilità dei mezzi che risultano specificatamente vincolati dalla società a garanzia dei Terzi. Per questi motivi le stesse disposizioni normative impongono vincoli e regole particolari in merito al capitale sociale e la loro inosservanza espone, tra l’altro, gli amministratori all’azione di responsabilità ex art. 2394 codice civile da parte dei creditori sociali.

A seconda che si tratti di società per azioni o in accomandita per azioni piuttosto che di società a responsabilità limitata o società di persone, il capitale sociale è rappresentato, rispettivamente, da azioni o quote. L’entità del capitale sociale iniziale e le successive modificazioni devono essere sempre deliberate dall’assemblea dei soci. Deve sempre essere espressa la volontà dei soci alla sottoscrizione del capitale sociale in ragione delle percentuali di partecipazione decise e, una volta sottoscritto,

---

<sup>59</sup> Per le società per azioni il limite minimo è di € 50.000,00# mentre per le Società a responsabilità limitata, per esempio, il limite è di € 10.000,00#. Sono altresì contemplate dal nostro ordinamento anche delle forme ben più semplificate di società a responsabilità limitata semplificate che possono anche essere costituite con un capitale sociale di € 1,00#.

il socio contrae ufficialmente un debito nei confronti della società che si estinguerà solo nel momento in cui avrà provveduto al versamento integrale di quanto in precedenza sottoscritto.

## *II – Riserva da soprapprezzo delle azioni*

Questa riserva può essere formata sia in sede di costituzione della società sia anche in seguito allorché si proceda ad un aumento del capitale con emissione di nuove azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale. Lo stesso principio contabile OIC 28 puntualizza che in tale riserva confluiscono:

- il maggior prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al valore nominale in caso di aumento di capitale sopra alla pari;
- la differenza che potrebbe emergere in seguito alla conversione delle obbligazioni in azioni.

L'origine di questa riserva è tale per cui viene definita a tutti gli effetti una "riserva di capitale" e va comunque distinta a seconda che sia formata con apporti da parte dei soci piuttosto che con utili. Questa specifica è importante perché sia possibile individuare con chiarezza se sia o meno utilizzabile a copertura delle perdite e, con ciò, evitare un eventuale abbattimento obbligatorio del capitale.

Oltre che per questo motivo la riserva è normalmente utilizzabile per l'aumento gratuito del capitale sociale, per aumentare la riserva legale o per essere distribuita ai soci sempre che la riserva legale abbia intanto raggiunto il limite *ex art.* 2430 c.c.<sup>60</sup>. In linea di massima la riserva da soprapprezzo delle azioni viene costituita per rafforzare gli strumenti di cui poter disporre a protezione del capitale sociale.

Nel caso di aumento del capitale con sottoscrizione riservata esclusivamente a nuovi soci intenzionati ad entrare nella società, la determinazione di un soprapprezzo oltre il valore nominale è anche un metodo pratico per far sì che i nuovi soci entrino in percentuale determinata nel capitale sociale concorrendo, attraverso il soprapprezzo, a riconoscere un maggior valore della società oltre a quanto rappresentato dal capitale sociale. Una sorta di valore di avviamento riconosciuto alla società pagato dai nuovi soci non ai soci fondatori (che non realizzano nulla in quanto

---

<sup>60</sup> Ossia il quinto (20%) del capitale sociale.



non “vendono” nulla) ma a beneficio della società stessa di cui entrano a far parte da quel momento. Da sottolineare che la riserva da soprapprezzo, in caso di distribuzione ai soci, non costituirà per questi ultimi un reddito da tassare in quanto si tratta di una restituzione di capitale<sup>61</sup> e non di un utile.

### *III – Riserve di rivalutazione*

Questa tipologia di riserve viene iscritta a Bilancio in seguito all'applicazione di specifiche norme sulla base delle quali si procede alla rivalutazione dei beni aziendali. Le riserve di rivalutazione possono infatti derivare da **rivalutazioni monetarie**, eseguite in base a specifiche leggi appositamente emanate, e da **rivalutazioni economiche**, effettuate in base alla deroga prevista dal 5° co. dell'art. 2423 c.c. laddove si prevede che, in casi eccezionali, sia possibile disapplicare una disposizione del codice civile nel caso in cui questa sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di tale eventuale deroga devono essere rilevati in Nota Integrativa tenuto conto che «gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato».

La tecnica di rivalutazione delle immobilizzazioni (a differenza del ripristino di valore conseguente al venir meno delle ragioni di una precedente svalutazione) non ha effetti diretti sul Conto Economico, pertanto, non si procede mai ad una rilevazione di un provento straordinario essendo che la differenza tra il valore originario ed il valore rivalutato, salvo diversa disposizione di legge, deve essere direttamente iscritta tra le poste del Patrimonio Netto denominate, appunto, *Riserve di Rivalutazione* nell'esercizio in cui viene effettuata.

In base alle loro caratteristiche e alla loro origine anche queste riserve, quindi, sono classificate come riserve di capitale e possono essere utilizzate per qualsiasi necessità (aumento capitale sociale, copertura

---

<sup>61</sup> Anche se operata a beneficio di soggetto diverso da colui che o ha materialmente versato.

perdite, ecc.). In caso di distribuzione ai soci queste riserve di rivalutazione producono base imponibile fiscale sia in capo alla società sia in capo al socio percettore, con criteri ed aliquote diverse a seconda anche delle caratteristiche del percettore stesso. Occorre dire che, di solito, la stessa legge che consente la rivalutazione dei beni aziendali da cui provengono queste riserve contempla anche la possibilità di “affrancarle” in modo tale che, in caso di distribuzione ai soci, l’impatto fiscale sia nullo in quanto già assolto dalla società.

#### *IV – Riserva Legale*

In questa Riserva confluisce una parte degli utili di esercizio destinata dall’assemblea dei soci. Questa riserva è infatti disciplinata dall’art. 2430 c.c. il quale dispone che «dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale».

Il raggiungimento della soglia minima non impedisce, tuttavia, di continuare ad incrementare tale riserva anche in seguito mentre, in caso di utilizzo, l’eventuale riduzione al di sotto del predetto limite impone che si riprenda l’accantonamento nuovamente in ragione di quanto previsto dall’art. 2430 c.c..

Da sottolineare che fino al raggiungimento di quel limite la riserva legale, obbligatoria per legge, è anche indisponibile e, nel momento in cui lo diventa, è utilizzabile solamente per la copertura delle perdite avendo comunque prima proceduto all’utilizzo di tutte le altre riserve eventualmente esistenti e disponibili<sup>62</sup>.

#### *V – Riserve statutarie*

Lo statuto societario può stabilire la obbligatoria costituzione di Riserve oltre a quelle previste per Legge. In questo caso si parla di riserve Statutarie e la caratteristica principale è che la loro destinazione, oltre che la copertura delle perdite, è quella specificatamente prevista, appunto,

---

<sup>62</sup> Lo stabilisce chiaramente il principio contabile OIC 28 con una unica possibile eccezione rappresentata dalla *Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*.

dallo statuto sociale. Qualora una Riserva statutaria venga utilizzata oltre il limite previsto dallo statuto sociale siamo a tutti gli effetti al cospetto di una modifica statutaria che, in quanto tale, è possibile solo in seguito a delibera da parte dell'Assemblea (straordinaria) dei soci secondo le disposizioni ex art. 2436 c.c.. In questa circostanza ci troveremmo, infatti, in una situazione davvero particolare che non potrebbe non essere subordinata a questa rigida procedura. La consistenza e la movimentazione di tali riserve deve essere descritta nella Nota Integrativa al bilancio, la quale documenterà anche eventuali utilizzi per scopi diversi che sono possibili solo nel caso in cui non siano previste nello statuto specifiche destinazioni. In merito alla loro disponibilità il principio contabile OIC 28 colloca queste riserve in una posizione intermedia tra la riserva legale e quelle facoltative.

#### *VI – Altre Riserve, distintamente indicate*

Il contenuto di questa voce è senz'altro di carattere residuale, nel senso che vengono qui allocate tutte le riserve che non trovano una collocazione nelle precedenti voci. L'art. 2427 c.c. prevede che la Nota Integrativa indichi la composizione analitica di tale voce ed il principio contabile OIC 28 ne elenca alcune a titolo esemplificativo: Riserva da deroghe ex art. 2423 c.c., Riserva azioni (quote) della società controllante, Riserva da rivalutazione di partecipazioni, Riserva per utili su cambi non realizzati, ecc.

Interessante sottolineare che in questa potenziale promiscuità è comunque possibile discernere riserve con diverse possibili destinazioni specifiche e con “vincoli” di diverso grado e natura. Vengono, per esempio, allocate in questa voce le riserve costituite in conto futuro aumento di capitale e quelle costituite con il versamento dei soci in conto capitale che differiscono per il fatto che le prime non possono essere restituite ai soci mentre le seconde possono esserlo senza omologazioni e senza le formalità previste dall'art. 2445 c.c.<sup>63</sup>.

È questa la voce di Patrimonio Netto che contiene anche le riserve che possono formarsi in seguito alla riduzione del capitale sociale oltre

---

<sup>63</sup> Riduzione volontaria del capitale sociale.

a tutte quelle riserve a fondo perduto o le riserve straordinarie che sono state a vario titolo costituite durante a vita della società.

*VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.*

Questa riserva è strettamente legata al *fair value* degli strumenti finanziari derivati generatisi nell'ambito di coperture di flussi finanziari attesi, al netto di eventuali effetti fiscali differiti.

È una voce di Patrimonio Netto che, stante la sua origine, può essere sia di valore positivo che di valore negativo e, anche per questi motivi, l'art. 2426, co. 1, n. 11-*bis* c.c.<sup>64</sup> prevede il loro particolare utilizzo stabilendo che

«le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di una operazione programmata non sono considerate nel computo del Patrimonio Netto per finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura di perdite».

L'esistenza di queste riserve è molto importante per quelle realtà imprenditoriali che “fanno uso” di strumenti finanziari derivati in quanto, sostanzialmente, assorbono nel Patrimonio Netto quella volatilità che potrebbe verificarsi su questi strumenti finanziari e sul loro valore di mercato. Questa modalità di rappresentazione contabile è definita «*hedge accounting*» ovvero il metodo di rappresentazione in bilancio delle coperture economiche dei rischi finanziari che riduce la volatilità del Conto Economico. È chiaro che non è sufficiente la sola creazione di una riserva nel Patrimonio Netto per fare questo ma è altresì necessario attivare una serie di altre procedure designando la copertura del rischio di variabilità dei flussi finanziari futuri legati ai tassi di interesse, di cambio o ad altre variabili, sostenendo il nesso particolare che lega lo strumento finanziario derivato al flusso finanziario che si vuole coprire e predisponendo tutta la procedura formale richiesta dall'art. 2426, co. 1, n. 11-*bis* c.c.

In questo caso la riserva sarà imputata al Conto Economico quando i

---

<sup>64</sup> Inserito, insieme ad altre importanti modificazioni, dal D.Lgs. 139/2015.

flussi di cassa dello strumento coperto saranno realizzati o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura<sup>65</sup>.

### *VIII – Utili (perdite) portati a nuovo*

Per spiegare questa voce si parte dal presupposto che gli utili e le perdite<sup>66</sup> possono essere rinviati a futuri esercizi.

Quando ciò accade si procede alla iscrizione nella voce in commento che può contenere, quindi, le somme che non sono state distribuite o accantonate ad altre riserve e le perdite non ripianate. Il principio contabile OIC 28 stabilisce inoltre che in queste riserve vanno allocate anche le rettifiche derivanti dalla correzione di errori commessi in esercizi precedenti e quelle derivanti dal cambiamento di principi contabili<sup>67</sup>.

### *IX – Utile (perdita) dell'esercizio*

In questa voce confluisce il risultato dell'esercizio che viene rilevato nel Conto Economico.

L'utile dell'esercizio, come sappiamo, può essere:

- accantonato in una o più delle riserve;
- attribuito ai soci fondatori, ai promotori, agli amministratori ed ai dipendenti;
- utilizzato a copertura di perdite pregresse;
- portato ad aumento del capitale sociale;
- rinviato ai futuri esercizi;
- distribuito ai soci.

La perdita dell'esercizio, sempreché non comporti la obbligatoria riduzione del capitale<sup>68</sup>, invece può essere:

---

<sup>65</sup> Cfr contenuto nota operativa n. 13/2019 emessa dalla Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio di Giuliomaria.

<sup>66</sup> Queste ultime quando il loro ammontare non intacca l'integrità del capitale sociale. La disciplina della riduzione nominale del capitale si trova negli artt. 2446 e 2447 c.c. per quanto riguarda le società per azioni e negli articoli 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c. per le società a responsabilità limitata. È distinta a seconda che la perdita superi o meno il terzo del capitale sociale.

<sup>67</sup> Cfr OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

<sup>68</sup> Questo in considerazione della sua entità o dell'importo complessivo della perdita

- coperta mediante utilizzo degli utili di esercizi precedenti disponibili nel Patrimonio Netto e, più in generale, delle riserve disponibili;
- iscritta “a nuovo” nella voce VIII del Patrimonio Netto.

A questo punto riteniamo opportuno un approfondimento su questo tema posto che, in normale attività, occorre prestare attenzione al fine di evitare che l'ammontare delle perdite di esercizio superi il terzo del capitale sociale, poiché, in questo caso, si deve procedere alla relativa riduzione dello stesso.

L'eventuale riduzione del valore nominale del capitale sociale si rende in questo caso necessaria per adeguarlo al suo valore reale e non comporta alcun rimborso ai soci. È comune opinione che il capitale al quale si deve far riferimento per la determinazione dell'esistenza e dell'entità delle perdite è il capitale sociale sottoscritto, senza tener conto di quello versato, né di quello deliberato, ma non ancora sottoscritto, né di quello soltanto autorizzato.

La riduzione del capitale sociale per perdite avverrà quando risulteranno erose tutte le riserve, cioè solo quando il Patrimonio Netto contabile della società, ossia capitale sociale, aumentato delle riserve e degli utili, diminuito di perdite portate a nuovo, è inferiore al capitale sociale, dovendosi coprire le perdite innanzitutto con le riserve.

La riduzione del capitale può essere facoltativa od obbligatoria a seconda dell'entità delle perdite. Se la perdita è inferiore al terzo del capitale, la riduzione è meramente facoltativa e mai obbligatoria. Qualora la perdita sia superiore al terzo del capitale e risulta intaccato il minimo legale, la riduzione è, senza eccezione, obbligatoria. Nel caso in cui la perdita sia superiore al terzo del capitale ma non risulti essere intaccato il minimo legale, la riduzione è momentaneamente facoltativa mentre potrebbe diventare obbligatoria in un secondo momento<sup>69</sup>.

Il prolungarsi dell'emergenza epidemiologica Covid-19, nonché la guerra Russo/Ucraina, hanno portato il Legislatore ad introdurre disposizioni volte a **disciplinare le perdite d'esercizio relative ai periodi 2020, 2021 e 2022** sospendendo, in sostanza, le regole sopra evidenziate.

---

di esercizio assommata ad altre perdite provenienti da esercizi precedenti già iscritte nel Patrimonio Netto.

<sup>69</sup> Art. 2446, co. 1 e 2, c.c.

In un primo momento l'art. 6 del D.L. n.23/2020 è intervenuto di fatto “sterilizzando” questi articoli del codice civile relativamente alle perdite di bilancio emerse nell'esercizio in corso alla data del 31/12/2020. Successivamente questa sospensione è stata estesa anche alle perdite relative agli esercizi in corso al 31/12/2021 per poi arrivare, stante il perdurare delle condizioni di crisi economica, all'introduzione dell'art. 3, co. 9, al D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (Decreto Milleproroghe), mediante il quale, intervenendo direttamente sulla norma originaria, ossia l'art. 6 del D.L. n. 23/2020, è stata ulteriormente modificata la data di riferimento dei bilanci interessati che passa dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, al fine di sospendere la normativa civilistica sul ripianamento delle perdite.

In estrema sintesi, l'attuale formulazione del citato **art. 6 del D.L. n. 23/2020**, con riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, prevede al **co. 1** che **non operano le cause di scioglimento**:

- a. **delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale** (di cui all'art. 2484, co. 1, numero 4) c.c.). L'art. 2484 c.c. prevede la disciplina in materia di cause di scioglimento di tutte le società di capitali, disponendo in particolare, al co. 1, n. 4), lo scioglimento in conseguenza di una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c.;
- b. **delle cooperative per perdita di capitale sociale** (art. 2545-duodecies c.c.). L'art. 2545-duodecies c.c. prevede tra le cause di scioglimento della società cooperativa anche la perdita del capitale sociale.

Il **co. 2** dello stesso articolo 6 dispone che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è il quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. Per gli esercizi coincidenti con l'anno

solare, dunque, quello interessato dalle suddette disposizioni riguarderà il bilancio 2027 da approvare nel 2028.

L'art. 6 al **co. 3** stabilisce che, nelle fattispecie di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (artt. 2447 o 2482-ter c.c.), gli amministratori debbano convocare senza indugio l'assemblea dei soci la quale può deliberare di rinviare alla chiusura del quinto esercizio successivo le decisioni in merito alla riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. (riduzione del capitale e aumento al di sopra del minimo). Fino alla data di tale assemblea (quinto esercizio) non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, **co. 1**, numero 4), e 2545-duodecies del c.c.

Relativamente agli obblighi di informativa, il **co. 4** prevede che le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 debbano essere distintamente indicate nella Nota Integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Allo stato attuale, pertanto, la disciplina derogatoria ha comportato la seguente situazione:

Anno	Norma	Copertura perdita	Assemblea
2020	Art. 6, D.L. n. 23/2020	Entro il 2025	Bilancio da approvare nel 2026
2021	Art. 3, comma 1-ter, D.L. n. 228/2021	Entro il 2026	Bilancio da approvare nel 2027
2022	Art. 3, comma 9, D.L. n. 198/2022	Entro il 2027	Bilancio da approvare nel 2028

#### *X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*

L'ormai più volte citato D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015, recependo la Direttiva 2013/34/UE, ha modificato l'art. 2357-ter c.c. in conseguenza al novellato divieto di capitalizzare le proprie azioni. Il co. 3 di detto articolo oggi prevede che «l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del Patrimonio Netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo». Sulla base di quanto ora disposto in maniera organica dal combinato normativo dell'art. 2357, co. 1 con quelli successivi si evince che la società non potrà procedere all'acquisto di azioni proprie se non nei limiti dell'importo degli utili distribuibili e delle riserve disponibili



che risultano nel Patrimonio Netto dell'ultimo bilancio approvato. È inoltre stabilito che non sia possibile acquistare azioni non interamente liberate ed occorre sempre il preventivo parere favorevole dell'assemblea dei soci la quale, con autorizzazione di durata non superiore a 18 mesi, indica anche le modalità di acquisto fissando il numero massimo delle azioni da acquistare e l'ammontare del corrispettivo minimo e massimo.

L'edizione aggiornata del principio contabile OIC 28, ha recepito tale cambiamento, prescrivendo, con riferimento all'acquisto, annullamento e alienazione di azioni proprie, che

«Le azioni proprie sono iscritte in bilancio per un valore corrispondente al loro costo d'acquisto a diretta riduzione del Patrimonio Netto tramite l'iscrizione di una riserva negativa A.X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. La formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto delle azioni stesse».

Lo stesso principio contabile stabilisce inoltre che, in caso di annullamento delle azioni proprie in portafoglio, la riserva dovrà essere interamente azzerata e tale azzeramento conseguirà una riduzione di uguale importo del capitale sociale. È inoltre previsto che, in questo caso, l'eventuale differenza tra il valore contabile della Riserva iscritta a bilancio ed il valore di realizzo delle azioni alienate sia imputato a incremento o decremento di un'altra voce del Patrimonio Netto.

Come detto anche in precedenza sono numerose le informazioni che la normativa e la prassi prevedono che siano inserite nella Nota Integrativa.

È quanto mai importante, infatti, comprendere la consistenza di questa importante parte del patrimonio aziendale ed anche avere un resoconto chiaro e leggibile delle movimentazioni intervenute nel tempo.

Comprendere le dinamiche che “muovono” le voci del Patrimonio Netto significa molte volte comprendere la politica del management aziendale, la policy adottata, e, in generale, i criteri con i quali è governata l'impresa.

Questo sia nel caso in cui il Patrimonio Netto si modifichi direttamente per azione specifica modificativa dei soci o indirettamente per effetto della gestione.

## 7.7. Il Conto Economico

Il secondo Rendiconto è il

### **Conto Economico**

(o Conto Profitti e Perdite, denominazione attualmente adottata dal Codice Civile) il quale indica i ricavi e i costi di competenza dell'esercizio che chiude alla data di bilancio e, come loro differenza, l'utile conseguito o la perdita subita.

Il Conto Economico è strettamente legato allo Stato Patrimoniale, derivando entrambi i documenti dall'unitario processo contabile, attuato con il metodo della *partita doppia*, della gestione aziendale. A ogni costo e a ogni ricavo avutosi nell'esercizio e riflesso nel Conto Economico ha corrisposto il formarsi o il variare di attività o passività patrimoniali registrate in conti i cui saldi, a fine anno, confluiscono nello Stato Patrimoniale

Abbiamo già visto che una caratteristica tecnica della struttura del bilancio è la seguente: l'utile (o la perdita) di esercizio rappresenta anche l'incremento (o decremento) del Patrimonio Netto determinato dalla gestione.

Il risultato dell'esercizio è quindi l'elemento che salda il Conto Economico con lo Stato Patrimoniale, permettendo a quest'ultimo di «quadrare»: ciò perché il totale delle attività dello Stato Patrimoniale corrisponde alla somma del totale delle passività e del Patrimonio Netto solo se tra i conti del Patrimonio Netto viene registrata la differenza tra i ricavi e i costi dell'esercizio, e cioè l'utile (o perdita) quale risulta dal Conto Economico.

La configurazione del Conto Economico che nasce dalla contabilità aziendale si presenta a due sezioni:

- In quella di sinistra (**DARE**) sono indicate le Rimanenze Iniziali ed i Costi
- In quella di destra (**VERE**) sono indicati i Ricavi e le Rimanenze Finali.

**La differenza tra i dati riportati nelle due sezioni costituisce il reddito di esercizio:**

- se la sezione di destra (Ricavi e Rimanenze Finali) supera quella di sinistra (Rimanenze Iniziali e Costi) si ha un **Utile di esercizio**,

che viene indicato nella sezione di sinistra in modo da pareggiare le due sezioni;

- se la sezione di sinistra (Rimanenze Iniziali e Costi) supera quella di destra (Ricavi e Rimanenze Finali) si ha una **Perdita dell'esercizio**, che viene indicata nella sezione di destra in modo da pareggiare le due sezioni.

Il Conto Economico che insieme allo Stato Patrimoniale compone il bilancio di esercizio ufficiale<sup>70</sup> deve essere redatto in base allo schema a struttura obbligatoria definito dall'articolo 2425 C.C.

Anziché essere configurato in un prospetto a due sezioni viene redatto in forma **scalare**, detta anche forma progressiva. Questa forma espone i ricavi e i costi d'esercizio nella configurazione a valore e Costi della Produzione, con i costi classificati per natura, e raggruppati per aree gestionali:


Gestione della produzione (caratteristica + accessoria)

Gestione finanziaria

Gestione Tributaria (Imposte)

## CONTO ECONOMICO

### Lo schema



<sup>70</sup> Non quello contabile ad uso interno aziendale che, normalmente, è redatto a sezioni contrapposte con dettaglio e analiticità di tutti i conti che hanno saldo diverso da zero alla data di bilancio.

## CONTO ECONOMICO

(schema ex art. 2425 C.C.)

**A) Valore della produzione:**

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

**B) Costi della produzione:**

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
  - a) salari e stipendi
  - b) oneri sociali;
  - c) trattamento di fine rapporto;
  - d) trattamento di quiescenza e simili;
  - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
  - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
  - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
  - c) altre svalutazione delle immobilizzazioni;
  - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

**DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)****C) Proventi e oneri finanziari:**

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;
- 16) altri proventi finanziari:
  - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;
  - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
  - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
  - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelle da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;
- 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso impresa controllate e collegate e verso controllanti;
- 17 bis) utili e perdite su cambi.

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:**

- 18) rivalutazioni:
  - a) di partecipazioni;
  - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
  - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
  - d) di strumenti finanziari derivati
- 19) Svalutazioni:
  - a) di partecipazioni
  - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
  - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
  - d) di strumenti finanziari derivati

**RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A- B± C ± D);**

- 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
- 21) Utile (perdita) dell'esercizio.

### 7.8. Le caratteristiche del Conto Economico

- FORMA SCALARE
- STRUTTURA RIGIDA (esempio):
  - B raggruppamenti** Costi della Produzione
  - 10 voce** ammortamenti e svalutazioni
  - b sottovoce** ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali

Con le classi A e B si confrontano i componenti positivi, relativi alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria, costituenti il Valore della Produzione con i Costi della Produzione classificati per natura ossia in base alla causa economica che ha generato l'evento (es.: acquisto materie prime, costi del personale, costi di trasporto, ecc.). Le classi C e D sono relative ai componenti positivi e negativi e alle Rettifiche di valore riferiti alla gestione finanziaria.

#### **Il Valore della Produzione**

Comprende varie tipologie di ricavi:

- *Ricavi delle vendite e delle prestazioni*
- *Variazione delle rimanenze di prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione*
- *Costi capitalizzati per costruzioni in economia*
- *Altri ricavi*

#### **I Costi della Produzione**

Accolgono diverse specie di "costi di produzione":

- Costi per l'acquisto di beni
- Costi per servizi
- Costi per il godimento di beni di terzi
- Costi del personale
- Ammortamenti e svalutazioni
- Oneri diversi di gestione;

In considerazione del fatto che la classificazione dei costi è per natura, in tale macroclasse rientrano anche tutti quei costi generali non strettamente connessi alla produzione in senso stretto.

## PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Rientrano in queste voci tutti quei ricavi e costi di natura finanziaria elencati distintamente nelle classi C e D che non vengono riclassificati tra le voci tipiche dell'attività ordinaria caratteristica.

L'adozione della forma espositiva scalare, in sostituzione della forma a sezioni divise e contrapposte, è idonea a fornire una serie di risultati parziali il cui valore informativo è rilevante.

La struttura «scalare» del Conto Economico (art. 2425 c.c.) impone l'adozione di una tecnica di rappresentazione delle cifre del bilancio molto diversa. Lo schema, infatti, è molto diverso dal prospetto a “sezioni contrapposte” che ha la caratteristica di assomigliare molto ad un normale conto di partita doppia così come lo abbiamo già in precedenza conosciuto. Nell'esempio seguente cerchiamo di comprendere meglio queste peculiarità partendo proprio dai dati e dallo schema precedente di Conto Economico a sezioni contrapposte:

CONTO ECONOMICO al 31/12/20XX			
COSTI		RICAVI	
ACQUISTI MERCE	130	RICAVI DI ESERCIZIO	180
SALARI E STIPENDI	80	PLUSVALENZE	20
INTERESSI PASSIVI	10	DIVIDENDI	40
QUOTE AMMORTAMENTO	10		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>230</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>240</b>
UTILE DEL PERIODO (a pareggio)	10		
<b>TOTALE</b>	<b>240</b>	<b>TOTALE</b>	<b>240</b>

Con gli stessi dati costruiamo ora il **Conto Economico in forma scalare**:

**Conto Economico in forma scalare al 31/12/20XX**

Ricavi	180
Altri Ricavi – Plusvalenze	20
<b>Valore della Produzione</b>	<b>200</b>
(meno) acquisti merce	(130)
(meno) salari e stipendi	(80)
(meno) quote ammortamento	(10)
<b>Costi della Produzione</b>	<b>(220)</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>(20)</b>
Dividendi	40
(meno) interessi passivi	(10)
<b>Totale Oneri/Proventi finanziari</b>	<b>30</b>
<b>Utile di esercizio</b>	<b>10</b>

Lo schema scalare pone in evidenza ciò che non sarebbe stato possibile comprendere a prima vista dal bilancio contabile a sezioni contrapposte: l'azienda del nostro esempio, pur avendo conseguito un utile di esercizio, non appare particolarmente brillante posto che il suo Margine Operativo Lordo (MOL)<sup>71</sup> è negativo e raggiunge l'area dell'utile di 10 a fine esercizio solo grazie ad una virtuosa gestione finanziaria che, a tutti gli effetti, è considerata un'attività accessoria. Qualora poi, dal Valore della Produzione, si togliesse il risultato positivo straordinario dato dalle Plusvalenze realizzate nell'esercizio per 20, la situazione sarebbe ancor

---

<sup>71</sup> È la differenza tra il Valore della Produzione e i Costi della Produzione che, nell'esempio sopra riportato, è negativo per 20.

più grave e preoccupante poiché il risultato della gestione caratteristica aziendale sarebbe di per sé, in valore assoluto, sensibilmente peggiore rispetto a quanto a prima vista appare dallo schema<sup>72</sup>.

In buona sostanza lo schema a scalare rende possibile a prima vista una serie di considerazioni sull'andamento economico della gestione aziendale in quanto pone in evidenza, isolandoli, quegli elementi che, con carattere di straordinarietà o accessorietà rispetto alla gestione caratteristica hanno influito in maniera significativa sul risultato di esercizio.

### *7.9. Le voci del Conto Economico*

La struttura del Conto Economico è quella indicata dall'articolo 2425 del codice civile che dispone esso venga redatto con una forma di esposizione scalare ed una classificazione per natura. La scelta di questo schema è risalente al momento in cui è stata recepita nel nostro ordinamento la IV direttiva CEE e contempla quattro classi di voci, contraddistinte dalle prime quattro lettere maiuscole dell'alfabeto. La predetta forma scalare, come detto, pone in evidenza quattro risultati intermedi ed è stata modificata dal D.Lgs. 139/2015 che, a partire dai bilanci redatti dal 01/01/2016, ha eliminato la parte del Conto Economico dove erano evidenziate le partite straordinarie, intese come quelle voci riferite a valori non direttamente riconducibili alla gestione caratteristica dell'impresa.

Prima dell'attuale configurazione lo schema a scalare del Conto Economico prevedeva cinque classi di voci (anziché le attuali quattro) l'ultima delle quali, contraddistinta dalla lettera E, era quella che racchiudeva i Proventi e gli Oneri Straordinari. La voce era collocata tra la voce D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie ed il Risultato prima delle imposte, in modo da evidenziare con chiara immediatezza quelle partite di carattere straordinario (sopravvenienze attive e passive, plusvalenze e minusvalenze patrimoniale, componenti di reddito relativi a precedenti esercizi, ecc.) che ora, invece, sono collocati tra gli “A5 -

---

<sup>72</sup> Se l'azienda non avesse realizzato una plusvalenza dalla cessione di un bene strumentale il risultato operativo lordo (MOL) del nostro esempio sarebbe stato negativo per 40 e, più in generale, l'esercizio si sarebbe chiuso con una perdita di 10 anziché l'utile rappresentato.



*Altri Ricavi*” o tra gli *“B – 14 Oneri di gestione”* dello schema di Conto Economico.

### *7.9.1. Il Valore della Produzione*

Distinguiamo, allora, le varie aree del Conto Economico iniziando da quella riservata al Valore della Produzione che, contraddistinto dalla lettera A, viene schematizzato come segue:

- A) Valore della Produzione:
- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  - 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
  - 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
  - 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
  - 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Il Valore della Produzione è definito dal principio contabile OIC 12. Nella voce relativa ai **Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A.1)** sono inclusi i ricavi derivanti dalla gestione caratteristica. L'importo deve essere indicato al netto di resi, abbuoni, premi e sconti<sup>73</sup>, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. Ai Ricavi indicati in questa voce devono essere apportate le rettifiche ad essi relative ad eccezione di quelle riconducibili a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili rilevate ai sensi dell'OIC 29.

L'articolo 2427, co. 1, n.10 c.c prescrive che la Nota Integrativa deve indicare con sufficiente chiarezza la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni in base alle categorie di attività e tenuto conto delle aree geografiche nelle quali sono stati prodotti.

La seconda voce che compone il Valore della Produzione è **A.2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti**. In questa posta del Conto Economico si indicano le differenze tra i valori finali e quelli iniziali delle rimanenze dei prodotti risultanti dal processo produttivo o in corso di fabbricazione. Qualora le

---

<sup>73</sup> Sconti di natura commerciale in quanto quelli di natura finanziaria vanno allocati nell'Area C – Proventi ed Oneri finanziari del Conto Economico.

rimanenze finali siano maggiori di quelle iniziali, la variazione positiva incrementa il Valore della Produzione; nel caso inverso il Valore della Produzione si riduce.

Le variazioni di queste rimanenze sono senz'altro di natura quantitativa ma appare in tutta evidenza la forte influenza che possono subire i valori di queste rimanenze nel momento in cui occorre scegliere ed applicare un metodo di valutazione e un criterio di determinazione dei valori stessi. In questa voce di bilancio, evidentemente, vengono inclusi tutti e solo quei beni che abbiano subito un processo di lavorazione o di trasformazione. Per disposizione normativa sono infatti esplicitamente escluse da tale voce le materie prime, sussidiarie, di consumo e le merci di cui l'impresa si è approvvigionata sul mercato.

A differenza dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, la voce **A.3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione** si distinguono perché questi ultimi sono specificatamente riferiti ad un contratto di vendita (o commessa), di durata anche ultrannuale solitamente non inferiore ai 18 mesi, attraverso il quale si stabiliscono accordi per la realizzazione o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto. L'identificazione e la definizione della commessa sono imprescindibili ed i lavori sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da quest'ultimo richieste.

Nella voce **A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni** sono contenuti i costi, opportunamente capitalizzati, di lavori interni sostenuti per la realizzazione di beni classificati tra le Immobilizzazioni Immateriali e Materiali dello Stato Patrimoniale Attivo. Con questa voce si opera, pertanto, una rettifica indiretta del Conto Economico andando a bilanciare quei costi sostenuti dall'impresa che si trovano allocati nelle varie poste di costo del Conto Economico tra quelli per acquisto merci, servizi, ammortamenti, ecc. Per quanto si riferisce ad eventuali oneri finanziari capitalizzati, il principio contabile OIC 12 stabilisce che essi siano da comprendere nell'importo della voce A.4 e non portati a diretta rettifica dell'importo della voce C.17.

L'articolo 2426, co.1, c.c. prevede che il costo delle immobilizzazioni

«Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere

aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi».

Si tratta, pertanto, di una facoltà e non di un obbligo che il documento OIC 16, in senso analogo al dettato codicistico, limita alla «quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso»<sup>74</sup>.

L'articolo 2427 n.8 c.c. stabilisce inoltre che gli oneri finanziari capitalizzati siano comunque evidenziati esplicitamente nella Nota Integrativa al bilancio con specifica della voce dell'attivo che è stata incrementata.

L'ultima voce che compone il Valore della Produzione è quella **A.5)** relativa agli **Altri ricavi e proventi**, con separata indicazione dei contributi in c/esercizio ed è essenzialmente di natura residuale poiché comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari riguardanti le gestioni accessorie, ovvero ricavi e proventi diversi da quelli della gestione caratteristica.

Al suo interno trovano, pertanto, allocazione proventi<sup>75</sup> relativi per esempio a:

- proventi per affitti attivi di fabbricati, terreni, impianti, macchinari ecc.;
- royalties da brevetti, marchi, diritti d'autore ecc.;
- ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di cespiti o da operazioni straordinarie di riqualificazione produttiva e/o aziendale;
- ripristini di valore, eseguite comunque sempre nei limiti del costo, a seguito di svalutazioni in precedenza operate delle Immobilizzazioni Materiali ed immateriali, dei Crediti iscritti nell'attivo circolante, delle disponibilità liquide;
- sopravvenienze e insussistenze attive derivanti dalle eccedenze di passività relative a Fondi per Rischi ed Oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati;
- ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria non rilevabili in altre voci relative a rimborsi spese, penalità addebitate a clienti,

---

<sup>74</sup> Documento OIC 16 paragrafo 39.

<sup>75</sup> Sempre indicati al netto delle rispettive eventuali rettifiche.

proventi derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, rimborsi assicurativi, caparre rinunciate dai clienti o per le quali sia scattato il diritto alla loro ritenzione, liberalità;

- contributi in conto esercizio: sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e non per cassa. I contributi da contabilizzare in questa voce sono quelli introitati ad integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o accessoria (non finanziaria) ovvero a riduzione dei relativi costi ed oneri;
- la quota di contributi in conto impianti precedentemente indicata tra i Risconti Passivi che viene imputata all'esercizio in modo che funga da indiretta rettifica della quota ammortamento calcolata sul valore intero del cespite per l'acquisto del quale è stato rilasciato il contributo.

### 7.9.2. I Costi della Produzione

In ambito produttivo aziendale, con l'espressione **Costi di produzione** si intende ricomprendere quegli elementi negativi contrapposti ai Ricavi che riguardano la fase maggiormente operativa inerente l'attività produttiva aziendale. Quando si parla di Costi della Produzione dal punto di vista contabile ci si riferisce alla classe B) del Conto Economico, così com'è anche definita dall'art. 2425 c.c. e dal principio contabile OIC 12, dove vengono classificati i costi di competenza dell'esercizio sostenuti dall'impresa per svolgere la propria attività caratteristica.

Il Codice civile individua nove categorie di «Costi della Produzione»:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale;
- 10) ammortamenti e svalutazioni;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Nella prima di queste, la voce **B.6 - Costi per materie prime, sus-**

**sidiarie, di consumo e merci**, vengono indicati i costi che l'impresa sostiene per approvvigionarsi dei beni necessari allo svolgimento della propria attività. È evidente che, nel caso di un'attività produttiva, in questa voce troveremo molto verosimilmente i principali costi relativi all'acquisizione delle materie prime, di quelle sussidiarie, dei semilavorati, delle merci, degli imballaggi, dei materiali di consumo e dei costi di diretta imputazione (quali, ad esempio, quelli di trasporto) che siano addebitati a maggior costo dei prodotti direttamente nella fattura di acquisto<sup>76</sup>. In questa voce troviamo sovente anche i costi per cancelleria e stampati e quelli relativi al carburante per autotrazione.

Gli importi sono sempre iscritti al netto dei resi, degli abbuoni, dei premi e degli sconti commerciali in quanto, come abbiamo già visto anche in precedenza, quelli finanziari vanno rilevati alla voce C.16.

Nella voce **B.7 - Costi per servizi** risultano i costi, certi o stimati che derivano all'impresa dall'acquisto di servizi o prestazioni strettamente connesse all'attività caratteristica eseguite da terzi.

Alcuni esempi di costi:

- per servizi assicurativi,
- per servizi di energia elettrica, telefono, acqua, gas ed altre utenze;
- per lavorazioni esterne;
- per riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne;
- per consulenze amministrative, legali, tecniche, commerciali e revisione contabile;
- per provvigioni ed intermediazioni compresi i costi per indennità di agenzia ed il F.I.R.R.<sup>77</sup>;
- per servizi di ristorazione, alberghieri, viaggi e trasferte;
- per servizi esterni di pulizia e di vigilanza;
- per servizi pubblicitari e spese di promozione e rappresentanza;
- per servizi resi dagli amministratori, dai sindaci e revisori esterni, compresi i rimborsi spese;

---

<sup>76</sup> Qualora, infatti, siano acquisiti con fatturazione separata, questi costi vanno normalmente classificati come Servizi - alla voce di Conto Economico successiva B.7.

<sup>77</sup> Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, ovvero la quota accantonata a favore dell'agente di commercio al quale è riconosciuta un'indennità di fine rapporto liquidata al termine del mandato.

- per servizi forniti da lavoratori autonomi anche occasionali;
- per servizi di mensa aziendale;
- per costi relativi a corsi di formazione;
- per i rimborsi “piè di lista” dipendenti e collaboratori;
- per la parte relativa ai servizi forniti dagli istituti di credito di matrice non strettamente finanziaria;
- per i servizi forniti da intermediari finanziari e del credito in generale anche in relazione a garanzie e fidejussioni.

Alla voce **B.8 - Costi per godimento di beni di terzi** troviamo allocati i costi e canoni pagati dall'impresa relativamente all'utilizzo di beni immateriali e materiali.

Tra questi vengono normalmente inclusi:

- i canoni sostenuti per la locazione di beni immobili e quelli per l'affitto d'azienda;
- i canoni per la locazione operativa o finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli e beni strumentali in genere;
- i canoni e *royalties* per l'utilizzo di brevetti, marchi, *know-how*, *software*, concessioni ecc.

La voce **B.9 - Costi per il personale** comprende i costi sostenuti nel corso dell'esercizio relativi al personale dipendente.

In particolare vengono distinti:

- alla voce **B.9.a, i salari e gli stipendi** al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente. Si comprendono in questa voce tutti gli elementi e le indennità che compongono la retribuzione lorda indicata in busta paga comprese le indennità di mancato preavviso, i premi aziendali, le quote maturate e non corrisposte relative alla tredicesima e, nel caso sia contrattualmente prevista, quattordicesima mensilità, nonché le ferie non godute;
- alla voce **B.9.b, gli oneri sociali** a carico dell'impresa che sono da versare ai vari enti previdenziali ed assicurativi (Inps, Inail, Inpdai, ecc.), al netto della fiscalizzazione degli oneri sociali. Come avviene per la parte relativa alla retribuzione, anche per gli oneri sociali di competenza, vanno inclusi quelli relativi alle quote delle mensilità aggiuntive e ferie maturate e non godute;
- alla voce **B.9. c.**, l'importo relativo al **trattamento di fine rapporto**, calcolato per competenza, a favore dei dipendenti, ai sensi dell'art.

2120 c.c. È l'importo che, come abbiamo avuto modo di specificare a commento del passivo dello Stato Patrimoniale, costituisce la naturale contropartita della Voce C dello Stato Patrimoniale intitolata al Trattamento Fine Rapporto dipendenti e viene calcolato a prescindere dall'esistenza di garanzia assicurative. La quota accantonata è sempre rappresentativa di quanto dovuto per il periodo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio e la fine del medesimo a meno che l'interruzione del rapporto di lavoro sia intervenuta prima.

- alla voce **B.9. d.**, il **trattamento di quiescenza e similari** che accoglie gli accantonamenti effettuati dall'impresa a beneficio di fondi di previdenza integrativi diversi dal TFR generalmente previsti dai contratti collettivi di lavoro o da accordi e norme interne aziendali;
- alla voce **B.9. e, altri costi** dove, in via residuale, trovano accoglienza tutti gli altri costi relativi al personale dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sotto voci o nelle voci B.6, B.7 e B.8, o B.14 quali, ad esempio, le quote associative versate a favore dei dipendenti, le borse di studio, gli oneri di utilità sociale.

La voce **B.10** contiene gli **Ammortamenti e le Svalutazioni** con separata distinzione tra le Immobilizzazioni Immateriali e quelle Materiali. Sono qui comprese anche le svalutazioni dei Crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. Le svalutazioni delle Immobilizzazioni Finanziarie e le svalutazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono invece rilevate alla voce B.19.

La voce **B.11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci** comprende le differenze fra il valore delle rimanenze di magazzino di fine esercizio e quelle iniziali. Ricordiamo che si tratta delle rimanenze di beni non sottoposti al processo di trasformazione produttiva le cui differenze, come abbiamo visto, sono invece rilevate tra i valori della produzione. Se le rimanenze finali sono maggiori di quelle iniziali la voce assume segno negativo mentre nel caso opposto il valore assume segno positivo.

La voce **Accantonamenti per rischi, B.12** del Conto Economico, accoglie gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri che non siano stati imputati nelle relative voci di Conto Economico alle quali, per natura, si riferiscono.

In pratica la voce include quegli accantonamenti per i quali non sia stato possibile correlare la natura dell'accantonamento con una voce del Conto Economico.

A titolo esemplificativo possiamo citare:

- accantonamento al fondo rischi per cause in corso;
- accantonamento al fondo rischi su Crediti ceduti.

Alla voce **B.13 - Altri accantonamenti** vanno allocati in via residuale gli accantonamenti ai Fondi per Rischi ed Oneri diversi da quelli effettuati nelle altre voci.

A titolo esemplificativo possiamo citare:

- accantonamento al fondo per garanzia prodotti;
- accantonamento al fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili ecc.);
- accantonamento al fondo per concorsi a premio;
- accantonamento al fondo manutenzione e ripristino beni gratuitamente devolvibili e ripristino beni di aziende condotte in affitto o in usufrutto.

La voce **B.14, Oneri diversi di gestione**, comprende tutti i costi non iscrivibili nelle altre voci della classe B viste in precedenza.

Tra queste trovano posto anche le minusvalenze derivanti da alienazione dei cespiti o da operazioni sociali straordinarie, le sopravvenienze e insussistenze passive, le imposte indirette, le tasse e i contributi, altri costi ed oneri diversi di natura non finanziaria.

### *7.9.3. I Proventi e gli Oneri finanziari*

Questa sezione del Conto Economico, contraddistinta dalla lettera C, contiene i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'attività finanziaria della società. In pratica si tratta del risultato derivante dalla gestione della tesoreria aziendale intendendo tale la gestione delle risorse finanziarie dell'azienda al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici attraverso un efficace uso della liquidità e, in generale, attraverso un'oculata gestione dei flussi di cassa e degli strumenti finanziari disponibili.

Vengono pertanto incluse, distinguendo tra Proventi e Oneri, le seguenti voci:

**C.15 - Proventi da partecipazioni**, dove si rilevano i proventi derivanti da partecipazioni in società ed enti ad esse assimilabili iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale, indifferentemente che si tratti di Immobilizzazioni Finanziarie o attività comprese nell'attivo circolante.



Vanno indicati distinguendo quelli che derivano da imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

**C.16 - Altri proventi finanziari** che contiene i proventi derivanti:

- **C.16.a - da Crediti iscritti nelle immobilizzazioni**, ossia interessi attivi e altri proventi maturati nell'esercizio sui Crediti iscritti fra le Immobilizzazioni Finanziarie, anche qui distinguendo tra Crediti nei confronti di imprese controllate, collegate e di quelli nei confronti di controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- **C.16.b - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni**, che include gli interessi attivi maturati su titoli immobilizzati, i premi percepiti per sorteggio di obbligazioni, gli utili derivanti dalla negoziazione di titoli e plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo immobilizzato;
- **C.16.c - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni**, costituiti da interessi attivi che maturano su titoli non immobilizzati, utili che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati e plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante;
- **C.16.d - proventi diversi dai precedenti**, ovvero la voce residuale che include tutti i proventi finanziari non compresi nelle voci precedenti, come, ad esempio: gli interessi attivi su conti correnti bancari, gli interessi per dilazioni di pagamento concesse ai clienti, gli sconti finanziari attivi<sup>78</sup>, gli utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze, ecc.

La voce **C.17 - Interessi passivi e altri oneri finanziari**, a differenza delle precedenti, contiene gli oneri di matrice finanziaria, indipendentemente dalla loro tipologia, maturati nell'esercizio, già al netto delle eventuali rettifiche e distinti a seconda siano riferibili a rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime. Fanno parte di questa voce gli interessi passivi bancari, quelli su dilazioni ottenute da fornitori, gli sconti finanziari passivi<sup>79</sup>, le commissioni passive e le spese accessorie pagate sui finanziamenti, ecc.

---

<sup>78</sup> Sempre che non siano già stati inseriti, qualora applicato, nel conteggio del "costo ammortizzato".

<sup>79</sup> Vedi nota precedente

Alla voce **C.17-bis** sono invece indicati gli **Utili e le Perdite su cambi**, ovvero le differenze positive o negative che si possono generare sulle operazioni in valuta normalmente conseguenti alle variazioni dei cambi che si verificheranno al momento del pagamento rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell'operazione (fatturazione, ricezione della merce, ecc.).

#### *7.9.4. Le Rettifiche di valore*

Le Rettifiche di valore, contraddistinte in Conto Economico dalla classe D, sono relative ad elementi positivi e negativi di matrice finanziaria determinati da:

##### **D.18) Rivalutazioni**

- a. di partecipazioni;
- b. di Immobilizzazioni Finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- c. di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- d. di strumenti finanziari derivati;

##### **D.19) svalutazioni**

- a. di partecipazioni;
- b. di Immobilizzazioni Finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- c. di titoli iscritti all'Attivo Circolante che non costituiscono partecipazioni;
- d. di strumenti finanziari derivati.

In buona sostanza vengono rilevate in queste voci quelle variazioni che possono derivare da svalutazioni per perdite di valore di partecipazioni e titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo immobilizzato, da ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato, da svalutazioni per presunto minor valore di realizzo di titoli iscritti nell'Attivo Circolante, da successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato, da differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto<sup>80</sup>, da accan-

---

<sup>80</sup> Ricordiamo le differenze di valore tra un esercizio e l'altro che possono emergere

tonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate, da svalutazioni dei Crediti finanziari immobilizzati, da variazioni al *fair value* positive e negative degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi<sup>81</sup>.

#### 7.9.5. Le Imposte sul reddito

La definizione e classificazione di questa posta di bilancio del Conto Economico è chiarita dal principio contabile OIC 25 il quale menziona la voce **20 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate** nella quale si rilevano i tributi diretti dell’esercizio.

In essa vengono classificate distintamente:

- le imposte correnti, ovvero le imposte calcolate sul reddito imponibile dell’esercizio e, solo in alcuni casi molto particolari, anche le imposte relative a esercizi precedenti che possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione;
- le imposte differite e anticipate, ovvero quelle imposte che con segno positivo, si riferiscono all’accantonamento al fondo per imposte differite o all’utilizzo delle attività per imposte anticipate, e quelle con segno negativo che si riferiscono invece alle imposte anticipate o all’utilizzo del fondo imposte differite in precedenza calcolato. Le imposte differite e anticipate possono indifferentemente essere quelle dell’esercizio o anche quelle provenienti da esercizi precedenti<sup>82</sup>;
- proventi da consolidato fiscale, che accoglie il compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, nell’ambito del con-

---

dalla valutazione di partecipazioni con applicazione di questo metodo valutativo in contrapposizione a quello del “costo storico”.

<sup>81</sup> Si veda, a tal proposito, quanto stabilito nel principio contabile OIC 32 “strumenti finanziari derivati”.

<sup>82</sup> Si ricorda che la fiscalità differita o anticipata (attiva e passiva) nasce dalle differenze temporanee che si generano in conseguenza al trattamento fiscale di alcuni costi e ricavi che hanno una deducibilità o tassabilità modulata in tempi diversi rispetto alla loro indicazione in bilancio. Una differenza permanente, invece, non è mai destinata ad annullare in tempi successivi la differenza tra il reddito civile e quello fiscale e, pertanto, non genera mai fiscalità differita o anticipata.

solidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante di valori fiscali in grado di ridurre la base imponibile complessiva del consolidato<sup>83</sup>.

### 7.10. *Il Rendiconto Finanziario*

Il Rendiconto Finanziario è un documento del bilancio di esercizio nel quale sono allocati e riassunti i dati relativi ai flussi di cassa intervenuti in un determinato periodo.

È un documento che, in pratica, fotografa la situazione finanziaria di un'impresa e la sua capacità di produrre liquidità. Lo scopo è quello di fornire una lettura più completa e specifica dei flussi finanziari indicati nel bilancio di esercizio cioè di quelle dinamiche finanziarie che non sono desumibili dalla osservazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Attraverso il Rendiconto Finanziario si tenta di ricostruire l'intero percorso delle risorse finanziarie dell'impresa per capire da dove provengono, in quale misura e, infine, dove sono state impiegate.

Il Rendiconto Finanziario analizza quindi:

#### **I flussi finanziari**

##### **La liquidità**

L'articolo 2425-ter c.c. descrive il Rendiconto Finanziario<sup>84</sup> come quel documento in cui si mettono in luce, per l'anno di esercizio e per quello precedente:

- Il saldo e le componenti della liquidità (Cassa e Banca);
- I flussi finanziari dell'attività operativa, con riferimento a finanziamenti e investimenti;
- Le operazioni con i soci.

Lo scopo del rendiconto è quindi quello di mostrare in maniera evi-

---

<sup>83</sup> L'esempio più "classico" di questo tipo è il risparmio fiscale che può derivare dal trasferimento al consolidato fiscale di una perdita della consolidata alla quale ultima viene "retrocesso", sotto forma di onere per la consolidante e provento per la consolidata, l'equivalente del risparmio che deriva dall'utilizzo della perdita in diminuzione del reddito imponibile.

<sup>84</sup> Cash Flow Statement

dente e schematica i flussi che sono intervenuti nella gestione dell'impresa, che impatto hanno avuto, come hanno modificato il bilancio, osservando le stesse voci in due diversi momenti di gestione, anno n e anno n +1.

Il D.Lgs.139/2015 lo ha reso obbligatorio per taluni soggetti dall'anno 2015, con retroattività al bilancio datato 31/12/2014, essendo in precedenza previsto solo come “documento facoltativo”.

I **Soggetti obbligati** alla predisposizione del Rendiconto Finanziario sono quelli obbligati a redigere il **bilancio di esercizio ordinario per ragioni dimensionali, in quanto abbiano superato, per almeno due anni consecutivi, almeno due dei seguenti parametri:**


- attivo di bilancio superiore di 4.400.000 euro;
- totale di ricavi superiore a 8.800.000 euro;
- più di 50 dipendenti (si prende in considerazione la media degli assunti durante il periodo considerato)

Non è quindi obbligatorio per le piccole e medie imprese. Per le ditte individuali è obbligatorio se sussistono i requisiti appena elencati.

Il Rendiconto ha il compito di spiegare l'origine dei Flussi Finanziari che hanno determinato le variazioni di disponibilità liquide nell'esercizio.

La somma algebrica dei flussi finanziari rappresenta la variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nell'esercizio.

È il **principio contabile OIC 10** che definisce la forma e i contenuti del Rendiconto Finanziario e ne fissa le modalità di predisposizione. In particolare, viene adottata la forma scalare e sono indicati gli schemi di riferimento precisando che le categorie caratterizzate da lettere maiuscole e i subtotali preceduti da numeri arabi non possono essere raggruppati.



<b>FLUSSO DELLA GESTIONE REDDITUALE «A»</b>	Flusso di cassa generato dalla «gestione operativa». Si determina con il Metodo Diretto o con il Metodo Indiretto. Consente di comprendere le ripercussioni dell'andamento economico della gestione sulla dinamica finanziaria
<b>+</b>	
<b>FLUSSI FINANZIARI DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO «B»</b>	Investimenti meno disinvestimenti di Immobilizzazioni e Attività finanziarie non immobilizzate (compreso eventuali flussi da acquisti/cessioni di società controllate e rami aziendali). Consente l'analisi dei pagamenti effettuati per acquisizione di attività (Immobilizzazioni) destinate alla produzione dei ricavi negli esercizi futuri.
<b>+</b>	
<b>FLUSSI FINANZIARI DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO «C»</b>	Ottenimento e restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio (mezzi propri) e di debito (mezzi di terzi)
<b>=</b>	
<b>VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	Questo importo deve «quadrare» con la variazione delle disponibilità liquide del periodo (liquidità di fine periodo meno quelle di inizio periodo)

### 7.11. La Nota Integrativa

Per la Nota Integrativa il legislatore fissa un “contenuto obbligatorio” la cui fonte principale è costituita dai contenuti dell’art. 2427 e ss. del c.c., da altre specifiche norme di legge, dalle informazioni complementari ai sensi del co. 3 art. 2423 e anche dalle norme e disposizioni in materia di Principi Contabili (O.I.C. – Organismo Italiano Contabilità).

La Nota Integrativa ha la funzione di ampliare la comprensibilità e la chiarezza dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, attraverso informazioni complementari inerenti le voci e i valori in essi esposti e le motivazioni delle scelte operate. La sua importanza è ampiamente enfatizzata dal principio contabile OIC12 che, come al solito, integra le indicazioni contenute nel codice civile con puntuale analiticità.

Il Contenuto minimo della Nota Integrativa può essere così descritto (tra parentesi i punti contenuti *ex art. 2427*, co. 1 c.c.):

- motivazione delle eventuali deroghe operate a tutela della rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio;
- informazioni integrative (stabilito da altri articoli);
- illustrazione dei criteri di valutazione adottati (punto 1);
- movimenti verificatisi nell’esercizio nelle voci di Stato Patrimoniale (punti 2 e 4);

- dettagli e informazioni su alcune voci di Stato Patrimoniale (punti 3 e punti da 5 a 9);
- dettagli e informazioni su alcune voci di Conto Economico (punti da 10 a 14);
- informazioni supplementari utili per la corretta e completa lettura del bilancio (punti da 15 a 22-*septies*).

La Nota Integrativa può essere redatta in migliaia di Euro, sempre che ciò non sia in contrasto con la clausola generale del bilancio che pone il principio inderogabile della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società.

### *7.12. La Relazione sulla Gestione*

Questo documento, redatto a cura dell'organo amministrativo della società, previsto dall'art. 2428 c.c. è idealmente suddiviso in due parti essenziali:

- a) Una Introduttiva (comprensiva di eventuali indicatori) tracciata dai co. 1 e 2 di detto articolo relativa alla «situazione della società e andamento della gestione». In particolare, in questa sezione si approfondiscono:
  - **La situazione della società**
    - la situazione patrimoniale
    - la situazione finanziaria
    - la situazione economica
  - **L'andamento della gestione**
    - costi
    - ricavi
    - investimenti
- b) Una seconda, con contenuti obbligatori richiamati dal co. 3 dello stesso articolo 2428. In particolare, in questa seconda sezione devono risultare informazioni circa gli specifici aspetti dell'attività aziendale:
  - Ricerca e Sviluppo
  - Rapporti con imprese del gruppo
  - Azioni proprie e partecipazioni reciproche...possedute
  - Idem ... acquistate e alienate

- Evoluzione prevedibile della gestione
- Utilizzo (eventuale) di strumenti finanziari
- Elenco delle sedi secondarie.

### 7.13. Le deroghe e le semplificazioni

Come in precedenza accennato, il legislatore ha previsto deroghe alla normativa tese a semplificare gli adempimenti e gli oneri dei soggetti società di capitali.

Queste semplificazioni possono essere così riepilogate:

#### IL BILANCIO D'ESERCIZIO MICROIMPRESE (art. 2435 ter C.c.)

- ✓ possono usufruire di tale opportunità le società di capitali che **nel primo esercizio di vita** o, successivamente, **per due esercizi consecutivi** non abbiano superato due dei seguenti limiti:
  - **totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: € 175.000**
  - **totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000**
  - **dipendenti occupati in media nell'esercizio: n. 5 unità**
- ✓ le semplificazioni riguardano:
  - **STATO PATRIMONIALE**
  - **ESONERO NOTA INTEGRATIVA** (se in calce allo S.P. risultano le informazioni previste dal co. 1 dell'art. 2427 n. 9 e 16 c.c.)
  - **ESONERO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE** (se in calce allo S.P. risultano le informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c.)
  - **ESONERO RENDICONTO FINANZIARIO**
- ✓ non sono ammesse semplificazioni nella redazione del Conto economico che, quindi, deve essere sempre strutturato come previsto dall'art. 2425 c.c.

#### IL BILANCIO D'ESERCIZIO IN FORMA ABBREVIATA (art. 2435 bis C.c.)

- ✓ possono usufruire di tale opportunità le società di capitali che **nel primo esercizio di vita** o, successivamente, **per due esercizi consecutivi** non abbiano superato due dei seguenti limiti:
  - **totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: €4.400.000**
  - **totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000**
  - **dipendenti occupati in media nell'esercizio: n. 50 unità**
- ✓ le semplificazioni riguardano:
  - **STATO PATRIMONIALE**
  - **NOTA INTEGRATIVA**
  - **ESONERO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE** (se nella nota integrativa risultano alcune informazioni, es: quelle richieste dai n. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c.)
  - **ESONERO RENDICONTO FINANZIARIO**
- ✓ non sono ammesse semplificazioni nella redazione del Conto economico che, quindi, deve essere sempre strutturato come previsto dall'art. 2425 c.c.



## CAPITOLO 8

# LA FISCALITÀ

*SOMMARIO: 8.1. Reddito di esercizio ed imposte. 8.2. Le imposte – La classificazione in bilancio. 8.3. Le Imposte correnti. 8.4. Le Imposte differite. 8.5. Classificazione in bilancio di Imposte e conti correlati alle imposte.*

### *8.1. Reddito di esercizio ed imposte*

Il risultato che scaturisce dal bilancio redatto in base alla normativa del codice civile rappresenta il valore di partenza a cui fa riferimento la disciplina tributaria per la determinazione dell'imponibile fiscale.

L'imponibile fiscale rappresenta la base per il calcolo delle imposte dirette IRES (art. 73 D.P.R. 917/86) e IRPEF (art. 2 D.P.R. 917/86).

In base all'art. 83 del D.P.R. 917/86 le imposte si calcolano sul reddito imponibile così determinato:

$$\begin{array}{r} \text{REDDITO LORDO ANTE IMPOSTE (da bilancio)} \\ \text{+/- VARIAZIONI FISCALI (*)} \\ \hline = \text{REDDITO IMPONIBILE (**)} \end{array}$$

(\*) VARIAZIONI FISCALI = DIFFERENZE fra componenti reddituali e componenti fiscali (componenti ai fini delle determinazioni del reddito imponibile)

(\*\*) Sul REDDITO IMPONIBILE si calcolano le IMPOSTE

Una volta calcolate, le imposte diventano a tutti gli effetti un costo da indicare nel bilancio per addivenire al Reddito Netto di Esercizio:

$$\begin{array}{r} \text{REDDITO LORDO ANTE IMPOSTE (da bilancio)} \\ \text{- Imposte sul reddito} \\ = \text{REDDITO NETTO D'ESERCIZIO} \end{array}$$

## 8.2. Le imposte – La classificazione in bilancio

Nello schema obbligatorio ex art. 2425 C.C. le imposte trovano accoglimento nel Conto Economico alla voce:

**«E 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate»**

Il bilancio è un documento economico, redatto in applicazione del Codice Civile e dei principi contabili, dal quale emerge il *reddito economico o reddito di bilancio*.

Le imposte, come abbiamo visto, non si pagano sul reddito di bilancio, ma sul reddito imponibile, determinato secondo la normativa fiscale.

La legislazione civile e quella tributaria sul bilancio di esercizio possono relazionarsi secondo uno dei seguenti principi:

- **DI DIPENDENZA TOTALE**, *allorquando il risultato di esercizio viene a coincidere “tout court” con il reddito imponibile*




- **DI PIENA AUTONOMIA**, *nella ipotesi in cui il bilancio redatto ai fini civilistici non costituisca la base per la determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali. In tale ipotesi si redigono due bilanci (il c.d. doppio bilancio)<sup>85</sup>*



<sup>85</sup> Questa è la tipica situazione dei contribuenti cosiddetti “forfettari” che determinano la base imponibile fiscale, sulla quale calcolare poi l’imposta, prescindendo completamente dal risultato di bilancio (ricavi meno costi).

- **DI DIPENDENZA ROVESCIAIA**, allorquando la normativa fiscale imponga al redattore del bilancio di inquinare il documento contabile con regole di condotta tributaria al solo fine di ottenere una agevolazione ovvero una sovvenzione



- **DI DIPENDENZA PARZIALE**, nel caso in cui il risultato civilistico costituisce “l’input” e cioè il primo fattore di produzione del reddito imponibile che verrà determinato per mezzo di aggiustamenti e/o rettifiche dovuti esclusivamente alla presenza di disposizioni tributarie disallineate rispetto alle corrispondenti norme civilistiche<sup>86</sup>



ESEMPI DI VARIAZIONI FISCALI:

**1. ALCUNI COSTI SONO CONSIDERATI INDEDUCIBILI TOTALMENTE O PARZIALMENTE**

- Costi totalmente indeducibili in quanto considerati non inerenti rispetto all’attività esercitata (regalie ed omaggi eccedenti l’importo considerato congruo a seconda del livello di ricavi);

<sup>86</sup> Possiamo dire che questa è la situazione “normale” secondo l’attuale sistema fiscale.

- Costi deducibili all'80% in quanto relativi a spese gestione dei beni ad uso promiscuo (spese telefoni fissi e cellulari);
- Costi totalmente indeducibili in quanto derivanti da operazioni compiute con società residenti in "paradisi fiscali";
- Costi totalmente indeducibili in quanto non aventi il requisito della certezza e della oggettiva determinabilità (accantonamenti ai fondi spese e rischi);
- Imposte sul reddito, IMU, IRAP<sup>87</sup>.

## **2. ALCUNI RICAVI NON SONO IMPONIBILI**

- Plusvalenza da cessione di partecipazioni aventi specifici requisiti;
- Sopravvenienze attive derivanti dalla rinuncia da parte dei soci a Crediti verso la società;
- Dividendi di società solo in parte assoggettati a tassazione<sup>88</sup>.

## **3. ALCUNI COSTI SONO RILEVANTI NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE IN UN ESERCIZIO DIVERSO DA QUELLO DELLA LORO COMPETENZA CIVILISTICA**

- Compenso amministratori non pagato nell'esercizio, deducibile nell'esercizio di pagamento;
- Interessi passivi, che per la quota eccedente il 30% del R.O.L. (Reddito Operativo Lordo – Art. 96 TUIR) sono deducibili negli esercizi successivi sempre entro tale limite;
- Spese di manutenzione e riparazione non incrementative, che fiscalmente sono deducibili nei limiti del 5% del costo dei beni risultanti dal registro dei beni ammortizzabili. La parte eccedente è ammessa in deduzione a quote costanti (1/5) per i cinque successivi esercizi.

---

<sup>87</sup> Per la parte che ancora risulta indeducibile.

<sup>88</sup> L'art. 59 TUIR prevede la concorrenza parziale nella misura del 40% degli utili da partecipazione in società residenti e non residenti percepiti nell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche e società di persone mentre il secondo co. dell'art. 89 TUIR prevede l'esclusione dalla formazione del reddito del 95% degli utili distribuiti da società ed enti commerciali residenti a società ed enti assoggettati ad imposta IRES.

#### 4. ALCUNI RICAVI SONO FISCALMENTE TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO DELLA LORO RILEVANZA CIVILISTICA

- Le plusvalenze (derivanti da cessioni di beni iscritti fra le immobilizzazioni e posseduti da almeno 3 anni) possono essere ripartite a quote costanti fra più esercizi, compreso quello di realizzo, per un massimo di cinque.

#### 8.3. *Le Imposte correnti*

Con il termine **imposte correnti** si intende l'ammontare dell'onere fiscale dovuto per l'esercizio in esame e determinato sulla base della normativa in vigore (T.U.I.R., leggi particolari, ecc.).

Nello specifico, per le società di capitali e per i soggetti giuridici ad esse assimilati, si tratta quindi delle Imposte sul reddito IRES e IRAP.

Esse vengono determinate in base ai ricavi e costi o parte di essi che concorrono a formare il reddito fiscale nel periodo d'imposta.

Tuttavia, il risultato civilistico lordo e il reddito imponibile normalmente assumono valori differenti a causa delle divergenze tra i criteri di valutazione previsti dalla normativa civile, che presiedono alla redazione del Conto Economico, e i criteri previsti dalle norme tributarie, che presiedono alla determinazione del reddito fiscale (dal 2004 non è più possibile, infatti, imputare in bilancio componenti economiche in esclusiva applicazione di una norma fiscale).

Queste differenze possono essere:

- **Permanenti**, che non hanno/non avranno effetti fiscali futuri: non sono destinate ad essere riassorbite negli esercizi successivi
- **Temporanee**, che hanno o avranno effetti fiscali futuri: destinate ad annullarsi negli esercizi successivi

Le **Differenze Temporanee** hanno quindi origine in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi e "misurano" differenze tra il risultato prima delle imposte del bilancio civilistico e l'imponibile fiscale.

Si tratta di Ricavi e Costi o di parte di essi che concorrono a formare il reddito fiscale in un periodo d'imposta diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico.

#### 8.4. Le Imposte differite

La fiscalità differita (attiva o passiva) calcolata e imputata in bilancio, a differenza e, in un certo senso, a completamento delle imposte correnti, è rappresentativa delle imposte calcolate proprio sulle differenze temporanee. Così facendo si intende rispettare nel bilancio dell'esercizio il principio della competenza anche relativamente al carico fiscale. In questo modo, infatti, vengono neutralizzati gli effetti sul risultato civilistico:

- delle imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso (**differite attive**);
- delle imposte che, pur essendo di competenza dell'esercizio, si renderanno esigibili in esercizi futuri (**differite passive**).

Si hanno **imposte differite attive o anticipate** quando in aderenza alla norma fiscale:

- componenti negativi di reddito (costi) imputati a Conto Economico saranno deducibili in esercizi successivi;
- componenti positivi di reddito (ricavi) vengono tassati in esercizi precedenti a quello di competenza economica.

Si hanno **imposte differite passive** quando in aderenza alla norma fiscale:

- componenti positivi di reddito (ricavi) saranno tassabili in esercizi successivi a quello di competenza economica;
- componenti negativi di reddito (costi) saranno deducibili in esercizi precedenti a quello di competenza economica.

Le imposte differite si iscrivono al valore nominale per l'ammontare determinato applicando all'imponibile fiscale l'aliquota delle imposte (IRES e IRAP) in vigore alla data in cui vengono rilevate le differenze temporanee che le generano. Da sottolineare il fatto che non è ammessa l'attualizzazione delle imposte differite.

Le imposte differite attive non devono essere contabilizzate qualora non vi sia la **ragionevole certezza** del loro futuro recupero.

Le passività per imposte differite passive non devono essere contabilizzate qualora esistano **scarse probabilità** che il debito insorga.


Diventano, pertanto, fondamentali alcuni **aspetti di valutazione**:

- Le attività derivanti da imposte anticipate non possono essere rilevate, in rispetto al principio della prudenza, se non vi è la ragio-

nevole certezza (comprovata da elementi oggettivi) dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

- L'ammontare delle imposte anticipate iscritto in bilancio deve pertanto essere rivisto ogni anno al fine di verificarne i requisiti per il riconoscimento.
- Con riferimento a **perdite fiscali**, infine, una attenta valutazione della loro recuperabilità può indurre a non iscrivere imposte anticipate sulle stesse. Deve sussistere la ragionevole certezza che in futuro si avranno imponibili sufficienti e devono essere ben note le circostanze che hanno generato le perdite poiché occorrerà essere ragionevolmente certi che non si ripetano in futuro le stesse identiche circostanze. In buona sostanza la perdita non deve derivare da una situazione negativa "patologica" ma deve essere circostanziata ed occasionale.

Questo schema riassume quanto detto in precedenza:



8.5. *Classificazione in bilancio di imposte e conti correlati alle imposte*

All'interno del **Conto Economico** – **schema ex Art. 2425 C.C.** le imposte sono rinvenibili, a seconda dei casi esaminati in precedenza:

14) Oneri di gestione - imposte relative a esercizi precedenti e inoltre

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Nello **STATO PATRIMONIALE** – **schema ex Art. 2424 C.C.**, invece, le voci potenzialmente interessate possono essere:

C) **ATTIVO CIRCOLANTE**

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo;

*5-bis) Crediti tributari*

*5-ter) imposte anticipate*

B) **FONDI PER RISCHI ED ONERI**

2) Per imposte, anche differite

D) **DEBITI**, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

12) Debiti tributari



## APPENDICE

### ALCUNI ESEMPI DI SCRITTURE CONTABILI

Esempio: si procede all'acquisto con fattura di merci destinate alla rivendita

		Imponibile	Iva	Totale	
Fattura acquisto Merce		2.000,00	440,00	2.440,00	
<b>ASPETTO FINANZIARIO ED ECONOMICO</b>					<b>BILANCIO CE</b>
incremento debiti	VF -	AVERE	DEBITI VS FORNITORI	2.440,00	SP P D 7
costo	VE -	DARE	MERC C/ACQUISTI	2.000,00	CE B 6
incremento crediti	VF +	DARE	IVA NS CREDITO	440,00	SP A C II 5bis

Esempio: si procede alla fatturazione di una prestazione di servizi

		Imponibile	Iva	Totale	
Fattura prestazione servizi		3.000,00	660,00	3.660,00	
<b>ASPETTO FINANZIARIO ED ECONOMICO</b>					<b>BILANCIO CE</b>
incremento crediti	VF +	DARE	CREDITO VS CLIENTI	3.000,00	SP A C II 1
ricavo	VE +	AVERE	RICA VI PER PRESTAZIONI	660,00	CE A 1
incremento debiti	VF -	AVERE	IVA NS DEBITO	3.660,00	SP P D 12

Esempio: si procede all'acquisto con fattura di un autocarro

		Imponibile	Iva	Totale	
Fattura acquisto Autocarro		10.000,00	2.200,00	12.200,00	
<b>ASPETTO FINANZIARIO ED ECONOMICO</b>					<b>BILANCIO CE</b>
incremento debiti	VF -	AVERE	DEBITI VS FORNITORI	12.200,00	SP P D 7
costo pluriennale	VE -	DARE	AUTOMEZZI	10.000,00	SP A B II 2
incremento crediti	VF +	DARE	IVA NS CREDITO	2.200,00	SP A C II 5bis

Esempio: si procede al pagamento di una fattura al fornitore mediante banca

				Totale	
Bonifico a fornitore saldo fattura				2.440,00	
<b>ASPETTO FINANZIARIO (PERMUTAZIONE FINANZIARIA)</b>					<b>BILANCIO CE</b>
decremento debiti	VF +	DARE	DEBITI VS FORNITORI	2.440,00	SP P D 7
decremento crediti	VF -	AVERE	BANCA C/C	2.440,00	SP A C IV 1

Esempio: si procede alla registrazione di un incasso da cliente per contanti

				Totale	
Incasso da cliente contanti fattura precedentemente emessa				3.660,00	
<b>ASPETTO FINANZIARIO (PERMUTAZIONE FINANZIARIA)</b>					<b>BILANCIO CE</b>
incremento disponibilità liquide	VF +	DARE	CASSA CONTANTI	3.660,00	SP A C IV 3
decremento crediti	VF -	AVERE	CREDITO VS CLIENTI	3.660,00	SP A C II 1

Esempio: si procede alla registrazione di un versamento di assegni in banca

				Totale	
versamento di assegno in banca				2.500,00	
<b>ASPETTO FINANZIARIO (PERMUTAZIONE FINANZIARIA)</b>					<b>BILANCIO CE</b>
incremento crediti	VF +	DARE	BANCA C/C	2.500,00	SP A C IV 1
decremento disponibilità	VF -	AVERE	CASSA CONTANTI	2.500,00	SP A C IV 3

Esempio: si procede alla registrazione di un prelievo dalla banca per cassa

				Totale	
prelievo dal conto corrente bancario per cassa				1.000,00	
<b>ASPETTO FINANZIARIO (PERMUTAZIONE FINANZIARIA)</b>					<b>BILANCIO CE</b>
incremento disponibilità	VF +	DARE	CASSA CONTANTI	1.000,00	SP A C IV 3
decremento crediti	VF -	AVERE	BANCA C/C	1.000,00	SP A C IV 1

Esempio: si procede al pagamento della rata mutuo trimestrale mediate addebito in banca

		quota capitale	interessi	totale rata	
addebito rata mutuo trim.le		1.800,00	200,00	2.000,00	
<b>ASPETTO FINANZIARIO ED ECONOMICO</b>					<b>BILANCIO CE</b>
decremento crediti	VF -	AVERE	BANCA C/C	2.000,00	SP A C IV 1
decremento debiti	VF +	DARE	MUTUI PASSIVI	1.800,00	SP P D 4
costo	VE -	DARE	INTERESSI PASSIVI MUTUI	200,00	CE C 17

Esempio: si procede al pagamento della rata mensile del canone di locazione mediante addebito banca

				totale canone	
addebito rata canone locazione				1.300,00	
<b>ASPETTO FINANZIARIO ED ECONOMICO</b>					<b>BILANCIO CE</b>
costo	VE -	DARE	AFFITTI PASSIVI	1.300,00	CE B 8
decremento crediti	VF -	AVERE	BANCA C/C	1.300,00	SP A C IV 1

Esempio: si procede all'ammortamento di un'attrezzatura

				totale canone	
quota ammortamento attrezzatura precedentemente acquistata				350,00	
<b>ASPETTO FINANZIARIO ED ECONOMICO</b>					<b>BILANCIO CE</b>
costo	VE -	DARE	QUOTA AMM.TO ATTREZZATURA	350,00	CE B 10 b
rettifica costo pluriennale	VE +	AVERE	FONDO AMM.TO ATTREZZATURA	350,00	SP A II 2

APPENDICE

Esempio: si procede all'accantonamento della quota annua del TFR dipendenti					
				totale quota TFR	
quota TFR dipendenti di competenza dell'esercizio				4.000,00	
<b>ASPETTO FINANZIARIO ED ECONOMICO</b>					<b>BILANCIO CE</b>
costo	VE -	DARE	QUOTA ACC.TO TFR ANNUO	4.000,00	SP P C
incremento					
debiti	VF -	AVERE	FONDO TFR	4.000,00	CE B.9 c



**COLLANA**  
**‘QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA’**  
**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO**

1. *L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea. Atti del IV Convegno Antitrust tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2014)
2. *Dallo status di cittadino ai diritti di cittadinanza* - (a cura di) FULVIO CORTESE, GIANNI SANTUCCI, ANNA SIMONATI (2014)
3. *Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali* - (a cura di) MATTEO COSULICH, GIANCARLO ROLLA (2014)
4. *Il diritto del lavoro tra decentramento e ricentralizzazione. Il modello trentino nello spazio giuridico europeo* - (a cura di) ALBERTO MATTEI (2014)
5. *European Criminal Justice in the Post-Lisbon Area of Freedom, Security and Justice* - JOHN A.E. VERVAELE, with a prologue by Gabriele Fornasari and Daria Sartori (Eds.) (2014)
6. *I beni comuni digitali. Valorizzazione delle informazioni pubbliche in Trentino* - (a cura di) ANDREA PRADI, ANDREA ROSSATO (2014)
7. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2015)
8. *Il coordinamento dei meccanismi di stabilità finanziaria nelle Regioni a Statuto speciale* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI, FLAVIO GUELLA (2014)
9. *Reti di libertà. Wireless Community Networks: un'analisi interdisciplinare* - (a cura di) ROBERTO CASO, FEDERICA GIOVANELLA (2015)
10. *Studies on Argumentation and Legal Philosophy. Further Steps Towards a Pluralistic Approach* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2015)
11. *L'eccezione nel diritto. Atti della giornata di studio (Trento, 31 ottobre 2013)* - (a cura di) SERGIO BONINI, LUCIA BUSATTA, ILARIA MARCHI (2015)
12. *José Luis Guzmán D'Albora, Elementi di filosofia giuridico-penale* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ALESSANDRA MACILLO (2015)

13. *Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a confronto* - (a cura di) GIANDOMENICO FALCON, BARBARA MARCHETTI (2015)

14. *Convergences and Divergences between the Italian and the Brazilian Legal Systems* - (Ed. by) GIUSEPPE BELLANTUONO, FEDERICO PUPPO (2015) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/116513>)

15. *La persecuzione dei crimini internazionali. Una riflessione sui diversi meccanismi di risposta. Atti del XLII Seminario internazionale di studi italo-tedeschi, Merano 14-15 novembre 2014 - Die Verfolgung der internationalen Verbrechen. Eine Überlegung zu den verschiedenen Reaktionsmechanismen. Akten des XLII. Internationalen Seminars deutsch-italienischer Studien, Meran 14.-15. November 2014* - (a cura di / herausgegeben von) ROBERTO WENIN, GABRIELE FORNASARI, EMANUELA FRONZA (2015)

16. *Luigi Ferrari Bravo. Il diritto internazionale come professione* - (a cura di) GIUSEPPE NESI, PIETRO GARGIULO (2015)

17. *Pensare il diritto pubblico. Liber Amicorum per Giandomenico Falcon* - (a cura di) MAURIZIO MALO, BARBARA MARCHETTI, DARIA DE PRETIS (2015)

18. *L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea. Atti del V Convegno biennale Antitrust. Trento, 16-18 aprile 2015* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2015)

19. *From Contract to Registration. An Overview of the Transfer of Immoveable Property in Europe* - (Ed. by) ANDREA PRADI (2015) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/140085>)

20. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo. Volume II* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2016) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/143369>)

21. *Democrazie e religioni: libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo. Atti del convegno nazionale Adec Trento, 22 e 23 ottobre 2015* - (a cura di) ERMINIA CAMASSA (2016)

22. *Modelli di disciplina dell'accoglienza nell'“emergenza immigrazione”. La situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale a quello regionale* - (a cura di) JENS WOELK, FLAVIO GUELLA, GRACY PELACANI (2016)



23. *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione* - (a cura di) MARCO BOMBARDELLI (2016)
24. *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. Atti del IV Congresso nazionale SIRD. Trento, 24-26 settembre 2015* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE GRAZIADEI (2016)
25. *Fiat Intabulatio. Studi in materia di diritto tavolare con una raccolta di normativa* - (a cura di) ANDREA NICOLUSSI, GIANNI SANTUCCI (2016)
26. *Le definizioni nel diritto. Atti delle giornate di studio, 30-31 ottobre 2015* - (a cura di) FULVIO CORTESE, MARTA TOMASI (2016)
27. *Diritto penale e modernità. Le nuove sfide fra terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali. Atti del convegno. Trento, 2 e 3 ottobre 2015* - (a cura di) ROBERTO WENIN, GABRIELE FORNASARI (2017)
28. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 2. Multimodality and Reasonableness in Judicial Rhetoric* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/106571>)
29. *Il Giudice di pace e la riforma della magistratura onoraria. Atti del Convegno. Trento, 3-4 dicembre 2015* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/178978>)
30. *Il diritto in migrazione. Studi sull'integrazione giuridica degli stranieri* - (a cura di) FULVIO CORTESE, GRACY PELACANI (2017)
31. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo. Volume III* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/184772>)
32. *Carlo Beduschi. Scritti scelti* - (a cura di) LUCA NOGLER, GIANNI SANTUCCI (2017)
33. *Diplomatici. 33 saggi su aspetti giuridici e politici della diplomazia contemporanea* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2018)
34. *Sport e fisco* - (a cura di) ALESSANDRA MAGLIARO (2018)
35. *Legal Conversations Between Italy and Brazil* - (a cura di) GIUSEPPE BEL-LANTUONO, FABIANO LARA (2018)

36. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 3. Multimodal Argumentation, Pluralism and Images in Law* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2018) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/218719>)
37. *Aspetti istituzionali e prospettive applicative del private antitrust enforcement nell'Unione europea. Atti del VI convegno biennale antitrust. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 6-8 aprile 2017* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2018)
38. *La Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e la Direttiva alluvioni (2007/60/CE) dell'Unione europea. Attuazione e interazioni con particolare riferimento all'Italia* - (a cura di) MARIACHIARA ALBERTON, MARCO PERTILE, PAOLO TURRINI (2018)
39. *Saggi di diritto economico e commerciale cinese* - (a cura di) IGNAZIO CASTELLUCCI (2019)
40. *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2019) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/234755>)
41. *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio* - (a cura di) ALESSANDRO MELCHIONDA, STEFANIA ROSSI (2019)
42. *Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e sostegno pubblico* - (a cura di) SILVIA PELLIZZARI, ANDREA MAGLIARI (2019)
43. *Il private antitrust enforcement in Italia e nell'Unione europea: scenari applicativi e le prospettive del mercato. Atti del VII Convegno Antitrust di Trento, 11-13 aprile 2019* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2019)
44. *Conciliazione, mediazione e deflazione nel procedimento davanti al giudice di pace. Esperienze euroregionali. Atti del Convegno. Trento, 10 maggio 2019* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/259285>)
45. *Diritto e genere. Temi e questioni* - (a cura di) STEFANIA SCARPONI (2020)

46. *Le parti in mediazione: strumenti e tecniche. Dall'esperienza pratica alla costruzione di un metodo* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/269082>)
47. *Effettività delle tutele e diritto europeo. Un percorso di ricerca per e con la formazione giudiziaria* - (a cura di) PAOLA IAMICELI (2020)
48. *Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere. Definizioni, accertamento e risposte del sistema penale* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2020)
49. *Le (in)certezze del diritto. Atti delle giornate di studio. 17-18 gennaio 2019* - (a cura di) CINZIA PICIOCCHI, MARTA FASAN, CARLA MARIA REALE (2021)
50. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 4. Ragioni ed emozioni nella decisione giudiziale* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2021) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/296052>)
51. *Comunicare, negoziare e mediare in rete. Atti del Convegno. Trento, 25 settembre 2020* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ (2021) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/306972>)
52. *La giurisdizione penale del giudice di pace: un bilancio sui primi vent'anni* - (a cura di) MARCELLO Busetto, GABRIELLA DI PAOLO, GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2021)
53. *State and Religion: Agreements, Conventions and Statutes* - (Ed. by) CINZIA PICIOCCHI, DAVIDE STRAZZARI, ROBERTO TONIATTI (2021)
54. *Pandemia e gestione responsabile del conflitto. Le alternative alla giurisdizione. Atti del Convegno. Trento, 10 giugno 2021* - (a cura di) ANTONIO CASSATELLA, SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2021)
55. *Il rapporto tra diritto, economia e altri saperi: la rivincita del diritto. Atti della Lectio Magistralis di Guido Calabresi in occasione della chiusura dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 24 ottobre 2019* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, UMBERTO IZZO (2022)
56. *Il contributo di Pietro Trimarchi all'analisi economica del diritto. Atti del Convegno. Trento, 16-18 dicembre 2020* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, UMBERTO IZZO (2022)

57. *Le relazioni fra Autonomie speciali e Regioni ordinarie in un contesto di centralismo asimmetrico: le complessità di una dialettica (1970-2020)* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI (2022)

58. *Giustizia e mediazione. Dati e riflessioni a margine di un progetto pilota* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2022)

59. ANTONIO ARMELLINI - *L'Italia e la carta di Parigi della CSCE per una nuova Europa. Storia di un negoziato (luglio-novembre 1990)*. Introduzione di GIUSEPPE NESI. Postfazione di ETTORE GRECO. Con contributi di STEFANO BALDI, FABIO CRISTIANI, PIER BENEDETTO FRANCESE, NATALINO RONZITTI, PAOLO TRICHILO (2022)

60. *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale. Atti del Convegno. Trento, 21-22 gennaio 2022* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2022)

61. *La specialità nella specialità* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI (2022)

62. *L'amministrazione condivisa* - (a cura di) GREGORIO ARENA, MARCO BOMBARDELLI (2022)

63. *Intelligenza artificiale e processo penale. Indagini, prove, giudizio* - (a cura di) GABRIELLA DI PAOLO, LUCA PRESSACCO (2022)

64. *L'attuazione della procura europea. I nuovi assetti dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia* - (a cura di) GABRIELLA DI PAOLO, LUCA PRESSACCO, ROSANNA BELFIORE, TOMMASO RAFARACI (2022)

65. *I rapporti tra attori pubblici e attori privati nella gestione dell'immigrazione e dell'asilo* - (a cura di) ELIANA AUGUSTI, SIMONE PENASA, STEFANO ZIRULIA (2022)

66. *Trasporto pubblico locale in fase pandemica e post-pandemica: alla ricerca del diritto alla mobilità in condizioni di sicurezza e di sostenibilità economica. Atti del Seminario. Trento, 5 aprile 2022* - (a cura di) ALESSIO CLARONI (2023) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/376915>)

67. *Salute e carcere* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ANTONIA MENGHINI (2023)

68. *La responsabilità da reato degli enti nel contesto delle cooperative agricole e vitivinicole. Atti del Convegno. Trento, 2 dicembre 2022* - (a cura di) ALESSANDRO MELCHIONDA, ENRICO PEZZI (2023)

69. *Percorsi interculturali* - (a cura di) CINZIA PICIOCCHI, DAVIDE STRAZZARI (2023) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/384871>)

70. *Il diritto fra prospettiva rimediale e interpretazione funzionale. Atti delle Lectiones Magistrales di Salvatore Mazzamuto e Mario Barcellona in occasione della inaugurazione dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 6 aprile 2022* - (a cura di) UMBERTO IZZO (2023)

71. *Il principio di autoresponsabilità nella società e nel diritto. Atti del Convegno. Trento, 16 e 17 settembre 2022* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, TERESA PASQUINO, GIANNI SANTUCCI (2023)

72. *Giuristi d'impresa. La lettura del bilancio* - GIANLUCA CHIARIONI (2023)

